

133.

ALLEGATO AL RESOCONTO DELLA SEDUTA DEL 18 OTTOBRE 1982

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

INDICE

	PAG.		PAG.
ACCAME: Per l'adozione di provvedimenti volti a risolvere il problema dell'enorme numero di pratiche di guerra giacenti presso la Corte dei conti (4-12995) (risponde ANDREATTA, <i>Ministro del tesoro</i>).	8216	CARLOTTO: Per l'adozione di provvedimenti volti ad apportare innovazioni nella gestione del lotto (4-10068) (risponde FORMICA, <i>Ministro delle finanze</i>).	8241
BELLOCCHIO: Sulle iniziative che si intendono adottare per risolvere i problemi connessi alla sentenza del 9 aprile 1981, n. 92, della Corte costituzionale, in merito alle pensioni in favore degli <i>ex</i> combattenti (4-14404) (risponde ANDREATTA, <i>Ministro del tesoro</i>).	8217	CARLOTTO: Sullo stato della pratica di riversibilità della pensione di guerra relativa a Giacomo Bertolusso, residente a Sommariva Pereno (Cuneo) (4-12749) (risponde PRISANU, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).	8242
BOCCHI: Sul piano dei lavori, dettagliato per provincia, previsti dall'ASST per il quinquennio 1981-1985 (4-12648) (risponde GASPARI, <i>Ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>).	8219	CASALINO: Sulle iniziative che si intendono assumere per evitare il ripetersi di incendi nel parco naturale Le Cesine (Lecce) (4-14910) (risponde BARTOLOMEI, <i>Ministro della agricoltura e delle foreste</i>).	8242
BOFFARDI: Sul disservizio delle ricevitorie del lotto di Genova a causa della carenza di personale (4-13352) (risponde FORMICA, <i>Ministro delle finanze</i>).	8240	CASALINO: Sui provvedimenti che si intendono adottare per garantire la sopravvivenza dell'antico albero di Tricase (Lecce) denominato la quercia dei cento cavalieri (4-14911) (risponde BARTOLOMEI, <i>Ministro della agricoltura e delle foreste</i>).	8243
BOFFARDI: Sulla ventilata istituzione di una nuova sede INPS a Sestri Levante (Genova) (4-13767) (risponde DI GIESI, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>).	8241	CASALINO: Per la sollecita definizione della pratica di pensione di guerra a favore di Malietta Campi di Guagnano (Lecce) (4-15176) (risponde PRISANU, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).	8244

	PAG.		PAG.
CASALINO: Per la sollecita definizione della pratica di pensione di guerra a favore di Giorgio Prete di Parabita (Lecce) (4-15177) (risponde PISANU, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).	8245	diante l'espletamento di nuovi concorsi (4-12493) (risponde ANDREATTA, <i>Ministro del tesoro</i>).	8252
CONCHIGLIA CALASSO: Per un intervento volto a dare la possibilità a Anna Petruno Marinaci di poter ricongiungere le due posizioni assicurative e godere così della pensione minima garantita (4-01990) (risponde DI GIESI, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>).	8245	COSTAMAGNA: Per il ripristino della ricezione della televisione della Svizzera italiana nella provincia di Torino (4-13071) (risponde GASPARI, <i>Ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>).	8252
CONCHIGLIA CALASSO: Sulla decisione presa dalla CPDEL di sospendere l'erogazione dei benefici combattentistici nel trattamento di pensione in seguito alla sentenza della Corte costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 6 della legge n. 336 del 1970 (4-14512) (risponde ANDREATTA, <i>Ministro del tesoro</i>).	8247	COSTAMAGNA: Per la costituzione di un organismo nazionale volto al controllo dell'attività e gestione degli uffici romani dell'ENPAS e della CPDEL - Ministero del tesoro, direzione generale degli uffici di previdenza (4-13213) (risponde ANDREATTA, <i>Ministro del tesoro</i>).	8253
COSTAMAGNA: Sui motivi della mancata applicazione, nei confronti del personale delle carriere direttive delle imposte, delle tasse e dogane, delle pronunce della Corte dei conti (4-05753) (risponde FORMICA, <i>Ministro delle finanze</i>).	8249	COSTAMAGNA: Per una migliore veste tipografica della <i>Gazzetta Ufficiale</i> e per una migliore distribuzione della stessa, con particolare riferimento alla città di Torino (4-13216) (risponde ANDREATTA, <i>Ministro del tesoro</i>).	8255
COSTAMAGNA: Per la revisione delle norme che stabiliscono la valutazione dei danni riportati in infortuni sul lavoro (4-11837) (risponde DI GIESI, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>).	8250	COSTAMAGNA: Sull'attività persecutoria posta in atto dalla pubblica amministrazione nei confronti della famiglia del maggiore della riserva Achille Menotti (4-13622) (risponde OLCESE, <i>Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri</i>).	8256
COSTAMAGNA: Per la sollecita meccanizzazione del gioco del lotto (4-12122) (4-13220) (risponde FORMICA, <i>Ministro delle finanze</i>).	8251	COSTAMAGNA: Sui ritardi nell'immatricolazione delle nuove macchine agricole che si verificano presso gli uffici regionali dell'UMA, siti in Piemonte (4-13913) (risponde BARTOLOMEI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>).	8257
COSTAMAGNA: Per permettere ai piccoli comuni di ampliare la prevista pianta organica del personale me-		COSTAMAGNA: Sull'andamento della mostra Vinicontri che si è tenuta a Torino (4-14054) (risponde BARTOLOMEI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>).	8258

	PAG.		PAG.
COSTAMAGNA: Per un intervento volto a migliorare il patrimonio caprino della valle Vigizzo nell'Ossola (Novara) (4-14574) (risponde BARTOLOMEI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>).	8259	al settore della carne (4-15285) (risponde BARTOLOMEI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>).	8265
COSTAMAGNA: Sulla veridicità della notizia-stampa secondo cui sarebbe in programma una strada da Degioz (Valsavaranche) a Orvieille, nel parco nazionale del Gran Paradiso (4-14705) (risponde BARTOLOMEI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>).	8260	COSTAMAGNA: Sulle cattive condizioni igienico-sanitarie in cui operano i dipendenti dell'ufficio postale di Torino, succursale n. 65 (4-15732) (risponde GASPARI, <i>Ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>).	8265
COSTAMAGNA: Sui provvedimenti che si intendono adottare per far fronte agli ingenti danni provocati dal nubifragio del 26 giugno 1982 nel vercellese (4-15161) (risponde BARTOLOMEI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>).	8261	COSTAMAGNA: Sullo stato dell'ufficio di collocamento di Biella (Vercelli) (4-15765) (risponde DI GIESI, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>).	8266
COSTAMAGNA: Sui provvedimenti che si intendono adottare al fine di salvaguardare i terreni in coltivazioni nella provincia di Novara, danneggiati dai turisti che frequentano le zone collinari e montane (4-15211) (risponde BARTOLOMEI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>).	8262	DEL DONNO: Per la definizione della pratica di pensione di guerra in favore di Sante Palo, residente a Ruvo di Puglia (Bari) (4-14906) (4-15666) (risponde PISANU, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).	8267
COSTAMAGNA: Per la creazione di una area di protezione della fauna acquatica nella zona del Cusio (Novara) (4-15229) (risponde BARTOLOMEI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>).	8263	DEL DONNO: Sullo stato della pratica di pensione di Arduino D'Augelli di San Severo (Foggia) (4-15369) (risponde PISANU, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).	8267
COSTAMAGNA: Per un intervento volto alla salvaguardia nelle risaie della bassa novarese e del vercellese dell'Airone (4-15259) (risponde BARTOLOMEI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>).	8263	DEL DONNO: Sullo stato della pratica di pensione del signor Antonio Leonardo Gentile ex dipendente del comune di San Severo (Foggia) (4-15479) (risponde PISANU, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).	8268
COSTAMAGNA: Sulle ripercussioni dei regolamenti della CEE nell'economia italiana, con particolare riferimento		DEL DONNO: Sullo stato della pratica per la cessione decennale sullo stipendio della signora Annunziata Laruccia di Conversano (Bari) dipendente del centro provinciale riabilitazione neurolesi di Bari (4-15682) (risponde PISANU, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).	8268
		DEL DONNO: Sullo stato della pratica previdenziale di Albina Cianci di Cerignola (Foggia) (4-15789) (risponde PISANU, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).	8269

- | PAG. | PAG. |
|--|---|
| <p>DI CORATO: Sul mancato pagamento dell'integrazione del prezzo dell'olio di oliva, relativo all'anno 1979-80, ai contadini della provincia di Bari (4-14812) (risponde BARTOLOMEI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>). 8269</p> | <p>in servizio di Luigi Giannini di Vergemoli (Lucca) (4-15956) (risponde PISANU, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>). 8278</p> |
| <p>DULBECCO: Per un intervento volto al sollecito pagamento delle pensioni ai lavoratori frontalieri già occupati nel Principato di Monaco (4-14876) (risponde DI GIESI, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>). 8272</p> | <p>GALLI MARIA LUISA: Sulla contribuzione sia a favore del fondo per il clero sia a favore della previdenza sociale a cui sono sottoposti alcuni <i>ex</i> sacerdoti (4-15429) (risponde DI GIESI, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>). 8279</p> |
| <p>FERRARI MARTE: Sul blocco delle pensioni degli <i>ex</i> combattenti dipendenti degli enti locali in seguito alla sentenza della Corte costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità della legge 9 ottobre 1971, n. 824 (4-14636) (risponde ANDREATTA, <i>Ministro del tesoro</i>). 8272</p> | <p>GARAVAGLIA: Per la cumulabilità a favore del dipendente pubblico coniugato dei benefici dell'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 con quelli <i>ex</i> articolo 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336 (4-13130) (risponde ANDREATTA, <i>Ministro del tesoro</i>). 8279</p> |
| <p>FIORI PUBLIO: Sui ritardi accumulati dalla direzione provinciale del tesoro di Roma nelle variazioni delle pensioni che risalgono al 1979 (4-13520) (risponde ANDREATTA, <i>Ministro del tesoro</i>). 8274</p> | <p>GRIPPO: Sul mancato riconoscimento da parte della direzione dell'azienda Vavid di Pastorano (Caserta), dei requisiti di organizzazione sindacale ad un sindacato autonomo costituito dai propri dipendenti (4-14149) (risponde DI GIESI, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>). 8280</p> |
| <p>FIORI PUBLIO: Sulla decisione della Corte dei conti di non ammettere a registrazione i decreti di pensione concernenti il personale beneficiario della legge sugli <i>ex</i> combattenti, in seguito alla sentenza della Corte costituzionale che ha rilevato la mancanza della copertura finanziaria della legge suddetta (4-14353) (risponde ANDREATTA, <i>Ministro del tesoro</i>). 8275</p> | <p>GUARRA: Sui motivi per i quali dal 1° gennaio 1981 non vengono corrisposti i canoni di locazione di immobili adibiti ad uffici finanziari (4-13808) (risponde FORMICA, <i>Ministro delle finanze</i>). 8281</p> |
| <p>FRANCHI: Per la sollecita definizione della pratica di reversibilità di pensione di guerra a favore di Francesca Rossi Paolini (4-15180) (risponde PISANU, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>). 8278</p> | <p>GUARRA: Sullo stato della pratica di pensione di guerra di Domenico Bianco di Sapri (Salerno) (4-14351) (risponde PISANU, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>). 8282</p> |
| <p>FRANCHI: Per l'evasione della pratica di pensione di invalidità contratta</p> | <p>IANNIELLO: Per una più razionale disciplina del collocamento in Campania (4-15595) (risponde DI GIESI, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>). 8282</p> |

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 OTTOBRE 1982

	PAG.		PAG.
MANFREDI GIUSEPPE: Sulla gestione della Cassa di risparmio di Fossano (Cuneo) e in particolare sui metodi usati dal presidente Giovenale Miglio (4-02072) (risponde ANDREATTA, <i>Ministro del tesoro</i>).	8283	Londra, con particolare riferimento alle province di Napoli e Caserta (4-12200) (risponde DI GIESI, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>).	8287
MANFREDI GIUSEPPE: Sull'attestato rilasciato ai dipendenti dei ministeri delle finanze e del tesoro a riconoscimento dell'attività svolta al servizio dell'amministrazione finanziaria dello Stato (4-07534) (risponde FORMICA, <i>Ministro delle finanze</i>).	8284	PAZZAGLIA: Sugli intralci burocratici che impediscono in Sardegna l'attuazione della legge 27 aprile 1981, n. 167, che concede miglioramenti al trattamento di quiescenza degli ex ufficiali giudiziari (4-12705) (risponde ANDREATTA, <i>Ministro del tesoro</i>).	8291
MARABINI: Per la concessione della cassa integrazione ai dipendenti dello <i>autogrill</i> Motta di Cantagallo sull'autostrada del sole nel comune di Casalecchio di Reno (Bologna) (4-11977) (risponde DI GIESI, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>).	8285	PAZZAGLIA: Per l'adozione di provvedimenti volti ad abbreviare i tempi per l'erogazione dell'integrazione CEE per l'olio di oliva, con particolare riferimento all'oleificio cooperativo con sede in Alghero (Sassari) (4-14199) (risponde BAROLOMEI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>).	8292
MENZIANI: Per l'adozione di iniziative volte ad aggiornare il limite massimo consentito per le pesche e i banchi di beneficenza (4-15560) (risponde FORMICA, <i>Ministro delle finanze</i>).	8285	PAZZAGLIA: Provvedimenti a favore degli insegnanti italiani presso la scuola Al Maziri di Tripoli (4-15026) (risponde RAFFAELE COSTA, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>).	8292
PANI: Per la sollecita definizione della pratica di pensione indiretta di guerra a favore di Pes Gesù Francesco di Borore (Nuoro) (4-10064) (risponde PISANU, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).	8286	PERNICE: Sui motivi che ostano alla concessione dei terreni demaniali facenti parte del parco archeologico di Selinunte (Trapani) alla cooperativa agricola Triscina (4-04191) (risponde FORMICA, <i>Ministro delle finanze</i>).	8293
PARLATO: Sul trattamento dei detenuti del padiglione Napoli, ristretti nel carcere di Poggioreale (Napoli) (4-04510) (risponde DARIDA, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>).	8286	PERRONE: Per l'istituzione a Caltagirone (Catania) di una sede zonale INPS (4-13831) (risponde DI GIESI, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>).	8294
PARLATO: Per un intervento volto a debellare il fenomeno del lavoro e dello sfruttamento minorile connesso alla cosiddetta economia sommersa, da ultimo denunciato da un'indagine dell' <i>anti-slavery society</i> di		PICCINELLI: Sul mancato accoglimento da parte del Monte dei Paschi di Siena, della richiesta di avvicinamento al proprio comune di resi-	

	PAG.		PAG.
denza presentata dal suo dipendente, assessore del comune di Roccalbegna (Grosseto), recentemente trasferito a Milano (4-12257) (risponde ANDREATTA, <i>Ministro del tesoro</i>).	8295	Consiglio della CEE relative alla tutela dallo sterminio delle correnti migratorie degli uccelli (4-15379) (risponde ABIS, <i>Ministro per il coordinamento interno delle politiche comunitarie</i>).	8304
PISICCHIO: Sul blocco delle riliquidazioni delle pensioni da parte della CPDEL (4-13406) (risponde ANDREATTA, <i>Ministro del tesoro</i>).	8295	SANTI: Sulle linee che il Governo intende seguire in sede nazionale e comunitaria per affermare la fattiva adesione dell'Italia agli orientamenti del Parlamento europeo (4-15721) (risponde FIORET, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>).	8305
PROIETTI: Sulla decisione dell'Istituto sperimentale per la zootecnia di Monterotondo (Roma) di vendere all'asta 817 ettari di prati e boschi sui monti della Duchessa in località Corvaro di Borgorose (Rieti) (4-14823) (risponde BARTOLOMEI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>).	8297	SCAIOLA: Per la definizione dei rapporti finanziari tra gli enti erogatori degli assegni vitalizi e l'INPS, come previsto dalla legge 29 aprile 1976, n. 177 (4-07690) (risponde DI GIESI, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>).	8307
RALLO: Sulla situazione delle ricevitorie del lotto di Catania (4-10336) (risponde FORMICA, <i>Ministro delle finanze</i>).	8299	SCAIOLA: Per il potenziamento degli organici degli uffici provinciali del tesoro (4-07868) (risponde ANDREATTA, <i>Ministro del tesoro</i>).	8308
SANTI: Sull'aumento dell'aliquota del prelievo di corresponsabilità sul prezzo del latte (4-11265) (risponde BARTOLOMEI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>).	8299	SERVADEI: Sulla posizione fiscale dei cittadini italiani che hanno recentemente perduto diversi miliardi di lire al Casinò di Nizza (4-03244) (risponde FORMICA, <i>Ministro delle finanze</i>).	8308
SANTI: Per l'adozione di provvedimenti volti a mettere ordine nel settore del gioco del lotto (4-11589) (4-12849) (4-15010) (risponde FORMICA, <i>Ministro delle finanze</i>).	8300	SERVADEI: Per il mantenimento presso l'Istituto sperimentale per la frutticoltura di Roma del servizio di analisi per conto terzi (4-14908) (risponde BARTOLOMEI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>).	8309
SANTI: Sui provvedimenti che il Governo intende prendere per dare pratica applicazione alle richieste contenute in un documento presentato dall'ANCI sulla finanza locale (4-12847) (risponde ANDREATTA, <i>Ministro del tesoro</i>).	8303	SERVELLO: Sulle inadempienze dell'INPS nei confronti dei 400 operai della zona di Cesano Maderno (Milano) posti in cassa integrazione (4-15226) (risponde DI GIESI, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>).	8310
SANTI: Sulle iniziative che si intendono assumere affinché sia data severa attuazione alle direttive del			

	PAG.		PAG.
SOSPURI: Sui motivi del ritardo nella definizione della pratica di invalidità intestata al signor Giuseppe Milone di Celano (L'Aquila) (4-14871) (risponde DI GIESI, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>).	8311	TONI: Sulla sospensione da parte della CPDEL, del pagamento delle pensioni agli <i>ex</i> combattenti, in seguito alla sentenza della Corte costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 6 della legge 9 ottobre 1971, n. 824, relativa ai benefici degli <i>ex</i> combattenti (4-14378) (risponde ANDREATTA, <i>Ministro del tesoro</i>).	8315
SOSPURI: Per la sollecita definizione della pratica di reversibilità della pensione di guerra a favore di Liviana Di Giovanni residente a San Benedetto dei Marsi (L'Aquila) (4-15444) (risponde PISANU, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).	8311	TREMAGLIA: Sullo stato della pratica di pensione di reversibilità inoltrata dal signor Francesco Mameli residente a Ilbono (Nuoro) (4-14279) (risponde DI GIESI, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>).	8317
STERPA: Sulle iniziative che si intendono assumere per una più razionale disciplina relativa al commercio della pasta alimentare prodotta con l'impiego di percentuali di sfarinati di grano tenero (4-14507) (risponde BARTOLOMEI, <i>Ministro della agricoltura e delle foreste</i>).	8312	TREMAGLIA: Sullo stato della pratica di pensione intestata al signor Tommaso Piperis di Palombaia (Bari) (4-15526) (risponde DI GIESI, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>).	8318
TANTALO: Sui provvedimenti che si intendono adottare in conseguenza degli estesi incendi verificatisi nel giugno 1982 nell'agro della città di Matera (4-15466) (risponde BARTOLOMEI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>).	8312	ZANONE: Per il potenziamento dei locali e dell'organico della sede della Banca d'Italia di Napoli (4-13238) (risponde ANDREATTA, <i>Ministro del tesoro</i>).	8318
TATARELLA: Per un intervento volto a sanare la situazione venutasi a creare a seguito della sentenza della Corte costituzionale relativa alla copertura finanziaria da parte dei comuni e delle aziende municipalizzate e relativi consorzi per gli oneri derivanti dall'applicazione della legge n. 336 del 1970 (4-14868) (risponde ANDREATTA, <i>Ministro del tesoro</i>).	8313	ZANONE: Sull'inquadramento del personale dell' <i>ex</i> governo militare alleato di cui alla legge n. 312 del 1980 (4-14197) (risponde ANDREATTA, <i>Ministro del tesoro</i>).	8319
		ZOPPETTI: Sullo stato della pratica di pensione di guerra in favore di Vincenzo Gioffrè, residente a Milano (4-14599) (risponde PISANU, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).	8320

ACCAME. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere se è al corrente dell'enorme arretrato che ingolfa il lavoro della Corte dei conti, dovuto in gran parte all'espletamento della registrazione delle pratiche relative alle pensioni di guerra, tanto che il procuratore generale della stessa Corte — dottor Ferranti — nella relazione sull'attività svolta nel 1981 così si è espresso: « ... si incontrano difficoltà per le pensioni militari; ma il problema vero sono le pensioni di guerra perché queste pensioni hanno natura risarcitoria ma soprattutto perché l'ingente numero di gravami, faticosità delle istruttorie, il succedersi di disposizioni di legge innovative hanno reso macroscopico l'arretrato ».

Ancor più recentemente, la Commissione finanze e tesoro del Senato si è così espressa: « La Commissione esprime viva preoccupazione per il pesante contenzioso accumulatosi presso la Corte dei conti e ritiene si debba provvedere con urgenza al potenziamento della stessa Corte, ed inoltre alla istituzione della IV sezione giurisdizionale speciale per le pensioni di guerra nonché al raddoppio dei collegi di tutte le sezioni speciali ».

Per conoscere, tenuto conto di quanto sopra e del grave danno che ne deriva agli invalidi di guerra (che non possono più aspettare a 37 anni dalla fine del conflitto) quali iniziative intende prendere tenendo presente anche che presso la Commissione medica collegiale di via Casilina, in Roma, si presentano parecchi reduci della prima guerra mondiale, indubbiamente a causa dell'aggravamento delle infermità-invalidità riportate nel periodo 1915-1918.

(4-12995)

RISPOSTA. — I provvedimenti in materia di pensioni di guerra non sono sottoposti a registrazione da parte della Corte dei conti. Infatti tutti i provvedimenti, sia di concessione che di diniego di pensione di guerra, sono sottoposti all'esame del comitato di liquidazione delle pensioni di guerra, nella cui composizione figurano tra l'altro magistrati della Corte dei conti.

L'articolo 103 del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra prevede che detto organo può funzionare anche in sezioni che decidono con l'intervento di almeno cinque votanti di cui almeno due magistrati della Corte dei conti. Proprio per la particolare composizione di detto collegio presieduto da un presidente di sezione della Corte dei conti, i provvedimenti non vengono sottoposti a registrazione. Ciò posto, in ordine alla questione concernente la definizione dei ricorsi giurisdizionali pendenti presso la Corte dei conti, che assommano a circa 225 mila, giova innanzitutto ricordare che trovasi presso la Camera un disegno di legge (atto n. 1427) che prevede, oltre alla ristrutturazione ed al potenziamento del citato organo, anche modifiche delle procedure previste per la definizione dei gravami.

Per altro, la stessa Commissione finanze e tesoro della Camera in sede di emissione di parere sullo schema del provvedimento predisposto in attuazione della legge di delega 23 settembre 1981, n. 533, ebbe a sottolineare che, per le norme con le quali si introducevano nuove disposizioni circa le sezioni giurisdizionali della

Corte dei conti, si ravvisava in qualche misura l'eccesso di delega. Va tuttavia rilevato che presso la Corte dei conti la quarta sezione speciale per i giudizi in materia di pensioni di guerra è regolarmente operante.

È tuttavia opportuno sottolineare che il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834 all'articolo 13 prevede la facoltà del ministro del tesoro di procedere, a richiesta degli interessati, alla revisione amministrativa dei provvedimenti di pensioni di guerra per i quali siano pendenti ricorsi giurisdizionali presso la Corte dei conti, mentre all'articolo 25 detta nuove norme circa lo stesso ricorso giurisdizionale. È, pertanto da presumersi una diminuzione, sia pure non determinante, del numero dei gravami.

Va, anche, sottolineato che sono in atto misure volte allo snellimento delle procedure circa la liquidazione delle pensioni, mediante il potenziamento del centro elettronico ed il rafforzamento della compagine del personale.

In merito poi alla circostanza che numerosi reduci della prima guerra mondiale sarebbero chiamati a visita presso la commissione medica in via Casilina, si rappresenta che, a norma delle disposizioni vigenti, pur essendo ormai scaduto, alla data del 1° febbraio 1981, il termine per produrre nuove istanze di pensione, gli invalidi possono inoltrare, a termine dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, numero 915 fino a tre domande per il riconoscimento dell'aggravamento delle infermità per le quali sia stata liquidata pensione o assegno o indennità una volta tanto o per le quali sia stato emesso decreto negativo per una ascrivibilità a categoria di pensione. La predetta disposizione prevede altresì la possibilità di inoltrare una quarta domanda, purché sia trascorso almeno un decennio dall'anno di presentazione dell'ultima domanda di revisione definita con provvedimento negativo. Della disposizione dell'articolo 24 citato si avvalgono tutti gli invalidi di guer-

ra ivi compresi i reduci della guerra 1915-1918.

È per altro da rilevare che gli accertamenti sanitari, a norma delle vigenti disposizioni, sono praticati dalle commissioni mediche periferiche che, inquadrare nella Direzione generale delle pensioni di guerra, hanno sede nelle più importanti città capoluogo di provincia, e che solo nell'ipotesi di non accettazione da parte degli invalidi del parere espresso da dette commissioni, o in altri limitati casi, è previsto che la commissione medica superiore, avente sede in via Casilina, 3 - Roma, proceda ad accertamenti sanitari diretti.

È, infine, da osservare che in taluni casi si rende necessario il parere della predetta commissione al fine di accertare se le infermità ora denunciate, a distanza di oltre 60 anni dalla cessazione della prima guerra mondiale, possano comunque essere ricollegate con quelle infermità che, sulla scorta della documentazione sanitaria e matricolare agli atti del fascicolo, risultano contratte nel citato conflitto 1915-1918.

Il Ministro del tesoro:
ANDREATTA.

BELLOCCHIO E BERNARDINI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quali iniziative urgenti intenda adottare per risolvere i problemi connessi alla sentenza n. 92 del 9 aprile 1981 della Corte costituzionale, e ciò anche al fine di riportare serenità e tranquillità nei cittadini che da anni attendono i provvedimenti di liquidazione e di riliquidazione delle pensioni. (4-14404)

RISPOSTA. — Va, innanzitutto, precisato che dalla sentenza in data 9 aprile 1981, n. 92, della Corte costituzionale, discendono problemi di carattere prevalentemente finanziario, in quanto gli istituti previdenziali interessati (Cassa pensioni dipendenti

enti locali, INADEL (Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali) e, marginalmente l'INPS, per il solo riguardo all'azienda di trasporto), a fronte delle erogazioni che sono tenuti comunque a corrispondere a titolo di attribuzione dei benefici combattentistici di cui alla legge n. 336, devono procedere, nei confronti degli enti di appartenenza del personale in questione, al recupero del valore capitale in questione, al recupero del valore capitale dei benefici attribuiti sul trattamento di pensione; recupero, però, che sembrerebbe pregiudicato per effetto della richiamata sentenza della Corte costituzionale. Gli enti di appartenenza del personale di che trattasi intanto, possono essere individuati come segue: comuni e province, aziende locali di trasporto, aziende municipalizzate che operano in regime di prezzi amministrati, altre aziende municipalizzate.

Per ciò che concerne i comuni e le province si ritiene che la citata sentenza non dovrebbe comunque dar luogo ad un loro rifiuto circa la corresponsione agli istituti di previdenza dei valori capitali dei benefici combattentistici liquidati sul trattamento di pensione del personale dipendente.

Infatti, anche se l'articolo 6 della legge n. 824 del 1971 non ha fornito alcuna indicazione sui mezzi di copertura degli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della legge n. 336 del 1970, è pur vero che la normativa che ha disciplinato la finanza locale prima e dopo il 1978 dovrebbe far ritenere superata la questione.

Invero, nel periodo antecedente il 1978 la normativa consentiva agli enti locali di contrarre mutui a copertura dei disavanzi economici, di modo che se gli oneri in questione fossero stati iscritti in bilancio avrebbero trovato apposita copertura. In proposito, si ritiene per altro di aggiungere che le rate di ammortamento dei suddetti mutui sono state assunte, ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito con modificazioni nella legge 27 febbraio 1978, n. 43, a completo carico del bilancio dello

Stato e, quindi, gli oneri suddetti avrebbero già trovato la loro copertura nell'intervento statale.

Per quanto riguarda gli anni 1978 e successivi, il pareggio dei bilanci comunali e provinciali è stato sempre assicurato da trasferimenti a carico del bilancio statale; trasferimenti nel cui ammontare, per espresse disposizioni di legge, ha trovato considerazione l'intera spesa di personale comunque a carico dei bilanci degli enti locali, ivi compresa pertanto anche quella in questione.

Un ulteriore intervento dello Stato si configurerebbe, quindi, come una duplicazione di finanziamento di una spesa che ha già trovato la sua copertura nei numerosi provvedimenti legislativi che si sono succeduti a far tempo dal 1978. Anche relativamente alle aziende locali di trasporto si ritiene che la citata sentenza non dovrebbe comunque dar luogo ad un loro rifiuto circa la corresponsione alla INPS dei valori capitali dei benefici combattentistici liquidati sul trattamento di pensione del personale dipendente.

Tale opinione trova la sua ragion d'essere nella considerazione che prima del 1978 le perdite di gestione delle aziende di trasporto confluivano nei bilanci dell'ente locale proprietario e, pertanto, trovavano finanziamento nell'ambito delle risorse finanziarie dell'ente proprietario o nell'ambito del mutuo che l'ente stesso assumeva per la copertura dell'eventuale disavanzo economico del proprio bilancio. Le eventuali perdite di gestione accertate al 31 dicembre 1977 che non fossero state ripianate dall'ente proprietario trovano comunque un ulteriore finanziamento nella disposizione di cui all'articolo 3 del predetto decreto-legge n. 946, che prevede il trasferimento a carico del bilancio statale dell'onere di ammortamento dei mutui assunti o ancora da assumere per la copertura delle suddette perdite. Sembra pertanto che l'intervento, indiretto o diretto, dello Stato operato con la richiamata normativa debba far ritenere sanata la questione della copertura degli oneri in esame.

Dal 1978 in poi, le perdite di gestione delle aziende locali di trasporto sono state finanziate attraverso il riconoscimento di una predeterminata percentuale d'incremento che la perdita di un anno poteva registrare rispetto a quella dell'anno precedente. Nella determinazione delle percentuali d'incremento riconosciute per ogni singolo anno si è tenuto conto delle varie componenti di spesa e di entrate e, quindi, tra le prime, anche degli oneri in parola.

Si ritiene che alle aziende siano stati assegnati i mezzi finanziari occorrenti per l'assunzione degli oneri conseguenti all'attribuzione dei benefici combattentistici al proprio personale.

Per le aziende municipalizzate che operano in regime di prezzi amministrati è da considerare che, essendo obbligatorio per tali aziende il pareggio di bilancio (articolo 10 legge n. 843 del 1978), la determinazione dei prezzi viene effettuata con riferimento all'esigenza di assicurare la copertura delle varie voci, ivi compresa quella in questione, in ordine alla quale, pertanto, non si ritiene debba essere ricercata una copertura *ad hoc*.

Circa infine le altre aziende municipalizzate, si considera che l'obbligatorietà del pareggio di bilancio (articolo 10, legge n. 834 del 1978) comporta conseguenzialmente la copertura degli oneri in parola. Se si considera poi che l'articolo 27 della legge n. 299 del 1980 dispone che gli avanzi di gestione di tali aziende devono essere utilizzati a fronte delle loro spese di gestione corrente, va rilevato che i riflessi che tale operazione comporta sui trasferimenti statali a pareggio dei bilanci comunali e provinciali sono tali che la questione sembrerebbe essere di per se stessa superata.

Infatti, dalla constatazione che gli eventuali utili dovrebbero essere portati, per il meccanismo suddetto, in detrazione dei trasferimenti statali necessari ad assicurare il pareggio di bilancio degli enti locali, discende che lo Stato indirettamente ha già finanziato ogni onere a carico delle aziende municipalizzate.

Il Tesoro si è dato naturalmente carico del problema e, nella considerazione che una questione così complessa e delicata può dar luogo a perplessità di vario ordine, non ha mancato di rappresentare alla Presidenza del Consiglio dei ministri l'opportunità di acquisire il parere del Consiglio di Stato e dell'avvocatura generale dello Stato sulla questione di che trattasi, al fine di non intraprendere azioni che possano dar luogo ad un eventuale contenzioso.

Va altresì fatto presente, che la Corte dei conti - sezione dei controlli - con deliberazione emessa nella adunanza del 28 gennaio 1982, n. 1222 ha affermato, in relazione alla ripetuta sentenza della Corte costituzionale n. 92, che: fino a quando non sarà emanata apposita legge di copertura, gli enti datori di lavoro non potendo per difetto di copertura far fronte agli oneri conseguenti, non sono legittimati ad attribuire i benefici combattentistici, cosicché le delibere concessive eventualmente adottate sono sotto tale profilo illegittime. Tale orientamento dell'organo di controllo ha accentuato l'urgenza di una soluzione legislativa che, nell'individuare i termini della assunzione da parte dello Stato degli oneri relativi ai benefici combattentistici, tenga conto in ogni caso di quanto già sostenuto dall'erario a tale titolo attraverso gli interventi finanziari effettuati a favore degli enti e gestioni interessate.

Il Ministro del tesoro: ANDREATTA.

BOCCHI, BALDASSARI E MANFREDINI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere - premesso che l'Azienda di Stato per i servizi telefonici per il quinquennio 1981-1985 è stata autorizzata con legge 14 maggio 1981, n. 220, alla attuazione dei collegamenti telefonici nei comuni di nuova attuazione, nelle frazioni di comuni, nei nuclei abitati e nei rifugi montani - quale è il piano dei lavori approvato con decreto

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 OTTOBRE 1982

del Ministro dettagliato per province e quale è lo stato attuale dei lavori iniziati in ottemperanza a detto piano. (4-12648)

RISPOSTA. — Solo da pochi mesi, con apposita variazione di bilancio sull'esercizio 1981, l'azienda di Stato per i servizi telefonici ha acquisito la disponibilità finanziaria per l'effettuazione delle opere previste dalla legge 14 maggio 1981, n. 220. Va, altresì, tenuto presente che la citata legge prescrive esplicitamente, all'articolo 2, la precedenza da assegnarsi - nella realizzazione degli impianti per i collegamenti telefonici - alle località per le quali era già stata presentata regolare domanda a norma della legge 28 marzo 1973, n. 86.

La predetta azienda, pertanto, ha provveduto alla messa a punto del primo lotto di lavori, comprendente le località che sono risultate aventi diritto ai sensi del-

la summenzionata nuova normativa e che ammontano a 415. Il piano stesso, che prevede la totale utilizzazione dell'attuale disponibilità finanziaria sull'apposito capitolo di bilancio, è stato sottoposto all'esame del Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione nonché del consiglio di amministrazione poste e telecomunicazioni, che, recentemente, hanno espresso parere favorevole. In linea di larga massima e salvo casi di impreviste difficoltà tecniche, si ritiene che i lavori per i collegamenti di cui trattasi saranno effettuati nel giro di pochi mesi.

Essi comporteranno una spesa di quattro miliardi di lire e verranno eseguiti nelle frazioni di cui all'elenco che segue, per il quale il relativo decreto ministeriale approvativo è in corso di perfezionamento.

COLLEGAMENTI TELEFONICI DELLE FRAZIONI

elenco nominativo delle frazioni da includere nel ventesimo lotto
Prima zona di concessione: (*)

<i>Frazione</i>	<i>Comune</i>	<i>Provincia</i>
Zoppello	Pozzolengo	Brescia
Bosco Benedette	Pozzolengo	Brescia
Fossa	Lonato	Brescia
Trivellino	Lonato	Brescia
Frati Magri	Sovegno	Brescia
Garletti	Calcinato	Brescia

(*) Ventesimo lotto tenuto conto di quelli già attuati e prima, in attuazione della legge n. 220 del 1981.

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 OTTOBRE 1982

Segue: Collegamenti telefonici delle frazioni

<i>Frazione</i>	<i>Comune</i>	<i>Provincia</i>
Monte	Pezzaze	Brescia
Avano	Pezzaze	Brescia
Etto	Pezzaze	Brescia
Nolvina	Nuvolera	Brescia
Rifugio Garibaldi	Edolo	Brescia
Rifugio Prudenzi	Saviore dell'Adamello	Brescia
Rifugio Tedeschi Grigna Set.	Pasturo	Como
Colombare	Moscuzzano	Cremona
Coazze	Moglia	Mantova
Sacca	Motteggiana	Mantova
Rifugio Cesare Ponti	Valmasino	Sondrio
Rifugio Berni	Valfurva	Sondrio
Elevaz	Prè Saint Odier	Aosta
Ovrano	Rocaverano	Asti
Rifugio Lorenzo Bozano	Valdieri	Cuneo
Bernardi	Ostana	Cuneo
Curine	Somano	Cuneo
Valpiana	Valdossola	Novara
Gerbidi	Fontaneto d'Agogna	Novara
Rifugio Cibrario	Usseglio	Torino
Rifugio Tazzetti	Usseglio	Torino
Bennale	Chiusa San Michele	Torino

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 OTTOBRE 1982

Segue: Collegamenti telefonici delle frazioni

<i>Frazione</i>	<i>Comune</i>	<i>Provincia</i>
Carella	Prataglione	Torino
Campambiardo	Caprie	Torino
Santa Elisabetta	Colleretto Castelnuovo	Torino
Ficine	Rorà	Torino
Raie	Pont Canavese	Torino
Ranche	Coassolo Torinese	Torino
Regione Carola	Piossasco	Torino
Torre Valgorrera	Poirino	Torino
Seghino	Mompantero	Torino
Ceresa	Ribordone	Torino
Benne di Saluggia	Saluggia	Vercelli
Casalio	Serretto d'Asti	Asti

Seconda zona di concessioni :

Muravalle	Ala	Trento
Buse dei Canonici	Volano	Trento
Monte San Giovanni	Arco	Trento
Patone	Isera	Trento
Bissina	Daone	Trento
Rifugio Alimonta	Ragoli	Trento
Rifugio Segantini	Pinzolo	Trento

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 OTTOBRE 1982

Segue: Collegamenti telefonici delle frazioni

<i>Frazione</i>	<i>Comune</i>	<i>Provincia</i>
Rifugio Valle Fumo	Daone	Trento
Rifugio ai Caduti dell'Adammello	Spiazzo	Trento
Rifugio Care Alto	Pelugo	Trento
Rifugio Città di Trento	Pinzolo	Trento
Rifugio Malga Zugna	Rovereto	Trento
Rifugio Malga Masi	Novaledo	Trento
Rifugio Miralago	Canal San Bovo	Trento
Rifugio Orso Bruno	Commezzadura	Trento
Cresta	San Martino in Passiria	Bolzano
Mataz (Montaccio)	San Martino in Passiria	Bolzano
Raminges	Vipiteno	Bolzano
Flanes	Vipiteno	Bolzano
Novale	Vipiteno	Bolzano
Rifugio Bergamo	Tires	Bolzano
Sepes Mischi	San Martino In Badia	Bolzano
Giogo	San Martino In Badia	Bolzano
Rifugio Locatelli	Moso in Passiria	Bolzano
Rifugio Pio Undicesimo	Curon Venosra	Bolzano
Rifugio Corsi	Tarvisio	Bolzano
Rifugio Città di Milano	Stelvio	Bolzano
Rifugio Giogo Lungo	Predoi	Bolzano

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 OTTOBRE 1982

Segue: Collegamenti telefonici delle frazioni

<i>Frazione</i>	<i>Comune</i>	<i>Provincia</i>
Rifugio Cavone	Tires	Bolzano
Rifugio Prati Kohl	Laives	Bolzano
Rifugio Roma	Campotures	Bolzano
Rifugio Remaure	Cibiana di Cadore	Belluno
Prada	Quero	Belluno
San Gottardo	Sospirolo	Belluno
Rifugio Carducci	Auronzo di Cadore	Belluno
Rifugio Semenza	Tambre di Alpago	Belluno
Rifugio Bruno Boz in Neva .	Cesio Maggiore	Belluno
Rifugio Caireido	Lozzo di Cadore	Belluno
Da Boaro	Mogliano Veneto	Treviso
Piccolo Conduimer	Mogliano Veneto	Treviso
Stamare	Segusino	Treviso
Muson	Castello di Godego	Treviso
Stradazza	Castelfranco Veneto	Treviso
Via Barichelia	Campodarsego	Padova
Via Pontarola	Campodarsego	Padova
Beclò	Anguillara Veneta	Padova
Sabbadina	Boara Pisani	Padova
Sabbioni	Boara Pisani	Padova
Rocca	Polesella	Rovigo
Gambaro	Piancara	Rovigo

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 OTTOBRE 1982

Segue: Collegamenti telefonici delle frazioni

<i>Frazione</i>	<i>Comune</i>	<i>Provincia</i>
Casalta	Noventa di Piave	Venezia
Trezze	Quarto d'Altino	Venezia
Eridania	San Michele al Tagliamento	Venezia
San Lorenzo	Soave	Verona
San Bernardino	Vigasio	Verona
Ori Biasia	Foza	Vicenza
Zocchi	Asiago	Vicenza
Mosele Gaiga	Asiago	Vicenza
Tamaroz	Ciusaforte	Udine
Pezzeit	Ciusaforte	Udine
Borgo Sandrigo	Villa Vicentina	Udine
Val Preone Chiampon	Preone	Udine
Fontanabona	Pagnacco	Udine
Iesizza	San Leonardo	Udine
Rifugio Marinelli	Paluzza	Udine

Terza zona di concessione:

Piagge Alte	Sassoferrato	Ancona
Campetto	Senigallia	Ancona
Borgo Tizi	Senigallia	Ancona
Grancetta	Senigallia	Ancona

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 OTTOBRE 1982

Segue: Collegamenti telefonici delle frazioni

<i>Frazione</i>	<i>Comune</i>	<i>Provincia</i>
Borgo Galuzzi	Senigallia	Ancona
Molino Aso	Montedinove	Ascoli Piceno
San Giacomo	Roccafluvione	Ascoli Piceno
Varano	Monsampietro Morico	Ascoli Piceno
Casette di Pianaccerro . . .	Ascoli Piceno	Ascoli Piceno
Monte di Gesù	Appignano del Tronto	Ascoli Piceno
Menocchia	Cupra Marittima	Ascoli Piceno
Piane Santi	Cupra Marittima	Ascoli Piceno
San Michele	Cupra Marittima	Ascoli Piceno
San Giuseppe	Cupra Marittima	Ascoli Piceno
San Silvestro	Cupra Marittima	Ascoli Piceno
Rifugio Forca di Presta . .	Arquata del Tronto	Ascoli Piceno
Casale	Camerino	Macerata
Colle Bianco	Monte Cavallo	Macerata
Campanante di Poro	Matelica	Macerata
San Cassiano	Fiuminata	Macerata
Quadreggiana	Fiuminata	Macerata
San Pietro	Recanati	Macerata
Valdice	Recanati	Macerata
Sant'Agostino	Recanati	Macerata
Musone	Recanati	Macerata
Fontenoce	Recanati	Macerata

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 OTTOBRE 1982

Segue: Collegamenti telefonici delle frazioni

<i>Frazione</i>	<i>Comune</i>	<i>Provincia</i>
Duomo	Recanati	Macerata
Monteolivo	Urbino	Pesaro e Urbino
Ca' Fabbruccio	Mercatino Conca	Pesaro e Urbino
Caimai	Serra Sant'Abbondio	Pesaro e Urbino
Paterno Ca' Vandi	Carpegna	Pesaro e Urbino
Ca' Tomei Ca' Bertello	Majolo	Pesaro e Urbino
Boscara	Majolo	Pesaro e Urbino
Maioletto	Majolo	Pesaro e Urbino
La Tagliata	Majolo	Pesaro e Urbino
Il Piano	Pietrarubbia	Pesaro e Urbino
Piagnano	Sassocorvaro	Pesaro e Urbino
Calciurro	Sassocorvaro	Pesaro e Urbino
La Pieve	Montefelcino	Pesaro e Urbino
Schieppe Angelica	Orciano di Pesaro	Pesaro e Urbino
Bevelle	Gubbio	Perugia
Caisabatini	Gubbio	Perugia
Montepicognola di Sotto	Gubbio	Perugia
Roncone di Sotto	Gubbio	Perugia
San Vittorino	Gubbio	Perugia
Valderchia	Gubbio	Perugia
Casanova Valpollina	Gubbio	Perugia
Mesola	Gubbio	Perugia

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 OTTOBRE 1982

Segue: Collegamenti telefonici delle frazioni

<i>Frazione</i>	<i>Comune</i>	<i>Provincia</i>
Ca' di Ghezzi	San Giustino	Perugia
Campagna Sant'Anna	Bettona	Perugia
Ponte Rio	Valtopina	Perugia
Trevine	Monte Santa Maria Tiberina	Perugia
Castiglioni	Nocera Umbra	Perugia
San Biagio	Pietralunga	Perugia
Colle Budino	Valtopina	Perugia
Palliccio	Amelia	Terni
Cerreta	Stroncone	Terni
San Liberatore	Stroncone	Terni
Stazione	Stroncone	Terni
Cimitelle	Stroncone	Terni
San Biagio	Bondeno	Ferrara
Tornano	Mercato Saraceno	Forlì
Paganico	Bagno di Romagna	Forlì
Giunzione	Montefiorino	Modena
Schiazzano	Pellegrino Parmense	Parma
Geminiani Fiassoni Romani	Varsi	Parma
Lubbia Sotto Lubbia Sopra	Varsi	Parma
Roncodesiderio	Compiano	Parma
Ca' Del Monte	Bobbio	Piacenza

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 OTTOBRE 1982

Segue: Collegamenti telefonici delle frazioni

<i>Frazione</i>	<i>Comune</i>	<i>Provincia</i>
Casella	Ferriere	Piacenza
Belnome	Ottone	Piacenza
Prato Barbieri	Bettola	Piacenza
Prugno	Casola Valsenio	Ravenna
Zappa	Conselice	Ravenna
Frale di Monzone	Toano	Reggio Emilia
Casone	Albinea	Reggio Emilia
Costa Alta	Baiso	Reggio Emilia
Ortole	Taranta Peligna	Chieti
Contrada Plico	Casacanditella	Chieti
Colle Crudele	San Martino sulla Mar- rucina	Chieti
Minco di Lici Vizzarri	Casoli	Chieti
Caprafico	Casoli	Chieti
Guarenna Vecchia Merosci	Casoli	Chieti
Piano Vigne Coste Martino	Casoli	Chieti
Colle Grotte Collelungo	Casoli	Chieti
Acquasanta	Vacri	Chieti
Forconi	Civitella Messer Rai- mondo	Chieti
Magrellino	San Martino sulla Mar- rucina	Chieti
Colle Mammine	Torrevecchia Teatina	Chieti
Contrada Bivio	San Buono	Chieti
Dogli	Pescosansonesco	Pescara

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 OTTOBRE 1982

Segue: Collegamenti telefonici delle frazioni

<i>Frazione</i>	<i>Comune</i>	<i>Provincia</i>
Astelina	Cellino Attanasio	Teramo
San Clemente	Cellino Attanasio	Teramo
Staiano	Cellino Attanasio	Teramo
Compra	Castelmauro	Campobasso
San Crescenzo	Colle d'Anchise	Campobasso
Sterparo Serraconi	Trivento	Campobasso
Colle Rustico	Cercepiccola	Campobasso
Feudi	Tufara	Campobasso
Coste	Tufara	Campobasso
Sant'Angelo	Tufara	Campobasso
Codacchio	Tufara	Campobasso
Sente	Poggio Sannita	Isernia
Campo La Fontana	Monteroduni	Isernia
Caprionero	Monteroduni	Isernia
Quarto Primo	Poggio Sannita	Isernia
Petrara	Cerro al Volturno	Isernia

Quarta zona di concessione:

San Bernardino Buscio . . .	Sestri Levante	Genova
Sant'Antonio	Ventimiglia	Imperia
San Lorenzo	Ventimiglia	Imperia

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 OTTOBRE 1982

Segue: Collegamenti telefonici delle frazioni

<i>Frazione</i>	<i>Comune</i>	<i>Provincia</i>
Vernei	Giusvalla	Savona
Case nuove di Paratino Alto .	Cecina	Livorno
Fertigliana	Aulla	Massa Carrara
Cavezzana d'Antena	Pontremoli	Massa Carrara
Cavezzana Gordana	Pontremoli	Massa Carrara
Ceretoli	Pontremoli	Massa Carrara
Dozzano	Pontremoli	Massa Carrara
Navola	Pontremoli	Massa Carrara
Prato del Prete	Pontremoli	Massa Carrara
Toplecca	Pontremoli	Massa Carrara
Careola	Pontremoli	Massa Carrara
Oppilo	Pontremoli	Massa Carrara
Teglia	Pontremoli	Massa Carrara
Gavignano	Poggibonsi	Siena
San Martino	Poggibonsi	Siena
Madonnella del Corso	Olevano Romano	Roma
Pozzuolo	Montelibretti	Roma
Colle rosso	Velletri	Roma
Case Renzi di Poggio Perugino	Rieti	Rieti
Fontana Cialeo	Ceprano	Frosinone
Scrima Alefana	Fontana Liri	Frosinone
Colle Pizzuto	Santopadre	Frosinone

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 OTTOBRE 1982

Segue: Collegamenti telefonici delle frazioni

<i>Frazione</i>	<i>Comune</i>	<i>Provincia</i>
Casalena	Santopadre	Frosinone
Decime	Santopadre	Frosinone
Pietraia	Santopadre	Frosinone
Tommelle	Santopadre	Frosinone
Vallemammoli	Santopadre	Frosinone
Colle Lo Zoppo	Arpino	Frosinone
Camposerianni	Lenola	Latina
Liverani	Lenola	Latina
Sassa	Sonnino	Latina
Passignano	Sonnino	Latina
Is Sabas	Santadi	Cagliari
Portixeddu	Fluminimaggiore	Cagliari
Lu Nuracu	Telti	Sassari
Andrieddu	Telti	Sassari
Aratena	Telti	Sassari
Monti Pino	Telti	Sassari
La Piana	Telti	Sassari
Campuledda	Telti	Sassari
Trudda	Loiri Porto San Paolo	Sassari
Azzanidò	Loiri Porto San Paolo	Sassari
La Sarra	Loiri Porto San Paolo	Sassari
Iscra	Illorai	Sassari

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 OTTOBRE 1982

Segue: Collegamenti telefonici delle frazioni

<i>Frazione</i>	<i>Comune</i>	<i>Provincia</i>
Molia	Illorai	Sassari
Monte Majore	Luras	Sassari
Canaili	Luras	Sassari
Marina di Magomadas	Magomadas	Nuoro

Quinta zona di concessione:

Gennaro Fortunato	Stigliano	Matera
Monte	Colombraro	Matera
Serre	Colombraro	Matera
Santuario di Fonti	Tricarico	Matera
Caramola	Rotondella	Matera
Margherita	Rotondella	Matera
Chicone	Avigliano	Potenza
Spinamara	Avigliano	Potenza
Cerreta	Baragiano	Potenza
Fontanile	Baragiano	Potenza
Isca del Gallo	Calvello	Potenza
Potentissima	Calvello	Potenza
Casone Perazze	Filiano	Potenza
Meccadinardo	Filiano	Potenza
San Basilio	Muro Lucano	Potenza

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 OTTOBRE 1982

Segue: Collegamenti telefonici delle frazioni

<i>Frazione</i>	<i>Comune</i>	<i>Provincia</i>
Maccaporto	Muro Lucano	Potenza
Tufo Frarrumito	Muro Lucano	Potenza
Vallone di Gaveta	Picerno	Potenza
Iacoia di Sotto	Lauria	Potenza
Bicocca	Melfi	Potenza
Cerasia	Castelluccio Inferiore	Potenza
Montagna	San Fele	Potenza
Radito	San Fele	Potenza
Toppo di Cillis	San Fele	Potenza
Casalini	Laurenzana	Potenza
Tora	Pignola	Potenza
Piancardillo	Pignola	Potenza
Pecci	Paterno	Potenza
Carpineto	Paterno	Potenza
Mortelletto	Nicotera	Catanzaro
Ruca	Mesoraca	Catanzaro
Crapuzzi	Decollatura	Catanzaro
Malipriezi	Decollatura	Catanzaro
Cavone Rosso	Decollatura	Catanzaro
Piro	Lamezia Terme	Catanzaro
Spineto	Lamezia Terme	Catanzaro
Piano Pere	Lamezia Terme	Catanzaro

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 OTTOBRE 1982

Segue: Collegamenti telefonici delle frazioni

<i>Frazione</i>	<i>Comune</i>	<i>Provincia</i>
Scilva Luperina	Cerchiara di Calabria	Cosenza
Damale	Cerchiara di Calabria	Cosenza
Malatri	Marano Principato	Cosenza
Ezzito	Alessandria del Carretto	Cosenza
San Nicola	Aprigliano	Cosenza
Baracchelle	Aprigliano	Cosenza
Bosco	Rovito	Cosenza
Tarife	Longobardi	Cosenza
Fiego	Cosenza	Cosenza
Agosto	Aprigliano	Cosenza
Santa Cericia	Cervicati	Cosenza
Pagliara	Trebisacce	Cosenza
Puzzoianni	Trebisacce	Cosenza
Mostarico	Trebisacce	Cosenza
San Giuseppe	Trebisacce	Cosenza
Rovitti	Trebisacce	Cosenza
Marzuca	Trebisacce	Cosenza
Fontana Sant'Andrea	Trebisacce	Cosenza
Campo di Fieno Ventolilla	Lattarico	Cosenza
Molarotta	Spezzano della Sila	Cosenza
Dragoni Superiore	Grotteria	Reggio Calabria
Bombaconi	Grotteria	Reggio Calabria

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 OTTOBRE 1982

Segue: Collegamenti telefonici delle frazioni

<i>Frazione</i>	<i>Comune</i>	<i>Provincia</i>
Maiodi	Filadelfia	Catanzaro
Tre Carlini	Filadelfia	Catanzaro
Boccalopane	Filadelfia	Catanzaro
Spadafora	Vibo Valentia	Catanzaro
Caccianova	Cassano Ionio	Cosenza
Gaudio	Santa Sofia d'Epiro	Cosenza
Cavallodoro	Santa Sofia d'Epiro	Cosenza
Serra di Zoto	Santa Sofia d'Epiro	Cosenza
Aurisana	Lago	Cosenza
Palomandro	Lago	Cosenza
Seminali	Lago	Cosenza
Granata	Santa Maria del Cedro	Cosenza
Destri	Santa Maria del Cedro	Cosenza
Menna Vence	Zumpano	Cosenza
Volpicchi	Castrolibero	Cosenza
Piana Destro	Cerchiara di Calabria	Cosenza
Santa Maria delle Armi	Cerchiara di Calabria	Cosenza
Viola Gagliardi	Cerchiara di Calabria	Cosenza
Valline	Cerchiara di Calabria	Cosenza
Piana Sinistro	Cerchiara di Calabria	Cosenza
Santa Venere	Cerchiara di Calabria	Cosenza
Sant'Ianni	Cerchiara di Calabria	Cosenza

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 OTTOBRE 1982

Segue: Collegamenti telefonici delle frazioni

<i>Frazione</i>	<i>Comune</i>	<i>Provincia</i>
Cavallaro Amendolea	Reggio Calabria	Reggio Calabria
Tracale Radena	Reggio Calabria	Reggio Calabria
San Bruno di Cerasi	Reggio Calabria	Reggio Calabria
Fontanelle	Reggio Calabria	Reggio Calabria
Olivarello	Reggio Calabria	Reggio Calabria
San Cono	Reggio Calabria	Reggio Calabria
Colavono	Reggio Calabria	Reggio Calabria
Cufò	Caulonia	Reggio Calabria
Pantano	Cardeto	Reggio Calabria
Valli	Melicucca	Reggio Calabria
Sarto	Motta San Giovanni	Reggio Calabria
Busale	Cinquefrondi	Reggio Calabria
Campomarzo	Monasterace	Reggio Calabria
Contrada San Pietro	Cittanova	Reggio Calabria
Contrada Fiumicello	Teora	Avellino
Contrada Malfetana	Sant'Angelo a Scala	Avellino
San Guglielmo	Sant'Angelo dei Lombardi	Avellino
Malvizza di Sotto	Montecalvo Irpino	Avellino
Brecece Petrarà	Montecalvo Irpino	Avellino
Taverna Parlante	Montecalvo Irpino	Avellino
Piano Taverna di Sotto	Ariano Irpino	Avellino

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 OTTOBRE 1982

Segue: Collegamenti telefonici delle frazioni

<i>Frazione</i>	<i>Comune</i>	<i>Provincia</i>
Santa Maria a Tuoro di Sotto	Ariano Irpino	Avellino
Guardie	Torrioni	Avellino
Cannavale	Melito Irpino	Avellino
Germani	Castelpagano	Benevento
Femerì	Castelvenere	Benevento
Fonte Roccione	Molinara	Benevento
Filette	Pietraroia	Benevento
Potete	Pietraroia	Benevento
Arbusti	Frasso Telesino	Benevento
Ponte Carboniera	Foiano Val Fortore	Benevento
Frassineta	Foiano Val Fortore	Benevento
San Giorgio	Durazzano	Benevento
Casanova	Durazzano	Benevento
San Fortunato	Casalduni	Benevento
Collemastarzo	Casalduni	Benevento
Le Vaglie	Ailano	Caserta
Confine	Presenzano	Caserta
Vallevona	Rocca d'Evandro	Caserta
Caselle	Gioia Sannitica	Caserta
Fontanelle	Gioia Sannitica	Caserta
Capole	Sant'Angelo d'Alife	Caserta
Croce	Sant'Angelo d'Alife	Caserta

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 OTTOBRE 1982

Segue: Collegamenti telefonici delle frazioni

<i>Frazione</i>	<i>Comune</i>	<i>Provincia</i>
Nocelle	Sant'Angelo d'Alife	Caserta
Turchia	Sant'Angelo d'Alife	Caserta
Carrare Ferrari Fontana . .	Palomonte	Salerno
Filetto	Palomonte	Salerno
Scorzo	Palomonte	Salerno
Falascone	Palomonte	Salerno
Marchesana	Gioia del Colle	Bari
Contrada Ceraso	Bitonto	Bari
Contrada Torre Quadra . .	Bitonto	Bari
Egnazia	Fasano	Brindisi
Ischia	Orsara di Puglia	Foggia
Cervellino	Orsara di Puglia	Foggia
Mercaldi Nuovo	San Marco in Lamis	Foggia
Torre Specchia	Melendugno	Lecce
Contrada Flascio	Randazzo	Catania
Fiumetto Salato	Nicosia	Enna
Manche	Enna	Enna
Manzuolo	Capizzi	Messina
Castello	Castell'Umberto	Messina
Surra Santa Marina	Castell'Umberto	Messina
Contura	Castell'Umberto	Messina
Contrada Rossa	Chiaromonte Gulfi	Ragusa

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 OTTOBRE 1982

Segue: Collegamenti telefonici delle frazioni

<i>Frazione</i>	<i>Comune</i>	<i>Provincia</i>
Lincino-Bommacchia	Scicli	Ragusa
Palazzola	Scicli	Ragusa
Gaddimeli Seconda	Ragusa	Ragusa
Cilone	Ragusa	Ragusa
Fargione	Ragusa	Ragusa
Menta	Ragusa	Ragusa

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: GASPARI.

BOFFARDI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere quali ragioni sussistono e perdurano, nella gestione gioco del lotto, in base alle quali l'amministrazione — specie a Genova — emette i mandati di pagamento delle vincite con notevole ritardo. L'opinione pubblica continua a chiedersi perché per un milione vinto al lotto si deve aspettare oltre sei mesi, quando il Totocalcio riesce a pagare un miliardo in poche settimane.

L'interrogante chiede di sapere:

1) quali provvedimenti il Ministro ritiene di predisporre;

2) perché agli uffici finanziari genovesi, cronicamente sotto organico e con un già pesante lavoro da svolgere, non viene assegnato altro personale;

3) perché molte ricevitorie della città risultano chiuse, si dice, per mancanza di personale. (4-13352)

RISPOSTA. — Negli ultimi tempi vi sono stati dei ritardi nel pagamento delle

vincite, dovuti principalmente all'eccezionale quantità di vincite stesse realizzate nel secondo semestre del 1981 a seguito della sortita dei numeri in forte ritardo. Ciò ha determinato difficoltà di funzionamento del servizio di liquidazione, espletato dalle ragionerie provinciali di Stato, per cui questa Amministrazione è intervenuta presso il Ministero del tesoro, ragioneria generale dello Stato, richiedendo di potenziare il personale delle ragionerie maggiormente interessate al fenomeno, fra cui quella di Genova. Si aggiunge ancora che la chiusura di alcune ricevitorie si è resa necessaria a causa della dichiarata inagibilità dei locali, per carenze igienico-sanitarie.

Tutto ciò premesso, occorre precisare che i problemi del gioco del lotto devono ora ritenersi positivamente risolti con la applicazione delle norme sul nuovo ordinamento del gioco, approvate con la legge 2 agosto 1982, n. 528. Infatti la nuova normativa è indirizzata a criteri di gestione automatizzata, alla capillare diffusione

dei punti di raccolta delle giocate, ad una più snella procedura per il pagamento delle vincite, nonché alla sistemazione giuridico-economica del personale interessato.

Il Ministro delle finanze: FORMICA.

BOFFARDI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se risponde al vero la notizia che il consiglio di amministrazione dell'INPS - nei programmi di decentramento territoriali dei servizi da realizzare nel corso del triennio 1982-1984 - abbia recepito la decisione assunta dal comitato provinciale INPS di Genova di istituire una nuova sede a Sestri Levante.

La ventilata ipotesi di adozione di tale provvedimento ha suscitato vivaci proteste da parte delle Comunità montane Fontanabuona, Valli Aveto, Graveglia, Sturla e Borzonasca e di ben 15 amministrazioni comunali in particolare di quelle ubicate nell'entroterra montano in quanto la possibile decisione non appare né funzionale, né motivata.

Mentre appare necessaria l'apertura di una sede decentrata nel Levante da ubicarsi sia a Chiavari sia a Lavagna dove risultano essere disponibili locali idonei ed adeguati, sarebbero gravemente danneggiati i cittadini dei comuni della Fontanabuona in quanto per raggiungere Sestri Levante dovrebbero sopportare i disagi di un lungo viaggio comportante l'utilizzo di più servizi pubblici e per la durata di diverse ore.

L'interrogante chiede di conoscere se il provvedimento assunto sia vero e definitivo; se il Ministro ritiene di adottare un provvedimento alternativo istitutivo di sede decentrata a Chiavari o Lavagna, tenendo presente le esigenze delle popolazioni in particolare di quelle dell'entroterra che essendo le più disagiate e costituendo oltre i 2/3 del comprensorio non devono pagare un elevato prezzo sociale per usufruire di un utile quanto necessario servizio pubblico. (4-13767)

RISPOSTA. — Il consiglio di amministrazione dell'INPS, con deliberazione del giugno 1982, ha stabilito di istituire la sede autonoma di produzione di Genova-Levante. Circa la localizzazione di tale sede, essa è stata prevista nel comune di Sestri Levante, considerato che nel comune di Chiavari, anche se più baricentrico del primo, non sussistono, al momento, possibilità di idonee soluzioni al problema logistico.

L'offerta formulata per un immobile già completato è risultata eccessivamente onerosa, e la costruzione della sede su un'area edificabile offerta all'istituto presenta tempi di realizzazione piuttosto lunghi. A fronte di tale situazione, è considerata l'urgenza di pervenire al decentramento funzionale e territoriale della sede di Genova, l'unica soluzione attualmente praticabile per far fronte alle esigenze logistiche della sede autonoma in questione è stata quella della locazione di un immobile nel comune di Sestri Levante.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: DI GIESI.

CARLOTTO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere - premesso che nella gestione del lotto possono essere approntate senza alcuna spesa alcune modeste innovazioni che contribuirebbero efficacemente a incrementare il gettito di tale settore - se ravvisi l'opportunità di intervenire per l'adozione dei seguenti provvedimenti:

a) elevazione del limite del pagamento delle vincite a lire 500.000 per le ricevitorie: ciò eviterebbe maggior lavoro alle Intendenze di finanza e alla Banca d'Italia e indurrebbe i giocatori a investire immediatamente parte delle vincite in nuove giocate;

b) elevazione dell'orario di apertura al pubblico: molti giocatori sono impegnati nell'orario di lavoro e desiderano affluire ai banchi di lotto dopo tale orario;

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 OTTOBRE 1982

c) maggiore dotazione di bollettari alle ricevitorie: attualmente senza alcuna giustificazione plausibile i bollettari vengono... razionati tanto che spesso sono insufficienti per consentire le giocate;

d) miglioramento del trattamento economico al personale addetto ai banchi di lotto: ciò appare necessario per incentivare gli introiti parendo opportuno elevare i compensi per la cancelleria e per le consegne dei pieghi alle Intendenze;

e) introduzione di macchine automatiche bollatrici elettroniche: ciò servirà a sveltire il lavoro e ad evitare qualsiasi contestazione. (4-10068)

RISPOSTA. — Le questioni prospettate dall'interrogante hanno trovato soluzione con il nuovo ordinamento del gioco del lotto, approvato con la legge 2 agosto 1982, n. 528. Infatti, le nuove disposizioni hanno congruamente elevato il limite del pagamento delle vincite da parte dei ricevitori; prevedono la fornitura dei bollettari in relazione al presunto consumo, nonché l'introduzione di sistemi automatizzati per la gestione del gioco. Il provvedimento legislativo prevede altresì una serie di misure in favore del personale del lotto, che sarà inquadrato nei ruoli di questa Amministrazione.

Il Ministro delle finanze: FORMICA.

CARLOTTO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere - premesso che l'interrogante ha effettuato vari interventi tendenti a sbloccare la situazione relativa al grave ritardo, spesso di decenni, con cui vengono definite le pratiche di pensione di guerra, con scarso risultato; pur rendendosi conto delle difficoltà obiettive, mentre torna a sollecitare interventi radicali tendenti a risolvere definitivamente il problema e consentire una risposta alle istanze da tempo presentate - la situazione della pratica di reversibilità relativa al signor Bertolusso Giacomo, fu Giuseppe e fu Mollo

Margherita, nato a Sommariva Perno (Cuneo) il 6 ottobre 1923 ed ivi residente in frazione San Giuseppe 12 - posizione n. 5824 - e giacente presso la Direzione generale pensioni di guerra. (4-12749)

RISPOSTA. — La domanda con la quale il signor Giacomo Bertolusso ha chiesto, in data 29 maggio 1981, di conseguire pensione indiretta di guerra in qualità di collaterale maggiorenne inabile dell'ex militare Giuseppe, è stata trattata e definita dalla direzione provinciale del Tesoro di Cuneo, presso cui era in carico la partita di pensione iscrizione n. 54566262 intestata alla defunta madre, signora Margherita Mollo. Detta direzione provinciale, opportunamente interessata, ha comunicato che la surriferita istanza è stata respinta con decreto direttoriale dell'8 marzo 1982, n. 15272. Il cennato provvedimento è stato adottato in applicazione del disposto di cui all'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, essendo accertato che il signor Giacomo Bertolusso è in possesso di un reddito complessivo netto annuo - determinato ai sensi dell'articolo 88-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 - di importo superiore a quello previsto dalla legge per potersi far luogo alla concessione del suddetto beneficio pensionistico. Sempre da notizie assunte presso la suddetta direzione provinciale, è risultato, inoltre, che il provvedimento di diniego in questione è stato notificato all'interessato il 18 marzo 1982, per il tramite del comune di Sommariva Perno (Cuneo).

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: PISANU.

CASALINO. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e per i beni culturali e ambientali.* — Per sapere se siano a conoscenza dei ricorrenti incendi verificatisi nel parco naturale Le Cesine (Lecce), oasi di protezione e di rifugio per la selvaggina stanziale e migratoria, e quali iniziative

intendano assumere per evitare che altri incendi abbiano a verificarsi e quindi per salvaguardare, fra l'altro, la ricca flora acclimatata grazie all'appassionato impegno degli esperti e la sopravvivenza dei trecentomila pini. (4-14910)

RISPOSTA. — La riserva naturale e zona umida internazionale Le Cesine in Agro di Vernole (Lecce), dell'estensione di ettari 349, istituita con decreto ministeriale del 13 agosto 1980, è effettivamente interessata da ricorrenti incendi boschivi, molti dei quali, si ritiene, di natura dolosa. Nell'anno 1982, a tutto il mese di agosto, si sono verificati cinque incendi. Nei mesi cruciali, per far fronte a tale situazione, in attuazione del piano operativo antincendi predisposto dalla prefettura di Lecce, operano nella zona oltre al personale già addetto alla sorveglianza ordinaria per tutto l'anno, altri due operai di ruolo dell'amministrazione forestale e 12 giovani del progetto forestazione della legge n. 285, del comune di Vernole. Sempre per il periodo estivo, di maggiore pericolosità, presso l'ispettorato delle foreste di Lecce, distante appena 15 chilometri dal complesso boscato, è in funzione un gruppo di pronto intervento costituito da una autobotte più una campagnola munito di apparato di spegnimento, e relativo personale. Tale organizzazione si è rivelata utile e sufficiente nella grande maggioranza dei casi. In caso di grossi incendi, anche per tale area è previsto lo intervento dei mezzi aerei del centro operativo aereo unificato, coadiuvati anche dal personale ed elicotteri del corpo forestale dello Stato.

Interventi migliorativi della rete viaria di servizio e manutentori di natura preventiva sulla vegetazione sono stati programmati e saranno realizzati appena si renderanno disponibili nuovi fondi sui rispettivi capitoli di bilancio dell'autorità di gestione. Si sta comunque facendo tutto il possibile per salvaguardare questo patrimonio naturale di indubbio valore nazionale ed internazionale.

L'amministrazione forestale, come è noto, ha molto intensificato i propri sfor-

zi sia nel campo della propaganda antincendi, sia in quello della protezione della natura, avvalendosi anche di moderne tecniche di divulgazione a mezzo radio, televisione, stampa. Ma occorre dire, come fatto ormai certamente acquisito nell'ambito della problematica del settore, che ogni sforzo potrebbe risultare vano se non si potrà contare soprattutto sulla crescita di una più consapevole coscienza ecologica da parte dei turisti e residenti che percorrono dette aree, fruendone in vario modo. Nessuna segnalazione, nessun controllo a monte o repressivo, nessuno sforzo potrà riuscire vincente, senza le basilari premesse di un comportamento rigorosamente corretto dell'utenza verso i valori naturalistici dell'area protettiva e senza una sentita collaborazione dei cittadini con il personale addetto alla tutela della medesima.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: **BARTOLOMEI.**

CASALINO. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e per i beni culturali e ambientali.* — Per sapere, se siano a conoscenza dei pericoli reali esistenti per la sopravvivenza dell'antico albero di Tricase (Lecce) esistente da otto secoli, denominato la « quercia dei cento cavalieri », che sta per cedere alla civiltà dell'automobile e dell'inquinamento e rappresenta un segno vivo del passato, rischiando di rimanere tra le memorie d'altri tempi.

Si tratta della storica Vallonea salentina che il dottor Raffaele Congedo, ispettore in pensione del Corpo forestale, ha descritto ampiamente in una sua pubblicazione nel 1974 « per invocare l'aiuto per la sopravvivenza di una specie vegetale rifugiata negli anfratti rocciosi dell'estremo Salento » la cui sopravvivenza potrebbe interessare anche la Comunità economica europea e il dottor De Koning venuto in questi giorni per visitare la Puglia.

Per conoscere quali urgenti provvedimenti intendano prendere affinché sia sal-

vata e garantita la sopravvivenza della « quercia dei cento cavalieri » di Tricase e anche per la riproduzione in appositi vivai e la messa a dimora delle piantine della quercia vallonea per garantirne sopravvivenza e sviluppo. (4-14911)

RISPOSTA. — In base agli accertamenti sopralluogo effettuati da funzionari tecnici dell'amministrazione forestale non risulta che le specie arboree citate dall'interrogante (quercia vallonea e quercia dei cento cavalieri) siano soggette ad un effettivo deperimento dovuto ad inquinamento da gas combustibili, considerato anche il fatto che in agro di Tricase (Lecce) non esistono industrie ed il traffico automobilistico è limitato, ed inoltre la località citata non è stata ancora investita da un cospicuo flusso turistico di massa. È da ritenere che l'interrogante abbia preso spunto forse da un articolo apparso alcuni mesi addietro su *Le cronache di Lecce* del quotidiano *La Gazzetta del Mezzogiorno*. In detto articolo l'autore affermava che la quercia dei cento cavalieri stava per soccombere alla civiltà dell'automobile e dell'inquinamento.

Il Ministero è del parere, confortato da costatazioni tecniche di fatto, che le affermazioni contenute nell'articolo siano generiche e poco attendibili. L'autore del medesimo, infatti, a supporto delle sue tesi documentava la deperienza delle specie quercine suddette mostrando due immagini, una di un individuo arboreo in abito invernale ed una di un individuo in abito estivo. Trattandosi di una specie quercina notoriamente a foglia caduca, il fatto rientra nella normalità. Che tuttavia la specie sia in regresso è indubbio, ma le ragioni ecologiche di tale fenomeno sono probabilmente molto complesse e riposte e meriterebbero un'accurata ricerca su basi scientifiche.

Non risulta che esista alcuna particolare normativa né da parte dello Stato, né da parte delle autorità regionali per la tutela specifica di questa specie, ad eccezione di quanto previsto dalla normativa sul vincolo idrogeologico e sul vincolo

paesaggistico. Sarebbe senz'altro auspicabile che la regione Puglia prendesse una iniziativa legislativa in tal senso, come hanno già fatto altre Regioni e in particolare la regione Basilicata con la propria legge del 22 maggio 1980, n. 42. Ai sensi dell'articolo 1 di detta legge, la Regione, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 5, secondo comma, dello statuto regionale e del quarto capoverso dell'articolo 10 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, tutela le espressioni tipiche della flora regionale, sia nei riguardi delle singole specie sia dei consorzi vegetali. In particolare promuove azioni volte ad impedire la totale estinzione o il depauperamento di specie rare, di singoli esemplari di notevole interesse scientifico ecologico e monumentale. Ai sensi dell'articolo 7 della medesima legge, la Regione protegge le alberature ed i singoli alberi di particolare interesse naturalistico e paesaggistico. Altre Regioni si sono già lodevolmente interessate a questo problema, come ad esempio la regione Marche, che ha provveduto a redigere un inventario degli alberi di interesse storico e monumentale.

Questo Ministero, Direzione generale dell'economia montana e delle foreste, ha deciso di effettuare un censimento degli alberi più grandi e significativi ai fini di studio e ricerca per suggerire, nelle sedi opportune, i provvedimenti di tutela più adeguati. Le disposizioni per procedere al censimento sono contenute nella circolare del 29 luglio 1982, n. 6, a diramazione generale, inviata a tutti gli assessorati agricoltura, foreste e ambiente delle regioni a statuto ordinario.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: BARTOLOMEI.

CASALINO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere lo stato attuale della pratica di pensione di guerra della signora Di Campi Malietta nata a Guagnano (Lecce) il 17 dicembre 1924. Posizione della pratica n. 471470/G. (4-15176)

RISPOSTA. — Con determinazione direttoriale del 29 luglio 1982, n. 1323992, alla signora Malietta Di Campi è stata concessa, in qualità di collaterale maggiorenne inabile dell'ex militare Giovanni, pensione indiretta di guerra a decorrere dal 1° aprile 1976, primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda. In aggiunta al cennato beneficio, alla predetta è stato inoltre concesso l'assegno di previdenza di cui all'articolo 66 della legge 18 marzo 1968, n. 313, e successive modificazioni. La surriferita determinazione direttoriale trovasi, attualmente, all'esame del comitato di liquidazione delle pensioni di guerra per la prescritta approvazione, così come disposto dall'articolo 101, comma quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.

Si assicura l'interrogante che appena detto consesso, opportunamente sollecitato, avrà approvato il provvedimento in questione, il provvedimento medesimo verrà trasmesso, con il relativo ruolo di iscrizione, alla competente direzione provinciale del Tesoro di Lecce, per la corresponsione degli assegni spettanti alla signora Di Campi. L'interessata, comunque, sarà tempestivamente informata, da parte di questa Amministrazione, sul seguito della pratica.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: PISANU.

CASALINO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere lo stato attuale della pratica di pensione di guerra dell'ex militare Prete Giorgio nato il 5 marzo 1919 a Parabita (Lecce) e sottoposto a visita dalla commissione medica per le pensioni di guerra di Taranto il 28 aprile 1980. Posizione della pratica n. 9098983/D. (4-15177)

RISPOSTA. — La pratica di pensione di guerra n. 9098983/D, concernente il signor Giorgio Prete, risulta definita in relazione agli accertamenti sanitari cui accenna lo interrogante. Infatti, con determinazione di-

rettoriale del 9 ottobre 1980, n. 2665247/Z, al predetto è stato negato diritto a trattamenti pensionistico per assenza delle allegate affezioni malarica, bronchiale e pleurica. Con lo stesso provvedimento, inoltre, non sono state ammesse a pensione le infermità: spondiloartrosi osteofitosa ed ipertensione arteriosa, perché non dipendenti né aggravate da causa di servizio di guerra. La suindicata determinazione direttoriale, approvata dal comitato di liquidazione delle pensioni di guerra nella adunanza collegiale del 17 novembre 1980, è stata trasmessa, il 28 novembre 1980, al comune di Parabita (Lecce) per la notifica alla parte interessata. Dopo tale data, non risulta che il signor Prete abbia presentato una qualsiasi altra richiesta; non risulta neppure che il medesimo abbia impugnato la surriferita determinazione direttoriale e pertanto, allo stato attuale degli atti, nessun nuovo provvedimento può essere adottato, nei riguardi del predetto, da parte di questa Amministrazione.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: PISANU.

CONCHIGLIA CALASSO CRISTINA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

1) la legge 12 agosto 1962, n. 1338, all'articolo 2, secondo comma, lettera a), assicura i trattamenti minimi a coloro che percepiscono più pensioni, qualora, per effetto del cumulo, il pensionato fruisca di un trattamento complessivo superiore al minimo garantito;

2) la legge 30 aprile 1969, n. 153, e precisamente l'articolo 23, garantisce il trattamento minimo al titolare di pensione diretta a carico dell'assicurazione obbligatoria che fosse anche beneficiario di pensione di reversibilità;

3) con la sentenza della Corte costituzionale del 17 luglio 1974 n. 230 è stato riconosciuto il trattamento minimo ai titolari di pensione diretta nell'assicurazione

obbligatoria dell'INPS che percepissero anche pensione di reversibilità a carico di fondi o gestioni speciali o dello Stato;

4) uguale trattamento viene riconosciuto anche a coloro che risultano titolari di pensione diretta per invalidità a carico dell'INPS, pur essendo titolari di pensione a carico dello Stato, giusto sentenza della Corte costituzionale del 29 dicembre 1976 n. 263 -

se è a conoscenza che vi sono in Italia vedove che, percependo la sola pensione di reversibilità, non hanno assicurato neanche il minimo garantito.

Si dà il caso, per esempio, della signora Patruno Marinaci Anna, nata a Spinazzola e residente a Copertino (Lecce), alla quale, in seguito alla morte del marito Marinaci Salvatore, ex netturbino presso quel comune, non avendo raggiunto il minimo di assicurazione per acquisire il diritto a pensione, è stato liquidato un assegno vitalizio da parte dell'INADEL per l'importo mensile di lire 23.055 (certificato d'iscrizione n. 29054) e una pensione So a carico dell'INPS n. 70000356 per l'importo mensile di lire 12.055 più lire 19.760 per assegni familiari per due figli minori a carico (per una assicurazione precedentemente costituita dal defunto marito quale bracciante agricolo), percependo così complessivamente la somma di lire 54.870 mensili compresi gli assegni familiari.

Non si comprende perché non sia stata applicata a favore della Patruno la legge n. 322 del 2 aprile 1958 e successive modificazioni (articolo 52 legge 30 aprile 1969, n. 153).

Neppure la legge 7 febbraio 1979, n. 29 è stata sufficiente a sanare siffatta situazione giacché la circolare interpretativa emanata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale nega il diritto di chiedere la ricongiunzione dell'assicurazione a coloro che già godono di trattamento pensionistico.

Per sapere se non ritenga che simili situazioni rappresentino delle vere e proprie ingiustizie, considerato che la signora Patruno, oltre ad essere disoccupata è an-

che sofferente per cui vive nella più squalida miseria assieme ai suoi due figli.

Se non ritenga infine di dovere intervenire perché sia sanata tale ingiustizia dando la possibilità alla interessata di poter ricongiungere le due posizioni assicurative e godere così, come tutti gli altri pensionati, del minimo garantito. (4-01990)

RISPOSTA. — Per la migliore comprensione degli aspetti giuridici interessati dalla pratica di pensione della signora Anna Patruno vedova Marinaci, occorre riassumere i criteri di calcolo seguiti per determinare il trattamento spettante. La signora Anna Patruno vedova Marinaci presentò, il 28 luglio 1973, domanda di pensione alla sede provinciale dell'INPS di Lecce, a seguito del decesso del coniuge, signor Salvatore Marinaci, avvenuto il 14 febbraio 1973; a tale data, per altro, il defunto poteva far valere una contribuzione complessiva (derivante da iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli dal 1957 al 1967, con la qualifica di occasionale, per un totale di 724 contributi settimanali) insufficiente - per carenza sia del requisito dei 52 contributi settimanali nell'ultimo quinquennio, sia dei 780 contributi - a far maturare il diritto a pensione autonoma indiretta in favore dei superstiti.

Stante la titolarità, da parte dei superstiti stessi - vedova e figli minori - di un assegno vitalizio indiretto erogato dall'INADEL (Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali), la sede dell'INPS poté liquidare, in loro favore, una pensione supplementare, la cui misura doveva essere e fu determinata a norma dell'articolo 4 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, sostituito dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488. Un ulteriore accertamento riguarda l'applicabilità al caso segnalato dallo articolo 52 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la costituzione della posizione assicurativa nella assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, nel caso di cessazione del rapporto di lavoro senza diritto a pen-

sione. Al riguardo, si precisa che il Ministero del tesoro per il servizio prestato dal signor Salvatore Marinaci dal 1° giugno al 9 ottobre 1966 e dal 1° febbraio 1967 al 14 febbraio 1973, data del decesso, ha conferito alla vedova signora Patruno l'indennità per una volta sola di lire 913.935, senza l'applicazione della legge 2 aprile 1958, n. 322, in quanto l'interessata è risultata in godimento dell'assegno vitalizio da parte dell'INADEL. Per tale importo è stato emesso apposito mandato in favore della signora Patruno.

L'operato degli istituti di previdenza nel caso in esame è risultato conforme al disposto dell'articolo 37 della legge 22 novembre 1962, n. 1646, che, nello stabilire espressamente l'equiparazione dell'assegno vitalizio alla pensione, ha determinato l'alternatività tra tale assegno e la applicazione della legge n. 322 del 1958 con conseguente trattamento di pensione INPS. Per ritornare al procedimento seguito dall'INPS va detto che per le pensioni supplementari la vigente normativa non prevede la possibilità di integrazione al trattamento minimo; per quanto riguarda l'integrazione al minimo, la stessa è autonomamente disciplinata dall'articolo 2 della legge n. 1338 del 1962, il quale, ricorrendo i prescritti requisiti, riconosce il trattamento minimo in identica misura, sia per le pensioni dirette che per quelle ai superstiti. Ma, come si è avanti detto, non si è potuto dare luogo all'applicazione dell'articolo 2, bensì dell'articolo 4 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, perché non ricorrevano i presupposti per il diritto a pensione, aggiungendo che tale caso non può trovare nemmeno riscontro nella nota sentenza n. 34 del 1981 della Corte costituzionale, che si applica ad altre fattispecie, così come anche chiarito dal consiglio di amministrazione dell'INPS con apposita delibera del 30 ottobre 1981. Pertanto, sulla base della vigente normativa, alla signora Patruno, titolare di una pensione supplementare, non spetta la integrazione al trattamento minimo.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: DI GIESI.

CONCHIGLIA CALASSO, D'ALEMA, SICOLO, GRADUATA E DE SIMONE. — *Al Ministro dl tesoro.* — Per sapere se è a conoscenza del diffuso malcontento esistente tra i lavoratori interessati per la decisione presa dalla Cassa di previdenza dei dipendenti degli enti locali di sospendere l'erogazione dei benefici combattentistici nel trattamento di pensione, previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336 per i lavoratori che hanno lasciato il servizio.

Per sapere se non ritenga illegittima la decisione della CPDEL di bloccare le operazioni di liquidazione del trattamento di quiescenza con i benefici acquisiti dai lavoratori in virtù dell'articolo 4 della legge n. 336 del 1970.

Infatti, la sentenza della Corte costituzionale n. 92 dell'aprile 1981, confermata dalla Sezione di controllo della Corte dei conti con decisione del 28 gennaio 1982, riguarda l'illegittimità costituzionale dell'articolo 6 della legge 9 ottobre 1971, n. 824, nella parte in cui non indica con quali mezzi i comuni, le aziende municipalizzate e relativi consorzi faranno fronte agli oneri finanziari posti a loro carico, e non già i benefici combattentistici previsti dalla legge n. 336.

Per sapere quali iniziative il Ministro intenda assumere per rimuovere l'inusitato comportamento della Cassa di previdenza dei dipendenti degli enti locali, e per assicurare il rispetto della legge nei confronti di lavoratori che legittimamente hanno acquisito il diritto ai benefici in questione non inficiato dalla pronuncia di incostituzionalità. (4-14512)

RISPOSTA. — Dalla sentenza in data 9 aprile 1981, n. 92, della Corte costituzionale, discendono problemi di carattere prevalentemente finanziario, in quanto gli istituti previdenziali interessati (Cassa pensioni dipendenti enti locali, INADEL - Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali - e, marginalmente l'INPS per il solo riguardo all'azienda di trasporto), a fronte delle erogazioni che sono tenuti comunque a corrispondere a titolo di attribuzione dei benefici combattentistici di

cui alla legge n. 336, devono procedere, nei confronti degli enti di appartenenza del personale in questione, al recupero del valore capitale dei benefici attribuiti sul trattamento di pensione; recupero, però, che sembrerebbe pregiudicato per effetto della richiamata sentenza della Corte costituzionale. Gli enti di appartenenza del personale di che trattasi possono, intanto, essere individuati come segue: comuni e province, aziende locali di trasporto, aziende municipalizzate che operano in regime di prezzi amministrati, altre aziende municipalizzate.

Per ciò che concerne i comuni e le province si ritiene che la citata sentenza non dovrebbe comunque dar luogo ad un loro rifiuto circa la corresponsione agli istituti di previdenza dei valori capitali dei benefici combattentistici liquidati sul trattamento di pensione del personale dipendente.

Infatti, anche se l'articolo 6 della legge n. 824 del 1971 non ha fornito alcuna indicazione sui mezzi di copertura degli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della legge n. 336 del 1970, è pur vero che la normativa che ha disciplinato la finanza locale prima e dopo il 1978 dovrebbe far ritenere superata la questione. Invero, nel periodo antecedente il 1978 la normativa consentiva agli enti locali di contrarre mutui a copertura dei disavanzi economici, di modo che se gli oneri in questione fossero stati iscritti in bilancio avrebbero trovato apposita copertura. In proposito, si ritiene per altro di aggiungere che la rata di ammortamento dei suddetti mutui sono state assunte, ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito con modificazioni nella legge 27 febbraio 1978, n. 43, a completo carico del bilancio dello Stato e, quindi, gli oneri suddetti avrebbero già trovato la loro copertura nell'intervento statale.

Per quanto riguarda gli anni 1978 e successivi, il pareggio dei bilanci comunali e provinciali è stato sempre assicurato da trasferimenti a carico del bilancio statale; trasferimenti nel cui ammontare per espresse disposizioni di legge,

ha trovato considerazione l'intera spesa di personale comunque a carico dei bilanci degli enti locali, ivi compresa pertanto anche quella in questione. Un ulteriore intervento dello Stato si configurerebbe, quindi, come una duplicazione di finanziamento di una spesa che ha già trovato la sua copertura nei numerosi provvedimenti legislativi che si sono succeduti a far tempo dal 1978.

Anche relativamente alle aziende locali di trasporto si ritiene che la citata sentenza non dovrebbe comunque dar luogo ad un loro rifiuto circa la corresponsione all'INPS dei valori capitali dei benefici combattentistici liquidati sul trattamento di pensione del personale dipendente. Tale opinione trova la sua ragion d'essere nella considerazione che prima del 1978 le perdite di gestione delle aziende di trasporto confluivano nei bilanci dell'ente locale proprietario e, pertanto, trovavano finanziamento nell'ambito delle risorse finanziarie dell'ente proprietario o nell'ambito del mutuo che l'ente stesso assumeva per la copertura dell'eventuale disavanzo economico del proprio bilancio. Le eventuali perdite di gestione accertate al 31 dicembre 1977 che non fossero state ripianate dall'ente proprietario trovano comunque un ulteriore finanziamento nella disposizione di cui all'articolo 3 del predetto decreto-legge n. 946, che prevede il trasferimento a carico del bilancio statale dell'onere di ammortamento dei mutui assunti o ancora da assumere per la copertura delle suddette perdite. Sembra pertanto che l'intervento, indiretto o diretto, dello Stato operato con la richiamata normativa debba far ritenere sanata la questione della copertura degli oneri in esame.

Dal 1978 in poi, le perdite di gestione delle aziende locali di trasporto sono state finanziate attraverso il riconoscimento di una predeterminata percentuale di incremento che la perdita di un anno poteva registrare rispetto a quella dell'anno precedente.

Nella determinazione delle percentuali d'incremento riconosciute per ogni singolo anno si è tenuto conto delle varie com-

ponenti di spesa e di entrate e, quindi, tra le prime, anche degli oneri in parola. Si ritiene, che alle aziende siano stati assegnati i mezzi finanziari occorrenti per l'assunzione degli oneri conseguenti all'attribuzione dei benefici combattentistici al proprio personale. Per le aziende municipalizzate che operano in regime di prezzi amministrati è da considerare che, essendo obbligatorio per tali aziende il pareggio di bilancio (articolo 10 della legge n. 843 dl 1978), la determinazione dei prezzi viene effettuata con riferimento all'esigenza di assicurare la copertura delle varie voci di spesa, ivi compresa quella in questione, in ordine alla quale, pertanto, non si ritiene debba essere ricercata una copertura *ad hoc*.

Circa infine le altre aziende municipalizzate, si considera che l'obbligatorietà del pareggio di bilancio (articolo 10 della legge n. 834 del 1978), comporta la copertura degli oneri in parola. Se si considera poi che l'articolo 27 della legge n. 299 del 1980 dispone che gli avanzi di gestione di tali aziende devono essere integralmente iscritti nella parte entrata dei bilanci degli enti proprietari per essere utilizzati a fronte delle loro spese di gestione corrente, va rivelato che i riflessi che tale operazione comporta sui trasferimenti statali a pareggio dei bilanci comunali e provinciali sono tali che la questione sembrerebbe essere di per se stessa superata. Infatti, dalla constatazione che gli eventuali utili dovrebbero essere portati, per il meccanismo suddetto, in detrazione dei trasferimenti statali necessari ad assicurare il pareggio di bilancio degli enti locali, discende che lo Stato indirettamente ha già finanziato ogni onere a carico delle aziende municipalizzate.

Il Tesoro si è dato naturalmente carico del problema e nella considerazione che una questione così complessa e delicata può dar luogo a perplessità di vario ordine, non ha mancato di rappresentare alla Presidenza del Consiglio dei ministri l'opportunità di acquisire il parere del Consiglio di Stato e dell'Avvo-

catura generale dello Stato sulla questione di che trattasi, al fine di non intraprendere azioni che possano dar luogo ad un eventuale contenzioso.

Va altresì fatto presente, che la Corte dei conti - sezione dei controlli - con deliberazione, emessa nella adunanza del 28 gennaio 1982, n. 1222, ha affermato, in relazione alla ripetuta sentenza della Corte costituzionale n. 92, che fino a quando non sarà emanata apposita legge di copertura, gli enti datori di lavoro non potendo per difetto di copertura far fronte agli oneri conseguenti, non sono legittimati ad attribuire i benefici combattentistici, cosicché le delibere concessive eventualmente adottate sono sotto tale profilo illegittime. Tale orientamento dell'organo di controllo ha accentuato la urgenza di una soluzione legislativa che nell'individuare i termini della assunzione da parte dello Stato degli oneri relativi ai benefici combattentistici tenga conto in ogni caso di quanto già sostenuto dall'erario a tale titolo attraverso gli interventi finanziari effettuati a favore degli enti e gestioni interessate.

Il Ministro del tesoro:
ANDREATTA.

COSTAMAGNA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere i motivi per i quali non abbia deciso di dare applicazione, nei confronti del personale della carriera direttiva delle imposte, delle tasse e delle dogane, alle pronunce della Corte dei conti nn. 101/B e 112/B delle Sezioni riunite e 1010 della Sezione del controllo, soprattutto dopo che alle stesse è stata data esecuzione con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su conforme parere del Ministro per la funzione pubblica in data 8 agosto 1980, per il personale delle Segreterie della Corte dei conti e del Consiglio di Stato e per i funzionari della carriera direttiva di ragioneria delle Università, con provvedimenti regolarmente registrati dai competenti uffici di controllo della Corte dei conti.

L'interrogante desidera, in particolare, sottolineare come l'atteggiamento negativo dell'amministrazione sia causa di malumore fra il personale con quali effetti sul buon andamento della pubblica amministrazione è facile comprendere.

Gli interessati si sono visti, infatti, costretti a ricorrere al giudice amministrativo per ottenere il riconoscimento di un diritto che i colleghi di cui si è detto hanno già acquisito: una situazione che costa inevitabilmente in termini di spese legali e processuali per i singoli e per l'amministrazione. Circostanza, quest'ultima, che si potrebbe configurare - trattandosi di una resistenza temeraria ad una giusta richiesta del personale - causa di danno erariale rilevante in sede di responsabilità amministrativa. (4-05753)

RISPOSTA. — L'Amministrazione finanziaria intende aderire all'orientamento espresso dalla sezione del controllo della Corte dei conti con la delibera in data 22 novembre 1979, n. 1010, secondo cui le funzioni esercitate nella soppressa carriera speciale di concetto sono da considerarsi di natura direttiva, pervenendo così alla conclusione che deve riconoscersi valutabile per intero, ai fini della promozione a direttore di sezione o a qualifica equiparata, tutto il servizio prestato nell'ambito della medesima *ex* carriera speciale di concetto, ivi compreso quello necessario per l'inquadramento nella carriera direttiva, ai sensi dell'articolo 5, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319. Sulla base di tale principio, il consiglio di amministrazione ha già provveduto per il personale interessato delle dogane e delle tasse, nonché per gran parte di quello delle imposte dirette, all'integrazione e alla rinnovazione degli scrutini per la promozione a direttore di seconda classe, che costituisce appunto, nell'ambito delle amministrazioni periferiche di cui trattasi, la qualifica equiparata a quella di direttore di sezione. Per la parte residua (circa quattrocento dipendenti), del personale delle im-

poste dirette destinata a beneficiare dell'applicazione del principio sopra richiamato, la competente direzione generale sta predisponendo gli atti necessari per procedere al più presto all'integrazione dello scrutinio per la promozione alla qualifica dianzi citata.

Il Ministro delle finanze:
FORMICA.

COSTAMAGNA. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e dell'interno.* — Per sapere se non ritengano necessario assumere iniziative per revisionare la tabella del 1934 che stabilisce la valutazione dei danni riportati in infortuni sul lavoro. (4-11837)

RISPOSTA. — La vigente tabella delle valutazioni del grado percentuale di inabilità permanente è parte integrante del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 ed è espressione formale degli aspetti normativi e dei concetti informativi contenuti nel testo unico stesso. Infatti, in virtù della legislazione vigente il danno è commisurato alla perdita economica subita dal lavoratore per effetto dell'inabilità prodotta dall'infortunio e dalla malattia professionale. E poiché il danno si desume dal reddito che il lavoratore è in grado di ricavare dalla sua attività lavorativa, valutare il danno determinato dall'evento lesivo significa individuare il valore pecuniario della perdita o della riduzione di tale attività.

Questo obiettivo può essere raggiunto in due modi: o tenendo conto della differenza effettiva esistente fra la retribuzione percepita dal lavoratore assicurato prima e dopo l'infortunio, oppure, basandosi sul carattere e sulla gravità degli esiti anatomico-fisiologici dell'infortunio stesso, in quanto incidono sull'attitudine al lavoro, deducendo una presun-

zione di riduzione di guadagno da parte dell'assicurato. Dei due metodi il primo non è stato adottato da alcuna normativa, in quanto la retribuzione non è un elemento che rispecchia fedelmente la obiettiva capacità lavorativa dell'individuo; la retribuzione può variare infatti in rapporto alle condizioni del mercato del lavoro.

Il secondo metodo, invece, accolto dalle varie legislazioni, compresa quella italiana, evita questi inconvenienti poiché trae gli elementi di valutazione da fatti biologici obiettivi o obiettivabili, cioè dall'accertamento anatomico-fisiologico delle conseguenze dell'evento lesivo.

In altri termini il danno anatomico-fisiologico riportato dal lavoratore assicurato rileva agli effetti dell'indennizzo in quanto si riflette negativamente sull'attitudine al lavoro, intesa come capacità biologica al guadagno. Una diversa valutazione del danno che presupponesse lo ancoraggio dello stesso ad una perdita reale ed effettiva di guadagno, non solo non potrebbe dar luogo alla formazione di una tabella, dal momento che la menomazione della capacità di guadagno è espressa con un giudizio riferito ad una soglia (un terzo, due terzi), ma tantomeno potrebbe prescindere da una radicale modifica dei principi giuridici fondamentali che informano l'assicurazione infortuni.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: DI GIESI.

COSTAMAGNA. — *Ai Ministri delle finanze e delle poste e telecomunicazioni.* — Per sapere — dato che molte sono le lagnanze degli appassionati giocatori del lotto (botteghini sprovvisti di bollette di piccolo taglio già al martedì, orario limitato, chiusura di ricevitorie) — perché non si è ancora provveduto a meccanizzare il gioco affidandolo ai circa 13 mila uffici postali, in quanto per circa 4 mila uffici, che hanno traffico limitato, il nuovo lavoro non comporterebbe aumento

di organico, mentre per altri 4 mila uffici di media entità si potrebbero trasferire gli attuali addetti ai botteghini, senza maggiori oneri, mentre per i rimanenti 5 mila posti l'amministrazione potrebbe disporre di personale qualificato tra i precari trimestrali, dato che la maggiore spesa per la loro assunzione in ruolo sarebbe largamente compensata dai maggiori introiti delle giocate. (4-12122)

COSTAMAGNA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere, considerato che l'erario riceve numerosi introiti dal gioco del lotto, perché si continua a lasciare le cose allo stato attuale nel tempo dell'elettronica e non si trova un modo migliore per la scritturazione delle firme e l'emissione delle ricevute di giocate.

Per sapere inoltre se non ritenga che le vincite dovrebbero essere pagate con sollecitudine, migliorando tra l'altro il modo di fare le giocate per far duplicare o anche triplicare gli introiti, dato che forse non pochi non giocano perché non se la sentono di fare la coda, che a volte giunge in qualche botteghino del lotto sino alla strada, proprio per le difficoltà pratiche che si riscontrano nell'eseguire le giocate. (4-13220)

RISPOSTA. — La questione rappresentata dall'interrogante in merito alla necessità di riorganizzare il gioco del lotto ha trovato soluzione con la legge 2 agosto 1982, n. 528, diretta sia a razionalizzare il servizio, anche con l'introduzione di sistemi automatizzati, che alla sistemazione giuridico-economico del personale addetti. Il servizio è stato affidato alla amministrazione dei Monopoli di Stato, anziché quella delle poste, come ha suggerito l'interrogante, in quanto quest'ultima ipotesi ha fatto nascere problemi alquanto complessi sia in merito alla struttura degli uffici postali che al personale da applicare al servizio. L'affidamento all'amministrazione dei Monopoli consentirà invece il completo ed economico ricorso all'automazione del gioco, dato

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 OTTOBRE 1982

che l'azienda già dispone di un diffuso sistema informativo, nonché all'ampia diffusione del servizio tramite la capillare rete di rivendite dei Monopoli.

Il Ministro delle finanze:
FORMICA.

COSTAMAGNA. — *Ai Ministri del tesoro e dell'interno.* — Per sapere se siano a conoscenza che i comuni con un numero di abitanti variabile dai 500 ai 2.000 sono in via di ristrutturazione amministrativa e sociale per la necessità di creare una pianta organica del personale necessario per dare un minimo vitale di funzionamento di servizio per i nuovi compiti assegnati ai comuni stessi dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia e dalle miriadi di altri enti;

per sapere se siano a conoscenza che generalmente con gli attuali concorsi in via di perfezionamento ogni comune necessita mediamente di un applicato, un operaio, una bidella e l'attuale blocco costringe il comune a non funzionare più in quanto, ad esempio, se l'unica applicata si ammala o chiede le ferie la ricerca di una sostituta specializzata è ardua e la chiusura degli uffici è una realtà vicina, tenendo conto che è dovere del comune rispettare le 36 ore settimanali acquisite dai dipendenti che gravano già sul funzionamento dei servizi;

per sapere se ritengano di esaminare con particolare attenzione la realtà dei piccoli comuni che nella loro sana amministrazione si trovano ora gravemente penalizzati nei confronti dei grossi comuni a cui, per lo specifico colore politico, è stata permessa l'assunzione di molto personale, come denunciano a nome dei sindaci DC e indipendenti del comprensorio di Ivrea i sindaci di Lessolo, di Parella e di Fiorano Canavese (Torino). (4-12493)

RISPOSTA. — L'articolo 4 del decreto-legge n. 702 del 1978 recante disposizioni in materia di finanza locale, così come sostituito dalla legge n. 3 del 1979, ha

previsto che tutte le province, i comuni ed i loro consorzi, a prescindere dalla loro dimensione, potessero deliberare i piani di riorganizzazione degli uffici e dei servizi per assicurare, con le nuove strutture, la massima efficienza e produttività di gestione. Ciò posto, va precisato che il decreto-legge n. 786 del 1981 convertito e modificato dalla legge n. 51 del 1982 recante disposizioni in materia di finanza locale per l'anno 1982, ha riconfermato (articolo 10) quanto già previsto per gli anni precedenti in materia di assunzioni di personale straordinario e di personale supplente in assenza dei titolari, proprio per consentire ai piccoli comuni di poter far fronte ad eccezionali sopravvenute esigenze.

Il Ministro del tesoro: ANDREATTA.

COSTAMAGNA. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere -

premesso che quando in Italia la televisione era ancora in bianco e nero, gli italiani si arrangiavano a poter prendere dalla Svizzera italiana (Monteceneri) la trasmissione a colori, che si vedeva alle volte poco bene a causa dei trasmettitori poco potenziati, mentre ora tale trasmissione della televisione Svizzera non si può più vedere nella provincia di Torino;

premesso che i negozianti e i cittadini di Pinerolo hanno nel recente passato fatto molte spese per ampliare la potenza del trasmettitore al monte di Montoso ai piedi del Monviso -

se è vero che da ben otto mesi quel trasmettitore è stato acquistato da alcuni negozianti di Torino, che usano il ripetitore per trasmettere pubblicità e che hanno oscurato totalmente il programma svizzero;

per sapere se non ritenga opportuno chiudere l'attuale trasmettitore di « Telemontoso », ripristinando la trasmissione della Svizzera italiana. (4-13071)

RISPOSTA. — Il titolare dei ripetitori televisivi privati, installati su monte Montoso in data 27 settembre 1975, presentò istanza a questa Amministrazione per esercitare, ai sensi dell'articolo 44 della nota legge 14 aprile 1975, n. 103, gli impianti in parola, allo scopo di poter ripetere i programmi televisivi esteri di Telemontecarlo, Capodistria e della Svizzera italiana. Successivamente lo stesso titolare non ha mai comunicato di aver apportato modifiche agli impianti od ai programmi.

Da accurati accertamenti eseguiti è risultato che sul monte Montoso, al momento, esiste un impianto CH 53 UHF che trasmette programmi in proprio ed inserisce nelle ore mattutine il monoscopia della televisione svizzera. Esistono altri due impianti ripetitori, di cui uno CH 59 UHF ripete i programmi integrali di Telemontecarlo e l'altro CH 65 UHF ripete i programmi integrali di Telecapodistria. Sono inoltre ubicati, sempre su monte Montoso, altri ripetitori radiotelevisivi di emittenti private.

Circa il contenuto delle trasmissioni messe in onda nonché il lamentato oscuramento dei programmi svizzeri, va precisato che a seguito della ormai nota sentenza della Corte costituzionale con cui è stato legittimato l'esercizio in ambito locale delle emittenti private, l'attività di radiodiffusione di queste ultime è, allo stato attuale, affidata al senso di responsabilità dei gestori degli impianti, mentre per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni sussiste la possibilità giuridica di intervenire limitatamente ai casi in cui la diffusione dei programmi provoca interferenze dannose per i pubblici servizi di telecomunicazione. Va, comunque, tenuto presente che non si è mancato di considerare anche il problema posto dall'interrogante in sede di elaborazione del disegno di legge sulla emittenza privata, che è all'esame delle varie parti politiche e che sarà, quanto prima, presentato in Parlamento.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: GASPARI.

COSTAMAGNA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere — considerato che gli uffici interregionali di Torino dell'ENPAS sono sempre più affollati da numerosi pensionati da enti pubblici che sollecitano la corresponsione dell'indennità di anzianità da parte degli uffici romani dell'ente stesso — se è vero che in detti uffici esisterebbe una certa inerzia che creerebbe negli interessati, che hanno operato in pubblici uffici in tempi nei quali il lassismo, il permissivismo e l'assenteismo erano ancora abbastanza sconosciuti, gravi disagi per la lentezza dello svolgimento delle pratiche che fa ritardare gli adempimenti nell'ordine di tre, quattro anni e spesso provoca proteste e sfiducia nelle istituzioni, arrivando gli uffici preposti al disimpegno delle pratiche a non rispondere neanche quando vengono richiesti chiarimenti a mezzo raccomandate con ricevuta di ritorno.

Per sapere, inoltre, dato che l'unico tipo di colloquio concesso da questi uffici sarebbe quello a mezzo legale e quindi insopportabile per l'elevato costo ai più che non dispongono del denaro necessario, se il Governo non ritenga di intervenire costituendo un organismo nazionale (non sindacale) che possa tenere sotto controllo l'attività degli uffici romani sia dell'ENPAS e sia del CPDEL-Ministero del tesoro-Direzione generale degli uffici di previdenza e se non ritenga che tale organismo potrebbe essere composto da rappresentanti delle categorie dei pensionati di livello professionale tale da consentire il *trait d'union* tra utenti ed amministratori, oppure, in alternativa, se non ritenga opportuno provvedere al trasferimento di competenze dagli uffici romani ad uffici decentralizzati nelle varie regioni. (4-13213)

RISPOSTA. — L'ENPAS (Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali) procede alla liquidazione delle indennità di buonuscita sulla base della documentazione (progetto di liquidazione — stato di servizio), trasmessa dalle amministrazioni di appartenenza degli iscritti. Tale liquidazione — ai sensi

del combinato disposto dell'articolo 26 - secondo e quarto comma - del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, e dell'articolo 7 - ultimo comma - della legge 20 marzo 1980, n. 75 - deve essere effettuata entro 90 giorni dal collocamento a riposo, nei casi di cessazione dal servizio per limiti di età, ovvero dalla data di ricezione della documentazione negli altri casi. Per l'ipotesi di cessazione dal servizio per limiti di età, per altro, la documentazione necessaria deve essere trasmessa all'ENPAS almeno un mese prima del raggiungimento di tale limite.

Da tali norme si desume la chiara volontà del legislatore di assicurare, da una parte, una rapida corresponsione agli interessati della prestazione previdenziale, e dall'altra, dei tempi tecnici (da tre a quattro mesi) all'ente, per provvedere alle necessarie operazioni. Al riguardo, va precisato che tali tempi vengono normalmente rispettati da parte dell'ENPAS, tranne che per un piccolo numero di pratiche la cui documentazione incompleta richiede una ulteriore istruttoria.

Un maggior coordinamento con le amministrazioni statali interessate potrebbe consentire di raggiungere qualche ulteriore vantaggio temporale per gli iscritti, soprattutto riducendo i tempi, non sempre brevi, che per lo più intercorrono tra la data di collocamento a riposo e l'arrivo della prevista documentazione presso gli uffici dell'ente. Tempi mediamente più lunghi (sei-otto mesi) sono invece richiesti nei casi in cui si debba procedere ad una nuova liquidazione per effetto di successivi provvedimenti di revoca, modifica o rettifica dei provvedimenti di collocamento a riposo adottati dalle amministrazioni di appartenenza degli iscritti, e, soprattutto, nei casi di atti normativi che riguardano intere categorie di personale.

Per quanto riguarda l'asserita inerzia del personale utilizzato negli uffici romani dell'ENPAS, va ricordato che nel 1981 sono state liquidate o riliquidate ben 260.661 pratiche di buonuscita, contro le 105.718 del 1980 e che alle richieste di chiarimenti viene fornita la relativa ri-

sposta salvo qualche disagio dovuto alla gran mole di istanze da evadere. Il maggiore afflusso di lavoro, cui ha fatto riscontro un preciso impegno da parte di quasi tutti i dipendenti dell'ente, è in gran misura da attribuirsi alla necessità di procedere ad una nuova liquidazione, con il computo della tredicesima mensilità, in favore del personale collocato a riposo sin dal 1969 e con il computo dei nuovi livelli retributivi previsti, con efficacia retroattiva, dagli ultimi contratti dei vari comparti dell'amministrazione dello Stato in favore del personale collocato in quiescenza prima che le nuove norme trovassero concreta applicazione. Si aggiunge che delle 400 unità lavorative della ex gestione assistenza sanitaria dell'ENPAS, utilizzabili nell'ambito della gestione previdenziale ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 75 del 1980, è stato possibile reperire soltanto 90, e che dei 200 assistenti e 100 archivisti dattilogafi che l'INPS avrebbe dovuto comandare presso l'ENPAS, ai sensi dall'articolo 33 della legge 23 aprile 1981, n. 155, nessuno è stato sino ad oggi assegnato all'ente.

Per quanto concerne la proposta relativa al trasferimento di competenze dagli uffici romani agli uffici decentrati nelle varie regioni, si fa presente che tale ipotesi è stata già oggetto di approfonditi studi organizzativi, che hanno dato luogo alla delibera commissariale del 24 settembre 1981, n. 112, con la quale, in attesa del definitivo riordinamento della materia previdenziale, si è proceduto ad una sistemazione delle aree funzionali e ad un decentramento delle attività previdenziali, un tempo in gran parte accentrate presso la direzione generale dell'ENPAS. In esecuzione di tale delibera, si stanno approntando le indispensabili infrastrutture periferiche, in modo da permettere agli uffici dislocati nelle varie regioni di operare direttamente anche attraverso l'accesso mediante terminale al centro elettronico dell'ente.

Per quanto concerne poi l'attività delle Casse pensioni dei dipendenti degli enti locali, va evidenziato preliminarmente che

il complesso procedimento per l'accertamento e la determinazione del trattamento di quiescenza a favore degli iscritti alle casse anzidette inizia solo quando perviene, e in molti casi con notevole ritardo rispetto alla data di risoluzione del rapporto di impiego, agli uffici competenti, la documentata domanda degli interessati. Va anche rilevato, per quanto attiene al ritardo per la definizione delle prestazioni previdenziali, che in questi ultimi tempi si è verificato un enorme gettito di domande dovute al massiccio esodo di impiegati che si sono avvalsi dei benefici previsti dalla legge n. 336 del 1970 ed alle più favorevoli norme di ricongiunzione dei servizi per cui si sono trovate in difficoltà le gestioni di categoria presso le quali si sono anche verificate larghe diminuzioni del personale addetto sia per il blocco delle assunzioni, sia per gli esodi previsti da leggi speciali. Ciò nonostante, le Casse pensioni dei dipendenti degli enti locali hanno cercato di soddisfare quanto più possibile le aspettative degli interessati alla maggior parte dei quali, in brevissimo tempo, sono stati corrisposti accenti di pensione nella misura pari al 90 per cento della pensione definitiva.

Si aggiunge che disposizioni di legge aventi effetto retroattivo e la definizione tardiva dei contratti di categoria hanno comportato e comportano inoltre la revisione di trattamenti già definiti con la conseguenza che gli uffici sono costretti ad effettuare ripetute riliquidazioni che incidono sulla correttezza delle nuove domande di pensione. Circa, infine, la proposta intesa a costituire un organismo nazionale che possa tenere sotto controllo l'attività degli uffici romani degli enti previdenziali in discorso, si fa presente che detta attività viene efficacemente esercitata, per quanto riguarda l'ENPAS, dal commissario coadiuvato da un comitato di tre membri designati, in rappresentanza delle categorie interessate, dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale e, per quanto riguarda le Casse pensioni dei dipendenti degli enti locali, dalla commissione di vigilanza e dal consiglio di amministrazione

della Direzione generale degli istituti di previdenza.

Il Ministro del tesoro: ANDREATTA.

COSTAMAGNA. — *Ai Ministri del tesoro e dell'interno.* — Per sapere — premesso che la *Gazzetta Ufficiale* non è di facile reperibilità a Torino, e che la *Stampa*, al riguardo, pubblica un servizio che certo non può accontentare tutti — se non ritengano che detta pubblicazione debba essere di facile reperibilità da parte del libero e democratico cittadino e che dovrebbe essere messa in vendita anche nelle edicole, vista l'indubbia utilità di tale pubblicazione.

Per sapere inoltre se non ritengano che la *Gazzetta Ufficiale* debba presentarsi in veste tipografica migliore, contenendo anche ampie spiegazioni ed informazioni tali da farla diventare quasi un manuale per il cittadino attento agli sviluppi legislativi, considerato che peraltro un tale rinnovamento renderebbe anche commercialmente più valida la pubblicazione. (4-13216)

RISPOSTA. — La *Gazzetta ufficiale* è reperibile in Torino presso la libreria La Stampa, concessionaria del Poligrafico — via Roma, 80 — e presso le edicole dei giornali situate nel comprensorio della stazione ferroviaria. Queste ultime sono servite dalla società COVES che ha in corso con l'istituto una convenzione per la distribuzione della *Gazzetta ufficiale* nelle edicole esistenti presso le stazioni ferroviarie di tutti i capoluoghi di provincia.

I risultati di vendita in Torino, come in altri capoluoghi, sono molto modesti, per cui si è posto allo studio, con possibilità di attuazione in tempi brevi, la estensione della vendita della *Gazzetta ufficiale* alle edicole cittadine, considerati gli interessanti risultati conseguiti da una tale iniziativa già assunta, in via sperimentale, per la città di Roma. Saranno prossimamente a tal fine interessate: Torino, Milano, Napoli e Palermo.

Circa la richiesta secondo la quale la *Gazzetta ufficiale* dovrebbe presentarsi in veste tipografica migliore, si osserva che la veste tipografica attuale della *Gazzetta ufficiale* appare di buon livello qualitativo e non inferiore comunque alla veste dei giornali ufficiali degli altri paesi europei. Si aggiunge che non appare legittima la trasformazione della *Gazzetta ufficiale* in un manuale contenente spiegazioni e informazioni non ufficiali, essendo il suo contenuto fissato in linea generale, con legge. Eventuali modifiche nell'attuale ordinamento della *Gazzetta ufficiale* potranno essere introdotte attraverso apposite iniziative legislative; a tale proposito si ricorda il disegno di legge approvato di recente dal Senato della Repubblica e in corso di esame da parte della Camera dei deputati (atto Camera n. 3329).

Il Ministro del tesoro: ANDREATTA.

COSTAMAGNA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Ministri della difesa e di grazia e giustizia e al Ministro per la ricerca scientifica e tecnologica.* — Per sapere se è vero che la famiglia del maggiore della riserva Achille Menotti, pronipote del patriota Ciro Menotti e fratello della medaglia d'oro al valor militare Ciro Menotti, Alpino della Julia, caduto in Russia, sarebbe sottoposta da almeno un decennio ad una serie di attività persecutorie da parte della pubblica amministrazione.

Per sapere in particolare se è vero che il figlio Adolfo nel 1973 sarebbe stato « dimesso » ex articolo 92 del regolamento dell'accademia militare di Modena, dall'accademia stessa per presunto insufficiente rendimento, mentre in realtà sembra che siano state esercitate pressioni sul comandante dell'accademia militare di Modena, provocando l'allontanamento del suddetto allievo ufficiale.

Per sapere inoltre se è vero che l'attività persecutoria contro la famiglia Menotti sarebbe continuata anche contro l'altro fratello Riccardo, il quale, assunto dal CNR presso un organo di ricerca di Pe-

rugia, sarebbe stato anche lui dimissionato per presunto mancato superamento del periodo di prova. Il dottor Riccardo Menotti, incaricato di una ricerca sul movimento franoso della città di Todi, in realtà sarebbe stato allontanato per essere entrato in contrasto con alti esponenti del CNR, e nonostante la buona produzione scientifica dell'anzidetto ricercatore, che durante il periodo di permanenza a Perugia avrebbe sopportato perfino l'accusa di aver sottratto una attrezzatura scientifica, accusa rivelatasi poi priva di fondamento.

Per sapere ancora se è vero che a seguito di una favorevole decisione del TAR del Lazio, il dottor Riccardo Menotti, riassunto presso il CNR è stato, nonostante un favorevole rapporto del direttore dell'organo di ricerca ed una proficua attività nelle zone terremotate, nuovamente « dimissionato » per presunto mancato superamento del periodo di prova, malgrado che nel periodo intercorrente la prima e la seconda dimissione il dottor Menotti abbia svolto attività geologica presso una società a partecipazione statale.

Per sapere se il Governo non ritenga di sollecitare indagini presso i Ministeri della difesa esercito e dell'interno nonché presso il Consiglio nazionale delle ricerche per accertare l'eventuale violazione di elementari principi della Carta costituzionale. (4-13622)

RISPOSTA. — Il signor Adolfo Celeste Menotti, allievo del centocinquantaquattresimo corso dell'accademia militare dell'esercito, fu dimesso da tale istituto nel 1973 per insufficiente votazione riportata nella valutazione dell'attitudine militare in base all'articolo 92 del regolamento per l'accademia e le scuole di applicazione d'arma. Una denuncia relativa a tale provvedimento, inoltrata alla procura militare da parte di familiari dell'allievo Adolfo Menotti fu nel 1975 archiviata per manifesta infondatezza.

Circa poi il dottor Riccardo Menotti, fratello di Adolfo, si forniscono i seguenti elementi: ha prestato servizio in qualità di collaboratore tecnico professionale

presso il Consiglio nazionale delle ricerche dal quale impiego fu dichiarato decaduto per esito sfavorevole del servizio di prova. Avverso tale provvedimento fu presentato il ricorso n. 1152 del 1981 al tribunale amministrativo regionale del Lazio, ricorso notificato in data 28/29 maggio 1981. Con sentenza in data 3 maggio 1982 la terza sezione del tribunale amministrativo regionale del Lazio respingeva detto ricorso, motivandone la infondatezza, né alla data dell'11 agosto 1982 risulta che sia stato proposto appello avverso la citata sentenza.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri: OLCESE.

COSTAMAGNA. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e dei trasporti.* — Per sapere se è vero che si stanno verificando gravi ritardi presso gli Uffici regionali in Piemonte dell'UMA per le pratiche relative all'immatricolazione delle nuove macchine agricole;

per sapere inoltre se non ritengano di intervenire al più presto, data la situazione che si presenta particolarmente drammatica per quegli agricoltori che hanno acquistato nuove macchine che non possono utilizzare, tenendo conto che in caso di incidenti le responsabilità dei coltivatori sono molto gravi. (4-13913)

RISPOSTA. — Il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, all'articolo 76 ha trasferito alle Regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative di assistenza agli utenti di motori agricoli, già proprie del soppresso ente UMA (Utenti motori agricoli). Con la cessazione del predetto ente, cui ha fatto seguito anche l'emanazione della legge 10 febbraio 1982, n. 38, questo Ministero ha perduto ogni potere di controllo nel settore di cui trattasi.

Comunque, la regione Piemonte, interessata in merito per il tramite del com-

petente commissariato del Governo, ha fatto presente che, come ogni anno, le sezioni provinciali utenti motori agricoli affrontano l'enorme mole di lavoro relativa alla determinazione delle dichiarazioni annuali che, in conseguenza dell'articolo 23 del decreto ministeriale 6 agosto 1963, e successive modificazioni, gli utenti sono tenuti a presentare entro il 30 giugno. Contemporaneamente, le sezioni accolgono il pubblico che si rivolge direttamente ai loro sportelli ed i rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole e di categoria, delegate dagli utenti stessi a svolgere le relative pratiche. Quindi istruiscono le iscrizioni, volture, immatricolazioni delle macchine agricole, curando anche la parte immatricolativa e di compilazione dei certificati di circolazione che, in Piemonte, sono sempre state svolte dalle sezioni provinciali ex UMA, in quanto gli uffici provinciali della motorizzazione civile non sono mai stati in grado di svolgere dette operazioni, relative al settore agricolo. La sezione di Torino è gravata inoltre dal lavoro di coordinamento di tutta la materia, che comprende anche la statistica sulla meccanizzazione agricola piemontese con metodo informatico. I volumi di lavoro svolto a tutto maggio e specificatamente il numero delle dichiarazioni annuali determinate, il numero dei buoni emessi, sono pressoché identici a quelli dello stesso periodo del 1981. Per quanto riguarda invece il numero delle pratiche di carico (nuovo e usato) e di scarico delle macchine agricole, si registra un lieve incremento (più 2,5 per cento). L'immatricolato nuovo di fabbrica del genere trattici rileva un calo, rispetto al periodo gennaio-maggio 1981, di meno 14 per cento; ciò significa che sono aumentate le pratiche relative agli altri generi di macchine agricole e dell'usato.

I precari organici delle singole sezioni provinciali, ereditati dall'ex ente UMA, non hanno ancora potuto essere congruamente rinforzati, a causa del ritardo dell'accordo nazionale funzione pubblica-sindacati, che solo ora ha consentito alla Regione di emanare la legge 19 maggio

1982, n. 11, relativa all'inquadramento del personale, anche delle sezioni provinciali *ex* UMA, nei ruoli regionali. Inquadrate il personale delle sezioni provinciali *ex* UMA, la Regione potrà istituire, con apposito provvedimento legislativo, un proprio servizio con conseguente organico e, quindi, bandire i necessari concorsi per il personale mancante nelle singole sezioni provinciali, sempre che le funzioni in questione non siano, nel frattempo, delegate e *sub-delegate* alle province.

La Regione ritiene che, come per il passato, terminate le operazioni relative alla verifica 1981-1982, le sezioni potranno affrontare in massa le pratiche delle macchine agricole, pur osservando che, dal 1° gennaio 1982, l'orario lavorativo settimanale dei dipendenti regionali è stato ridotto da 37 a 36 ore per impiegato. L'unico intervento contingente di personale, che è stato possibile effettuare nelle singole sezioni provinciali, è stata l'assegnazione, per il periodo aprile-luglio 1982, di 14 dattilografe trimestrali, con contratto a tempo determinato, ripartite nelle sei sezioni provinciali in rapporto alle necessità rappresentate.

Per quanto concerne la richiesta di urgenti interventi in quanto in caso di incidenti le responsabilità dei coltivatori sono molto gravi, non si comprende quali incidenti possano verificarsi per la tardiva immatricolazione delle nuove macchine agricole, dal momento che le macchine stesse non possono essere utilizzate dagli agricoltori e pertanto debbono restare ferme.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: BARTOLOMEI.

COSTAMAGNA. — *Ai Ministri della agricoltura e foreste e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per sapere se sono a conoscenza che la recente edizione di « Vinincontri », la rassegna promozionale diretta a valorizzare i prodotti della vite che ha chiuso i battenti a Torino circa un mese fa, ha fatto registrare vi-

brate proteste da parte di molti espositori, tra cui alcuni del Chierese, dichiaratisi scontenti dell'andamento della mostra che avrebbe registrato quest'anno un successo inferiore alle passate edizioni malgrado il notevole esborso di spesa da parte dell'assessorato all'agricoltura della regione Piemonte che si aggirerebbe su centinaia di milioni e che tra i firmatari figurano numerose cantine sociali (Casorzo, Canelli, Cossano Belbo, Valle Belbo, Cerrina, Gattinara), alcuni produttori ed il consorzio dell'Erba Luce di Caluso, nonché la ditta Balbiano di Andezeno e la Confraternita del Freisa di Chieri;

per sapere, inoltre, se è vero che i fattori negativi che hanno influito in modo determinante sull'esito della manifestazione, vista la notevole riduzione delle vendite, sono stati l'elevato numero di *stands* gastronomici che hanno distolto nei visitatori l'interesse verso il prodotto oggetto della rassegna, la parziale concomitanza con « Expo casa », dove tra l'altro si vendeva anche vino; il biglietto di ingresso che, a lire 2.000 a persona, selezionava l'afflusso numerico, ma soprattutto il mancato preventivo controllo dei vini esposti da parte dell'ente pubblico che non ha garantito il consumatore sulla qualità superiore del vino in vendita;

per sapere, infine, che cosa intende fare il Governo per far sì che le manifestazioni aventi come fine la pubblicizzazione e la valorizzazione del vino, soprattutto da un punto di vista qualitativo, vengano predisposte nell'interesse dei consumatori italiani e dei produttori dei vini piemontesi. (4-14054)

RISPOSTA. — Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha precisato che la manifestazione Vinincontri, giunta quest'anno alla sesta edizione, è organizzata dalla società Promark, costituita nel 1977 con un capitale sociale di lire 450 milioni, al quale partecipano regione, provincia, cassa di risparmio, Istituto San Paolo, industriali dell'abbigliamento.

La società ha per oggetto la promozione e la gestione di iniziative commerciali per sostenere ed incrementare le attività economiche in particolare del Piemonte. Nell'ambito di queste competenze, la Promark organizza alcune manifestazioni fieristiche, tra cui appunto il Vinincontri, autorizzato dalla regione Piemonte con la qualifica di nazionale. Da informazioni assunte per le vie brevi presso la regione medesima nonché presso la Promark, risulta che la manifestazione, non riservata agli operatori come altre similari (ad esempio *Vinitaly*), bensì aperta al pubblico, non è riuscita finora a raggiungere dimensioni e qualificazione tali da consentire la effettiva valorizzazione e pubblicazione dei vini piemontesi. Inoltre la rassegna non è in grado di autofinanziarsi e finora ha goduto di un contributo della regione Piemonte di circa 200 milioni di lire. In particolare, per quanto concerne l'edizione 1982, fattori negativi possono essere stati il tentativo di allargare il settore merceologico alla gastronomia e il mancato controllo dei vini da parte di un organismo a ciò abilitato, che invece fu effettuato nelle precedenti edizioni. Gli espositori hanno altresì lamentato la concomitanza con *Expo-casa* - salone internazionale delle arti domestiche - dove, tra l'altro, si vendeva anche il vino.

Il predetto Ministero ha tuttavia espresso il parere che quanto meno quest'ultimo punto non possa essere considerato motivo della scarsa validità della manifestazione, se non altro per la sostanziale differenziazione merceologica. Per quanto concerne invece il mancato controllo della produzione esposta e anche l'allargamento alla gastronomia, il Ministero dell'industria ritiene che tali circostanze possano avere influito negativamente, anche se non in maniera determinante, trattandosi di manifestazione aperta al pubblico con scarsa partecipazione degli operatori del settore. Per quanto di competenza di questo Ministero, si precisa che la rassegna promozionale Vinincontri non rientra tra quelle manifestazioni sullo svolgimento delle quali questo Ministero medesimo esercita il previsto controllo comunitario,

in quanto gli organizzatori della rassegna non hanno presentato istanza per ottenere la qualifica di organismo ufficialmente riconosciuto al rilascio di distinzioni ai vini. Si sottolinea al riguardo che, a tutt'oggi, non si sono invece dovute registrare lamentele di sorta nei confronti di analoghe manifestazioni, sulle quali, come sopra specificato, questo Ministero, di concerto con quello dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ha esercitato la vigilanza. Nel quadro della valorizzazione di vini ed in risposta alla specifica domanda formulata nell'ultima parte della interrogazione, sembra opportuno segnalare, perché se ne abbia conoscenza fra i produttori ed i consumatori, l'importanza della richiesta e dell'ottenimento, per gli organizzatori di mostre e concorsi, della qualifica di organismo ufficialmente riconosciuto.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: BARTOLOMEI.

COSTAMAGNA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere - dato che la capra a ragione è da sempre considerata la vacca del povero e che, data la conformazione morfologica del territorio della Val Vigizzo nell'Osola (Novara), questo animale diventa elemento indispensabile nel contesto economico locale, essendo assodato che più del 70 per cento del pascolo della zona non è sfruttabile con animali di taglia superiore; considerando che il patrimonio di capre esistente oggi è formato esclusivamente da meticci che producono poco latte e poca carne - se non ritenga di provvedere per far migliorare tale patrimonio introducendo nella Valle Vigizzo almeno una trentina di maschi selezionati da dislocare presso i maggiori allevatori eliminando drasticamente tutti i maschi attuali, aiutando l'intervento della stessa comunità montana e rivolgendosi alla vicina Svizzera dove la selezione delle varie razze è in atto da almeno 50 anni; in questa maniera in pochi anni si potrebbero raggiungere buoni risultati, magari dimi-

nuendo anche il numero di capi, ma mantenendo e aumentando la produzione di latte e dei suoi derivati attualmente molto ricercati;

per sapere infine se non ritenga di adoperarsi per istituire in Valle una mostra della capra simile a quella bovina. (4-14574)

RISPOSTA. — L'allevamento della capra, in Italia, è stato riscoperto solo negli ultimi anni, dopo che per decenni era stato relegato fra le attività marginali della zootecnia. Il Ministero dell'agricoltura e diverse regioni interessate all'utilizzazione di risorse pascolative ubicate in zone particolarmente difficili hanno adottato provvedimenti che, pur fra difficoltà obiettive dovrebbero portare ad una rivalutazione di questo prezioso ruminante e dei suoi pregiati prodotti (carni di capretto, latte, formaggi). Il Ministero dell'agricoltura, in particolare, nell'anno 1981 ha approvato il regolamento del libro genealogico della specie caprine, il quale prevede, fra l'altro, anche la costituzione di un organo tecnico centrale (commissione tecnica centrale) che ha il compito di coordinare le diverse iniziative che potranno essere prese nell'ambito dei programmi di miglioramento genetico tendenti alla valorizzazione delle singole razze allevate in Italia. Alcune regioni hanno adottato provvedimenti legislativi che prevedono interventi finanziari per la realizzazione di aziende nelle quali è previsto anche l'allevamento delle capre.

Diverse amministrazioni, pertanto, si sono rese conto del contributo che questa specie può dare, sia per la valorizzazione di zone marginali, sia per quanto attiene all'azione di prevenzione, o quanto meno di limitazione, dei danni provenienti dagli incendi (in quanto ripulisce il sottobosco, diminuendo, così, la quantità di esca per il fuoco). In effetti, da più parti, si sta facendo uno sforzo per rimediare ai guasti provocati da un'applicazione restrittiva del regio decreto 30 dicembre 1923, numero 3267, e ciò in quanto l'applicazione rigorosa di questa legge, ha contribuito in misura considerevole a ridurre e tal-

volta ad eliminare i caprini da vasti territori della penisola e delle isole.

Quanto al caso specifico citato dell'interrogante, la soluzione del problema non può essere trovata semplicemente con la sostituzione di una trentina di becchi, ma andrebbe inquadrata in un programma di valorizzazione del territorio interessato al pascolamento dei caprini, così da verificare come, eventualmente, il sistema attuale di allevamento potrebbe essere modificato senza danni per il territorio interessato al pascolamento degli animali, pur consentendo, al tempo stesso, un aumento della redditività del lavoro e del livello di vita degli addetti al settore. Le autorità locali competenti in materia (amministrazione regionale, associazione provinciale allevatori, ispettorati agrari) potrebbero studiare il problema anche ricorrendo alla consultazione di tecnici specializzati nei problemi relativi all'allevamento caprino ed alla trasformazione e commercializzazione dei suoi preziosi prodotti, interessando nel contempo anche l'associazione nazionale della pastorizia (ASSONAPA) perché prenda in considerazione la possibilità di coordinare gli interventi su quel territorio con analoghe iniziative a carattere nazionale, ivi compresa una eventuale mostra della capra da tenersi nella provincia di Novara.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: BARTOLOMEI.

COSTAMAGNA. — *Ai Ministri della agricoltura e foreste, dei lavori pubblici e per i beni culturali e ambientali.* — Per sapere — considerato che una strada carrozzabile ad alta quota come quella del Nivolet dovrebbe essere inammissibile in un parco nazionale come quello del Gran Paradiso — se è vero quanto scritto su *La Stampa* di Torino, cioè che sarebbe in programma una strada da Degioz, capoluogo della Valsavaranche ad Orvieille, ampliando e rendendo carrozzabile la vecchia strada reale di caccia, che è un sentiero bello, pittoresco, distensivo, tappeto erboso fra larici, abeti e rododendri;

per sapere inoltre se non ritengano che questo angolo del Gran Paradiso dovrebbe essere risparmiato da un ulteriore scempio per preservare la bellezza della natura. (4-14705)

RISPOSTA. — Questo Ministero in via generale, conviene sulla inopportunità di aprire nuove strade nei parchi nazionali, tuttavia, nell'ambito dei nostri parchi, i territori appartengono per la maggior parte a comuni e a privati, che vi svolgono attività produttive e che, pertanto, sono interessati al miglioramento della viabilità di servizio. È perciò difficile, anche da parte degli organi del parco, opporsi alla manutenzione ed al miglioramento della viabilità esistente. Per evitare interventi di questo tipo, che favoriscono attività dannose per l'ambiente, occorrerebbe che sulle strade di servizio il traffico fosse consentito soltanto per motivi di lavoro e di vigilanza. Ciò avviene già su alcune strade di altri parchi nazionali, come ad esempio in quello dello Stelvio (parte lombarda) ed in quello del Circeo.

Per quel che riguarda la strada citata dall'interrogante, il presidente dell'Ente parco nazionale del Gran Paradiso, ha precisato che si tratta di un intervento sollecitato dalla regione Valle d'Aosta, consistente nel ripristino della *ex* strada reale di caccia e finalizzato al recupero di attività agro-pastorali particolarmente riferite agli alpeggi della zona di Orvieille-Alpe Djouan. Il presidente dell'ente parco ha inoltre riferito quanto segue: Trattandosi di opera per il rilancio di forme strettamente connesse all'economia tradizionale locale e quindi facente parte dei dettati istituzionali dell'ente parco, sarà cura dello stesso vagliare attentamente e preventivamente il rapporto dell'intervento in questione con gli eventuali impatti di carattere ecologico-ambientale.

La commissione scientifica del parco nazionale del Gran Paradiso è stata direttamente investita dal problema. Appena saranno pervenute le relazioni tecniche sollecitate a tutte le sue componenti, il con-

siglio dell'ente provvederà ad esprimersi sul merito e sui termini dell'iniziativa.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: BARTOLOMEI.

COSTAMAGNA. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste, dell'industria, commercio e artigianato e del tesoro.* — Per sapere — considerate le impressionanti prime stime ufficiali del nubifragio con tromba d'aria che ha investito il 26 giugno 1982 il Vercellese sud-orientale (comuni di Pertengo, Caresana, Pezzana, Prarolo, Asigliano e Stroppiana) e considerato che secondo i responsabili dell'ispettorato agrario la grandine ha flagellato 10.000 ettari di campi coltivati a riso e mais, distruggendo almeno il 50 per cento del raccolto (ma non è detto che l'altra metà possa essere recuperata) per un danno economico che si può valutare intorno ai 15 miliardi, cui vanno aggiunti i danni riportati dalle strutture e dai mezzi agricoli, il che porta il totale a 20 miliardi; dato che queste cifre riguardano solo le coltivazioni di mais e di riso, cioè quelle che sono inserite nel « fondo di solidarietà nazionale » — se gli agricoltori della provincia di Vercelli potranno far capo a detto fondo per essere rimborsati in parte del danno;

per sapere, dato che nella stessa zona vercellese dove sono molto diffusi i pioppeti, buona parte di questi sono stati spazzati via con danni incalcolabili, come ad esempio ad Asigliano dove solo un pioppicoltore ha visto andare distrutto legname per un miliardo e mezzo, quale probabilità hanno gli agricoltori danneggiati in questo campo di essere rimborsati almeno in parte;

per sapere inoltre, dato che anche l'industria del Vercellese accusa perdite di rilievo soprattutto le piccole e medie aziende nel numero di 18 (i danni più preoccupanti si sono registrati alla YOSHIDA di Prarolo per un miliardo e mezzo e alla fabbrica tessile Zanzara per un miliardo) che cosa può fare il Governo;

per sapere infine se il Governo, valutando l'elevato numero delle abitazioni scoperciate dalla furia del vento, risultando le case senza tetto più di un centinaio, intenda assumere iniziative per rimborsare i danni;

per sapere se il Governo intenda intervenire sugli istituti di credito del Piemonte per finanziare la ricostruzione dei paesi colpiti dal disastro concedendo mutui agevolati. (4-15161)

RISPOSTA. — Ai termini dell'articolo 4 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, recante nuove norme per il fondo di solidarietà nazionale, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, previo accertamento degli effetti calamitosi, dichiara l'esistenza di eccezionale calamità atmosferica, ai sensi della lettera a) dell'articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, dopo che le regioni interessate ne abbiano fatta richiesta. Si assicura l'interrogante che questo Ministero, appena in possesso della proposta formale della regione Piemonte, accompagnata dalla relazione tecnica sulla natura e l'entità dei danni causati alle aziende agricole della provincia di Vercelli dal nubifragio del 26 giugno 1982, provvederà con la massima sollecitudine all'emissione del decreto di riconoscimento del carattere di eccezionalità dell'evento atmosferico avverso, al fine di consentire alle aziende agricole danneggiate di avvalersi nel più breve tempo possibile delle provvidenze previste dalla citata legge n. 590 del 1981.

Il Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato ha assicurato di aver già provveduto a chiedere ai competenti organi locali le notizie relative ai danni causati dal nubifragio nel settore di sua competenza, necessarie per poter valutare l'opportunità di promuovere il procedimento di riconoscimento di pubblica calamità all'evento atmosferico stesso.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: BARTOLOMEI.

COSTAMAGNA. — *Ai Ministri della agricoltura e foreste, del turismo e spettacolo e dell'interno.* — Per sapere — in merito alla tutela ed alla salvaguardia dei terreni in coltivazione nella provincia di Novara durante il fine settimana e durante la stagione estivo-autunnale; considerando il malcontento dei coltivatori diretti della provincia di Novara per l'atteggiamento dei turisti che frequentano le zone collinari e montane della provincia, vedendo le loro coltivazioni e i loro prodotti danneggiati da parte di turisti, spesso arroganti e maieducati, come da dichiarazioni del presidente provinciale della Confederazione coltivatori diretti, professor Dante Graziosi, non essendo infrequenti i casi di occupazione abusiva di prati e pascoli, nei quali vengono abbandonati vetri, lattine e plastica fonti di grave pericolo per gli armenti, e non essendo infrequenti i casi di asportazione di frutta, ortaggi e mais — quali iniziative i Corpi di pubblica sicurezza intendono esercitare per un più fermo controllo nelle zone interessate dal fenomeno;

per sapere inoltre se il Governo non ritenga opportuno un analogo intervento presso i comuni, le comunità montane e presso il Corpo forestale per una più attenta vigilanza tramite le guardie comunali, ecologiche e forestali al fine di evitare, per quanto possibile, questi spiacevoli episodi che sono ricorrenti.

(4-15211)

RISPOSTA. — I funzionari responsabili del corpo forestale dello Stato per il Piemonte, interessati in merito, hanno riferito che la regione Piemonte, con legge 6 novembre 1978, n. 68, ha regolamentato il settore della protezione del patrimonio ecologico, dando direttamente ai sindaci la possibilità di irrogare sanzioni derivanti dalle violazioni accertate. Il corpo forestale dello Stato, a mezzo dei comandi stazione competenti per territorio, ha sempre collaborato e collabora, compatibilmente con le altre attività istituzionali e nei limiti delle inadeguate disponibilità

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 OTTOBRE 1982

di personale, nella tutela dei beni degli agricoltori e del patrimonio forestale.

Nel 1981, il personale del corpo forestale dello Stato, nell'ambito delle proprie competenze di salvaguardia del territorio naturale montano e del patrimonio boschivo, ha svolto un assiduo lavoro di sorveglianza, con la stesura di 230 verbali, dovuti in buona parte ad accensione di fuochi ed incendi. Per la prevenzione di altre violazioni, quali l'abbandono di rifiuti o simili, il corpo forestale dello Stato ha sollecitato, di sua iniziativa, i comuni e gli enti preposti per una più energica e continua azione di controllo e di collaborazione.

L'amministrazione forestale è inoltre impegnata, da più di un decennio, in una costante e capillare attività di informazione e divulgazione ecologica per indurre sia turisti che residenti ad un più attento rispetto dell'ambiente forestale e montano. Certo, se la disponibilità di risorse spendibili in tale settore fosse maggiore, si potrebbe far meglio e di più, ma è opinione ormai acquisita che tale utilissima opera di prevenzione, debba essere svolta col concorso ed in collaborazione con altri settori dell'amministrazione pubblica rivolgendola soprattutto a giovani in età scolare.

Alla luce dell'esperienza maturata in tutti questi anni, e non solo nel nostro paese, aumentare la sorveglianza ed appesantire le sanzioni in materia non sono sufficienti a risolvere il problema, che deve invece essere affrontato soprattutto sul piano della educazione familiare e scolare. Occorre, in altre parole, che i turisti ed i cittadini che fruiscono delle risorse naturali vengano educati e/o rieducati ad un corretto rapporto con l'ambiente. È evidente come una tale meta non sia certamente raggiungibile contando solo sull'impegno pur lodevole di guardie ecologiche e comunali e sullo sforzo degli uomini del corpo forestale.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: BARTOLOMEI.

COSTAMAGNA. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e del turismo e spettacolo.* — Per sapere se non ritengano che il Governo farebbe veramente onore a San Francesco, il quale amava tanto gli uccelli, ed è stato un grande promotore dell'umanità cristiana, se proprio in quest'anno francescano si dichiarasse la zona del Cusio area di protezione della fauna acquatica, data la mancanza quasi completa di volatili sulle sponde e in acqua, che ha sempre stupito i turisti e gli amanti del lago D'Orta (Novara);

per sapere, inoltre, che cosa si aspetta a creare un'oasi faunistica sul lago D'Orta. (4-15229)

RISPOSTA. — Il funzionario responsabile per il corpo forestale dello Stato della regione Piemonte, interessato in merito, ha riferito che, attualmente, il Sacro Monte di Orta (Novara) è protetto in parte da una riserva naturale, di limitata superficie, ma di grande pregio, istituita dalla regione stessa, con legge 28 aprile 1980, n. 32. Nella riserva è, ovviamente, preclusa l'attività venatoria.

Per il resto del lago, la regione non ha ancora adottato provvedimenti di tutela; tuttavia l'area è elencata tra quelle poste all'attenzione per futuri interventi di tale tipo. La presenza ittica nelle acque del lago è limitata, e ciò influisce sul numero dei componenti della catena alimentare dell'ecosistema, volatili inclusi. Le specie di avifauna che non si nutrono di pesce trovano evidentemente altri fattori limitanti di situazioni generali o specifiche ambientali, che rendono problematico il ciclo riproduttivo.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: BARTOLOMEI.

COSTAMAGNA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere — considerato che l'airone fino a qualche tempo fa faceva parte della fauna tipica della bassa novarese, così come le risaie che costituiscono il terreno di caccia fa-

vorito da questo maestoso uccello, la cui presenza è divenuta sempre meno familiare — se l'uso indiscriminato di sostanze diserbanti ha influito pesantemente sulla consistenza della popolazione di rane e pesci, cibo prediletto dell'airone, nelle risaie e nei fontanili, e se l'irrazionale opera di disboscamento ha provocato la distruzione o l'abbandono di parecchie garzaie (come vengono chiamati gli insediamenti di questi volatili).

Per sapere inoltre se, di fronte a tanta disattenzione da parte degli organismi preposti alla tutela del patrimonio ecologico per salvaguardare la fauna, mentre si riscontra un eccezionale interesse verso la « zona delle risaie » da parte di appassionati stranieri, che considerano alcune aree della provincia di Novara e Vercelli località di notevole interesse naturalistico, non ritenga opportuno varare un serio piano di salvaguardia nei confronti di questi animali e del loro *habitat*, promuovendo il ritorno e la proliferazione di alcune specie (soprattutto di volatili) che hanno abbandonato la zona, affiancando a quelli già esistenti un « parco naturale delle risaie » in grado di garantire la sopravvivenza di un ecosistema legato a questa attività produttiva tradizionale.

Per avere altresì notizie sulle colonie di aironi a Casalino, presso l'oasi faunistica Casalbeltrame, nei parchi naturali della Valle del Ticino e delle Lame del Sesia, sulla garzaia dell'Isolone di Oldenico in provincia di Vercelli.

Per sapere infine, affinché la zona non perda l'appellativo di « terra degli aironi », quali iniziative prenderà per garantire loro un *habitat* adeguato, assoggettando alcune di queste zone a vincoli protezionistici per la tutela di tutte le garzaie piemontesi, sollecitando la vigilanza demandata ai comuni e al Corpo forestale dello Stato. (4-15259)

RISPOSTA. — I funzionari responsabili del corpo forestale dello Stato delle province di Novara e di Vercelli, interessati in merito, hanno riferito che, effettivamente, il problema dell'inquinamento delle

acque di uso risicolo è tra i più seri tra quelli che affliggono gli ecosistemi della pianura padana occidentale. Per altro, le pratiche di coltivazione del cereale comportano, purtroppo, l'uso massiccio di erbicidi e pesticidi, che certamente influiscono, quale concausa non secondaria, sulla diminuzione di anfibi, rettili, pesci e conseguentemente degli ardeidi (aironi, garzette, sgarze, nitticore, eccetera) loro principali predatori. Inoltre, il disboscamento delle cosiddette garzette, praticato normalmente dai risicoltori per favorire un migliore smaltimento delle acque di irrigazione, ha certamente influito negativamente sulla diminuzione di individui nidificanti nella zona.

In seguito a recenti morie di pesci accertate in provincia di Vercelli in misura rilevante e ritenute causate da presunti inquinamenti dovuti a scarico di acque di risaia, la Procura della Repubblica della medesima provincia ha disposto un'accurata indagine, affidata al locale Laboratorio di igiene e profilassi, coadiuvato da personale del corpo forestale dello Stato. A conclusione di dette indagini, che si prevedono lunghe e complesse, si potranno avere utili dati scientifici, che consentiranno di rispondere, almeno in parte e con migliori cognizioni di causa, ai quesiti posti dall'interrogante. Quanto, infine, alla proposta costituzione di un parco naturale delle risaie, premesso che l'opportunità della creazione di tali aree protette deve essere valutata dalle autorità regionali, i predetti funzionari hanno espresso il parere che, ampliando gli attuali confini del parco naturale regionale delle Lame del Sesia (legge regionale 23 agosto 1978, n. 55) ed istituendo una zona pre-parco, con vincoli dell'attività di pesce e venatoria e divieti d'uso di erbicidi e pesticidi non autorizzati, si potrebbe efficacemente conseguire l'auspicata ripresa di uno stato ottimale dell'avifauna sovrastante nei luoghi.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: BARTOLOMEL.

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 OTTOBRE 1982

COSTAMAGNA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere - dopo che ha consentito dal 5 luglio il conferimento delle mezzene bovine ai centri di stoccaggio dell'AIMA a seguito delle continue pressioni della Confagricoltura -

se è vero che con i nuovi prezzi massimi di acquisto il pericolo, ora, è che i magazzini AIMA, in breve tempo, si riempiano di carne francese, tedesca ed olandese, prevedendo la CEE infatti la libera circolazione delle merci;

per sapere se non ritenga che il principio, per quanto giusto, è inaccettabile perché la crisi di mercato riguarda l'Italia, scossa dalla situazione monetaria ed è la carne degli altri Paesi a beneficiare a scapito dei nostri allevatori;

per sapere, infine, se non ritenga che la Comunità economica europea non avrà più senso se non si arriverà quanto prima all'unione politica e monetaria, in quanto, per un Paese, come l'Italia, a moneta sempre più debole, ogni regolamento diventa un'arma negativa e la sua applicazione sempre più perversa. (4-15285)

RISPOSTA. — All'inizio della campagna di commercializzazione 1982-1983 la commissione CEE ha aperto gli acquisti all'intervento dei soli quarti anteriori dei bovini. Tale provvedimento ha avuto riflessi negativi sul nostro mercato per due cause fondamentali, e precisamente:

1) difficoltà per i nostri produttori di collocare sul mercato quarti posteriori, non essendo ancora iniziata la stagione turistica che, di norma, assorbe una notevole quantità di quarti posteriori bovini;

2) l'importazione di quarti posteriori provenienti dagli altri paesi membri, in quanto il mercato italiano risultava ancora il più favorevole.

Dopo reiterate insistenze della delegazione italiana presso la Comunità europea, si è riusciti a far aprire gli acquisti dell'AIMA (Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo) per l'intera

carcassa. Come è risaputo, lo strumento comunitario dell'intervento non è stato istituito per dare un beneficio diretto al produttore, al quale è data la facoltà di conferire direttamente il prodotto di difficile collocazione, ma per tonificare il mercato sottraendo il prodotto eccedentario che lo deprime. In tal modo, si ha una lievitazione dei prezzi, che va a tutto beneficio del produttore. Quindi, anche se l'AIMA dovesse acquistare qualche carcassa proveniente dagli altri paesi comunitari, sempreché abbia le stesse caratteristiche del vitellone italiano, il beneficio al nostro produttore non verrebbe meno. Il fenomeno dell'acquisto di prodotto estero è comunque molto contenuto e limitato a pochi capi.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: BARTOLOMEI.

COSTAMAGNA. — *Ai Ministri delle poste e telecomunicazioni e della sanità.* — Per sapere se è a conoscenza che i componenti dell'ufficio postale di Torino succursale n. 65 nei mesi di canicola estiva vedono accentuarsi i disagi di tutto l'anno per le cattive condizioni igienico-sanitarie in cui operano, costretti a consumare i veloci pasti permessi soltanto quando non c'è pubblico agli sportelli, in un locale molto esiguo, fra l'altro pieno di armadietti-spogliatoi, scaffali-archivio, un gabinetto e due lavandini con una sola finestrella per il ricambio d'aria;

per sapere inoltre se è a conoscenza che il problema principale sorge d'estate perché essendo l'ufficio dotato di vetri antiproiettile, fino al soffitto, l'aria non potendo essere cambiata, ristagna perennemente, mentre da circa cinque anni un apparecchio condizionatore d'aria giace inutilizzato per terra, togliendo ancora quel poco spazio che hanno gli impiegati postali per muoversi;

per sapere infine, dato che a nulla sono valse le innumerevoli richieste agli organi competenti, quali iniziative si intendono assumere per ovviare alle carenze segnalate. (4-15732)

RISPOSTA. — Si è provveduto ad eseguire accertamenti da parte della competente direzione provinciale poste e telecomunicazioni, dai quali è risultato che i locali in cui è ubicato l'ufficio succursale n. 65 di Torino sono idonei allo svolgimento dei servizi e che le condizioni ambientali rispondono alle normali esigenze di prevenzione in materia igienico-sanitaria.

Per quanto concerne, poi, la seconda parte della interrogazione, si precisa che in data 10 settembre 1982 si è provveduto alla installazione dell'apparecchio per il condizionamento dell'aria. Il lamentato ritardo non è da imputarsi ad incuria dell'Amministrazione bensì alla opposizione posta in essere dalla proprietaria dei locali che ha più volte dissentito in ordine alla esecuzione dei necessari lavori edili sulla struttura muraria dei locali stessi.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: GASPARI.

COSTAMAGNA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se è vero che l'ufficio di collocamento di Biella (esempio analogo a tutti quelli dell'Italia) dovrebbe essere chiamato ufficio di « non collocamento », per il fatto che un lavoratore che ha lavorato ben 27 anni in una ditta, essendo rimasto disoccupato un anno fa per la chiusura della stessa si è dato da fare per trovare un altro posto con l'offerta di un lavoro di fiducia in un'altra azienda e recatosi all'ufficio di collocamento per richiedere il nulla-osta si è sentito rispondere che non aveva diritto al posto che si era cercato e trovato, perché esso spettava al primo degli iscritti nella lista di chi cerca lavoro;

per sapere quindi da quanti anni il capolista di Biella aspetta un posto se è vero, dato che la nuova ditta non intende dare un posto di fiducia a chi non conosce, che il capolista continuerà a fa-

re il disoccupato e chi sarebbe assunto anche;

per sapere se non ritenga opportuno porre allo studio iniziative per la riforma del collocamento. (4-15765)

RISPOSTA. — Si avverte sempre più, effettivamente, la necessità di riformare i servizi del collocamento, portati dalla normativa vigente ad attestarsi in un quadro di rigidità crescente. La mansione di lavoro richiamata specificamente nell'interrogazione non rientra nelle ipotesi di legge per le quali l'articolo 34 della legge 20 maggio 1970, n. 300 prevede la richiesta nominativa, per cui l'ufficio zonale del lavoro di Biella non può che attenersi al rispetto della graduatoria degli iscritti nelle liste di collocamento per un tale tipo di richiesta di assunzione che si configura come richiesta numerica. Va aggiunto che detta graduatoria è stabilita e viene periodicamente aggiornata dalla commissione comunale per il collocamento, di cui all'articolo 33 della legge n. 300 del 1970. Si tratta, allora, di riformulare un quadro istituzionale, a cui è finalizzato il noto disegno di legge di riforma dei servizi dell'impiego, attualmente all'esame del Senato, dopo l'approvazione da parte della Camera. Le innovazioni in esso contenute riguardano la predisposizione di una normativa più flessibile che dia maggior spazio nell'avviamento al lavoro alle richieste nominative (significativo il dato che la mansione di lavoro di cui si verte nell'interrogazione verrebbe ricompresa tra quelle per le quali l'articolo 9 punto c) del disegno di legge prevede la possibilità da parte del datore di lavoro di effettuare la richiesta nominativa), una diversa articolazione degli uffici di collocamento (le cosiddette circoscrizioni) non più legati ad ambiti territoriali ristretti, un più esteso processo di automazione dei servizi.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: DI GIESI.

DEL DONNO. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere:

1) a che punto è la pratica di pensione di posizione n. 1614956 (numero dei ricorsi 681823 e 750359) del caporale Di Palo Sante, nato a Ruvo di Puglia il 24 febbraio 1914 ivi domiciliato in via Zaza, 105. La domanda per la pensione di guerra fu inoltrata nel gennaio 1960, nel 1963 fu passata la visita medica a Genova e fu disposta la settima categoria. A Roma la pratica rimase inevasa perché il foglio matricolare era incompleto. Perfezionato il foglio il giorno 21 giugno 1981 l'interessato passò la visita medica a Roma presso la direzione generale a via Villa Fonseca;

2) se non sia possibile dare sollecito corso ad una pratica in evidenza già dal 1960. (4-14906)

DEL DONNO. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se sta avviandosi a conclusione la pratica di pensione del caporale Di Palo Vito Sante, nato il 24 febbraio 1914 domiciliato a Ruvo di Puglia, via Zara 105, la cui pratica ha il numero di posizione 1614956. (4-15666)

RISPOSTA. — La pratica di pensione di guerra n. 1614956/D, concernente il signor Vito Sante Di Palo, risulta definitiva. Infatti, con decreto ministeriale del 19 ottobre 1965, n. 2138649, al predetto venne negato diritto a trattamento pensionistico per l'infermità: artrosi lombare con ischialgia sinistra, in quanto non debitamente constatata, dalle competenti autorità militari o civili, entro i termini tassativamente stabiliti dall'articolo 24 della legge 9 novembre 1961, n. 1240. Con successivo decreto ministeriale del 18 dicembre 1967, n. 2290363, non fu ammessa a pensione l'infermità cardiaca, perché non dipendente né aggravata da causa di servizio di guerra.

Contro i surriferiti provvedimenti di diniego, l'interessato presentò alla Corte dei conti ricorsi giurisdizionali, rispettivamente, n. 681823 e n. 750359. A seguito

della segnalazione fatta dalla Procura generale di detta magistratura in ordine ai cennati gravami, questa Amministrazione effettuò anche, in applicazione di quanto disposto dall'articolo 13 della legge 28 luglio 1971, n. 585, il riesame amministrativo della posizione pensionistica del signor Di Palo, riesame che non ebbe, però, esito favorevole. In tale sede, infatti, non emersero elementi idonei alla revoca o alla modifica dei decreti impugnati.

Pertanto, i ricorsi originali n. 681823 e n. 750359 con la relativa documentazione ed il fascicolo istruttorio numero 1614956/D, concernenti l'interessato, furono restituiti, con elenco del 9 aprile 1975, n. 3218, alla Procura generale della Corte dei conti per l'ulteriore seguito dei gravami in sede giurisdizionale. Di ciò furono fornite, in pari data, notizie al signor Di Palo per il tramite del suo legale, avvocato Moltke Larussa di Roma. La questione esula dalla competenza della Direzione generale delle pensioni di guerra e pertanto utili chiarimenti, in proposito, potranno essere forniti direttamente dalla suddetta magistratura. Comunque, da notizie assunte nelle vie brevi presso la Procura generale della Corte dei conti, è risultato che i due cennati gravami sono stati riuniti in rito e che gli stessi sono in corso di definizione in quanto, ultimata la relativa istruttoria con l'acquisizione del parere tecnico-sanitario formulato dal collegio medico-legale, si è ora in attesa delle conclusioni da parte del magistrato.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: PISANU.

DEL DONNO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere lo stato della pratica per la pensione del signor Arduino D'Augelli, nato a San Severo l'8 marzo 1924, pratica n. 139.685 FG L. 29/79 Alleg. 1 con riferimento ai sensi dell'articolo 5, primo comma, della legge n. 29 del 1979, mod.Tr.C. 01 Bis. (4-15369)

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 OTTOBRE 1982

RISPOSTA. — Con deliberazione del presidente del consiglio di amministrazione della Direzione generale degli istituti di previdenza del 15 giugno 1982, resa esecutiva con decreto del 21 giugno 1982, n. 103055, in accoglimento della domanda prodotta dal signor D'Augelli il 24 aprile 1979, è stata concessa al medesimo la ricongiunzione *ex* articolo 2 legge n. 29 del 1979 ai fini di pensione di anni dieci e giorni due, previo pagamento del contributo di lire 2.969.560 in unica soluzione oppure di lire 25.540 mensili per 15 anni, nel caso di pagamento in forma rateale. Il decreto predetto, con le modalità di pagamento del relativo contributo, è stato inviato all'interessato con ministeriale del 30 giugno 1982, n. 45545 / 7288156, diretta per conoscenza al comune di San Severo (Foggia) ove il medesimo presta tuttora servizio.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: PISANU.

DEL DONNO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere a che punto è la pratica del signor Gentile Antonio Leonardo, nato a San Severo il 6 agosto 1917 ex dipendente del comune di San Severo (Foggia) con la qualifica di capo squadra alla disinfezione, collocato a riposo il 1° novembre 1975. Iscrizione n. 6616003, posizione n. 7089359. (4-15479)

RISPOSTA. — La Direzione generale degli istituti di previdenza ha conferito al signor Gentile la pensione ordinaria di annue lorde lire 1.775.000 a decorrere dal 1° novembre 1975, oltre l'indennità integrativa speciale di cui all'articolo 5 della legge 22 novembre 1962, n. 1646, per la valutazione del servizio da lui prestato alle dipendenze del comune di San Severo (Foggia) dal 12 novembre 1962 al 31 gennaio 1963 e dal 25 febbraio 1963 al 31 ottobre 1975, nonché di sette anni di abbuono, concessi ai sensi dell'arti-

colo 3 della legge n. 336 del 1970 e di due campagne di guerra. Gli atti di conferimento e di pagamento della pensione sono stati spediti, rispettivamente, al comune di San Severo ed alla direzione provinciale del Tesoro di Foggia sin dal 7 ottobre 1981.

Ciò posto, si ha ragione di ritenere che l'interrogante intenda riferirsi non alla pensione della CPDEL (Cassa pensioni dipendenti enti locali) ma ad una richiesta di pensione di vecchiaia presentata dall'interessato alla sede dell'INPS di Foggia. A tale riguardo si precisa che con nota del 14 maggio 1982, n. 7089359, la suddetta direzione generale, in risposta ad una precisa richiesta della sede dell'INPS di Foggia, oltre a fornire tutti gli elementi utili in merito al trattamento conferito, ha fatto presente che il servizio militare prestato dal signor Gentile non è stato valutato in pensione dalla CPDEL.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: PISANU.

DEL DONNO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere a che punto è la pratica per la cessione decennale sullo stipendio della signora Laruccia Annunziata, nata a Conversano il 13 maggio 1953, dipendente dal centro provinciale riabilitazioni neurolesi di Bari, la cui pratica è stata spedita dagli uffici di Bari il 16 giugno 1982 con protocollo n. 2858. (4-15682)

RISPOSTA. — Per l'ulteriore corso della domanda di cessione decennale dello stipendio della signora Annunziata Laruccia, la Direzione generale degli istituti di previdenza ha reso noto che è necessario produrre a completamento della documentazione esibita, i seguenti atti:

1) dichiarazione dell'ente di appartenenza, di conferma, a data corrente, delle attestazioni di cui alla parte seconda della domanda in parola, atteso che, alla data in cui la medesima è pervenuta (13

giugno 1982), presso la Direzione generale degli istituti di previdenza, l'interessata non aveva ancora maturato il periodo di servizio minimo di anni otto, con iscrizione alla CPDEL (Cassa pensioni dipendenti enti locali), necessario per conseguire una sovvenzione decennale;

2) copie autentiche delle ricevute di pagamento delle somme dovute alla cooperativa edilizia *Mauritius* (ovvero l'estratto del verbale relativo alla fissazione delle somme stesse), nonché una dichiarazione nella quale sia precisato che l'appartamento di cui alla domanda in questione costituisca unica casa di abitazione nel comune di residenza o immediate vicinanze, avendo la richiedente fruito di una precedente concessione per analoga motivazione;

3) sia esibito altro certificato medico (modello 2 categoria terza), di data recente.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: PISANU.

DEL DONNO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere lo stato della pratica della signora Albina Cianci, nata a Cerignola il 21 ottobre 1921 e ivi residente in Corso Gramsci 17, per accertare la posizione previdenziale ed effettuare i relativi pagamenti, relativamente al servizio da essa prestato dal 1° gennaio 1956 al 31 dicembre 1965, in qualità di inserviente presso i dispensari scolastici antitracomatosi di Cerignola. La pratica ha il numero di posizione 2864770. (4-15789)

RISPOSTA. — La Direzione generale degli istituti di previdenza, per poter conferire il trattamento di quiescenza alla signora Cianci, in data 8 settembre 1982 con nota n. 864770, diretta per conoscenza all'interessata, ha chiesto alla unità sanitaria locale n. 10 di Foggia indispensabili documenti, primo fra tutti la domanda di pensione, attestanti il servizio reso dalla medesima presso tale ente sino

al 22 ottobre 1982, data di cessazione del servizio. Inoltre, con nota del 10 settembre 1982, n. 864770, anche essa diretta per conoscenza all'interessata, sono stati chiesti al consorzio provinciale antitracomatoso di Foggia i documenti relativi al servizio reso dal 1° gennaio 1950 al 31 dicembre 1965. A questo ultimo riguardo, si precisa che detta documentazione era già stata chiesta con ministeriali del 28 aprile 1971 e 7 giugno 1972 rimaste tuttora inevase. Si assicura, comunque, che appena pervenuta la documentazione predetta sarà provveduto al conferimento del trattamento di quiescenza all'interessata.

Si rende noto, altresì, che la signora Cianci è tuttora in godimento dell'acconto di pensione conferitole dalla direzione provinciale del Tesoro di Foggia ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge n. 702 del 1978, convertito in legge n. 3 del 1979 e successive modificazioni.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: PISANU.

DI CORATO, SICOLO E GRADUATA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste e al Ministro per gli affari regionali.* — Per sapere se sono a conoscenza dello stato di esasperazione venutosi a creare per gli olivicoltori e contadini in genere della provincia di Bari a causa dell'ingiustificato, mancato pagamento dell'integrazione del prezzo dell'olio di oliva, relativa all'anno 1979-80; la cifra riguardante questo mancato pagamento e di lire 10.079.226.882 per l'olio ricavato dalle olive molite e lire 9.854.550.080 per l'olio ricavato dalle olive vendute, per un totale di un debito dello Stato nei confronti dei coltivatori di lire 19.933.762.962 (debito, si badi bene, esistente anche nei confronti degli altri coltivatori appartenenti ad altre province della regione Puglia).

Si chiede, inoltre, di conoscere le ragioni che hanno causato, sempre ai suddetti produttori, il mancato pagamento dei contributi relativi alle calamità atmosferiche. La situazione si è andata aggra-

vando a causa della siccità la quale ha colpito inesorabilmente il settore agricolo; urgono dunque seri e tempestivi provvedimenti da parte dei Ministri, per l'immediato pagamento dell'integrazione del prezzo dell'olio di oliva e dei contributi per calamità atmosferiche.

Converrebbe, infine, accertare eventuali responsabilità da parte dell'ERSAP nel non tempestivo espletamento delle pratiche affidategli dall'AIMA. (4-14812)

RISPOSTA. — Come è stato fatto presente in numerose altre analoghe occasioni, per l'olio di oliva della campagna 1979-1980, questo Ministero ha dovuto disporre la sospensione del pagamento del saldo del 30 per cento, e ciò oltre che in base alla normativa comunitaria, a seguito di un intervento diretto della stessa commissione della CEE, la quale aveva constatato che i dati relativi alle richieste globali di aiuto, avanzate, per la campagna in questione, dai produttori interessati, si discostavano sensibilmente non solo dalle rilevazioni ufficiali dell'ISTAT (Istituto centrale di statistica), ma anche da qualsiasi altra valutazione operata sulla base dell'andamento produttivo e di mercato.

Per altro, in conformità delle nuove procedure concordate con la CEE e recepite nella circolare ministeriale del 30 dicembre 1981, n. 18, è in corso la verifica, da parte degli enti di sviluppo e degli ispettorati provinciali dell'alimentazione, della titolarità del diritto all'aiuto per tutte le domande presentate (ammontanti a circa un milione), sulla base di tre distinti elenchi predisposti dall'AIMA (Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo) per ciascuna provincia olivicola, nei quali sono rispettivamente raggruppati:

i produttori che hanno dichiarato produzioni nel limite delle rese indicative approvate dalla CEE;

i produttori che hanno dichiarato produzioni superiori agli andamenti produttivi delle varie zone olivicole;

i produttori che hanno dichiarato produzioni in percentuali notevolmente superiori agli andamenti di produzione delle varie zone.

Per quanto riguarda la Puglia, si è in grado di assicurare che, da parte dell'ente di sviluppo agricolo, si sta predisponendo l'invio all'AIMA degli elenchi di liquidazione del saldo per tutte le province della Regione, per cui, entro breve tempo, saranno effettuati tutti i pagamenti ancora sospesi. Per quanto riguarda i danni causati dalle gelate del gennaio 1979, alle quali si ritiene che gli interroganti abbiano inteso riferirsi, è da precisare che tali avversità atmosferiche furono riconosciute di carattere eccezionale con decreto ministeriale del 26 gennaio 1979, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 3 marzo 1979, n. 62. Senonché, avendo la Regione inviato con notevole ritardo le relazioni tecniche sulla natura, l'entità e la dislocazione dei danni, il Ministero, per la pratica attuazione delle provvidenze legislative a favore delle aziende agricole danneggiate, ha dovuto provvedere con le disponibilità del fondo di solidarietà nazionale per il 1981, e precisamente con decreto del 9 novembre 1981, con il quale, in relazione alle dette disponibilità e alle analoghe esigenze delle altre Regioni interessate, ha potuto assegnare alla regione Puglia la somma di lire 3.102.000.000.

Tale assegnazione, a seguito della entrata in vigore della legge 15 ottobre 1981, n. 590, recante nuove norme per il fondo di solidarietà nazionale, è stata integrata, secondo un piano di ripartizione approvato dalla commissione interregionale, con un'altra di lire 9.306.000.000.

Per altro, l'assessorato all'agricoltura e foreste della Regione, interessato in merito per il tramite del competente commissariato del Governo, ha fatto presente che la quasi totalità delle domande pervenute dalle amministrazioni provinciali, delegate ai sensi della legge regionale 19 aprile 1979, n. 19, sono state evase, fatta eccezione per alcune richie-

ste pervenute di recente e che, dopo la prescritta istruttoria, sarebbero state sottoposte alle decisioni della giunta regionale. Comunque, fino a tutto il 31 maggio 1982, in applicazione dell'articolo 3 della citata legge regionale, la Regione ha erogato la somma complessiva di lire 46.930.237.795, di cui: lire 37.330.237.795 per il pagamento dei contributi a favore dei coltivatori diretti previsti dall'articolo 5, comma secondo della legge numero 364 del 1970, e lire 9.600.000.000 a titolo di concorso nel pagamento degli interessi e quota capitale sui prestiti di cui agli articoli 5, comma primo, e 7 della stessa legge, corrispondente ad una operatività complessiva di lire 50 miliardi.

Per quel che concerne la recente prolungata siccità, è noto che il Ministero, in accoglimento delle motivate proposte inviate dalla regione Puglia, con decreto dell'8 luglio 1982, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 12 luglio 1982, n. 189, ha dichiarato l'esistenza del carattere di eccezionalità della siccità verificatasi in numerosi comuni delle province di Foggia e di Bari nel periodo da settembre 1981 a maggio 1982, spettando ora alla Regione stessa provvedere alla delimitazione dei territori danneggiati e alla specificazione del tipo di provvidenze da applicarsi, previste dalla richiamata legge n. 590 del 1981. È altresì noto che il Ministero, di concerto con quello del Tesoro, ha adottato il decreto del 24 giugno 1982, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 28 giugno 1982, n. 175, con il quale, a norma dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1956, n. 838, gli istituti ed enti esercenti il credito agrario vengono autorizzati a prorogare, fino a 12 mesi, la scadenza delle operazioni di credito agrario di esercizio, comunque effettuate con le aziende agricole, singole o associate, che abbiano subito gravi danni alle produzioni agricole, per effetto della eccezionale siccità verificatasi negli anni 1981 e 1982 e ricadenti nei territori di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, delimitati dalle Regioni, previa dichiarazione del carat-

tere di eccezionalità dell'evento calamitoso, ai sensi della legge n. 590 del 1981.

Le rate delle operazioni di credito agrario di esercizio, così prorogate, sono assistite dal concorso regionale nel pagamento degli interessi. È noto poi che, il 5 agosto 1982, la Commissione agricoltura della Camera dei deputati ha approvato, in sede deliberante, un disegno di legge, derivante dalla unificazione di apposite proposte parlamentari di tutte le parti politiche, ed attualmente all'esame del Senato della Repubblica (atto n. 2027), con il quale viene stanziata la somma di lire 90 miliardi ad incremento del fondo di solidarietà nazionale per l'esercizio 1982, per l'attuazione, a favore delle aziende agricole danneggiate dalla siccità e ricadenti nei territori delimitati dalle regioni Basilicata, Calabria, Puglia, Sardegna e Sicilia, delle provvidenze contributivo-credizie previste dalla ripetuta legge n. 590 del 1981. Il provvedimento prevede inoltre l'assunzione, a carico del fondo di solidarietà nazionale, dell'onere derivante alle Regioni dal concorso negli interessi sulle rate di prestiti di esercizio prorogate dal citato decreto interministeriale del 24 giugno 1982. Per il pagamento delle rate prorogate e dei relativi interessi è prevista la concessione di prestiti quinquennali a tasso agevolato.

Altro stanziamento di lire 60 miliardi è disposto per la concessione di un esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali a carico dei titolari di aziende agricole danneggiate, nel limite complessivo massimo di lire 36 miliardi per quelli dei coltivatori diretti e di lire 24 miliardi per quelli dovuti per i lavoratori dipendenti. Ai lavoratori agricoli, nonché ai piccoli coloni e partecipanti, residenti o che prestino attività lavorativa nelle aziende colpite, sono riconosciuti il diritto alle prestazioni previdenziali e lo stesso numero di giornate lavorative ad essi attribuite negli elenchi anagrafici per l'anno 1981.

Si rammenta infine che, con decreto-legge 16 luglio 1982, convertito, con modificazioni, nella legge 9 settembre 1982,

n. 656, è stata disposta, fra l'altro, la sospensione del versamento dei contributi in scadenza nei mesi di luglio, settembre e novembre 1982 e gennaio 1983, dovuti dai datori di lavoro agricolo e dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni e rispettivi concedenti, con aziende ubicate nei comuni colpiti dalla siccità verificatasi negli anni 1981 e 1982, individuati con i decreti di dichiarazione della eccezionalità dell'evento. Al recupero dei contributi si provvederà nell'arco del biennio successivo alla scadenza dell'ultima rata sospesa, senza aggravio di interesse. Evidentemente, detto recupero, una volta tradotto in legge il menzionato disegno di legge attualmente all'esame del Senato della Repubblica, sarà limitato soltanto a quella parte di contributi non interessata dall'esonero del pagamento.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: BARTOLOMEI.

DULBECCO E PASTORE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere:

1) se è a conoscenza che il pagamento delle pensioni ai lavoratori frontalieri già occupati nel Principato di Monaco avviene con ritardi che quasi sempre superano i due mesi;

2) quali provvedimenti intende assumere per evitare che continui una ingiustizia a danno di alcune migliaia di lavoratori, considerato che, tra l'altro, come risulta ufficialmente, la cassa autonoma di compensazione del Principato di Monaco provvede ad emettere i mandati di pagamento con regolare puntualità.

(4-14876)

RISPOSTA. — Circa la lamentata, tardiva ricezione da parte dei beneficiari dell'assegno emesso per il pagamento della rata trimestrale per le operazioni di elaborazione, di stampa e di spedizione dei mandati di pagamento in banca, assumano a circa 30 giorni a decorrere dalla

data di ricezione della rimessa bancaria relativa alle liste di pagamento inviate dall'organismo estero. Per opportuna conoscenza si riferiscono i dati relativi al pagamento delle rate di pensione del primo e secondo trimestre 1982:

primo trimestre 1982: pervenuta rimessa bancaria il 22 aprile 1982; emesso mandato di pagamento sull'istituto bancario San Paolo di Torino il 10 maggio 1982;

secondo trimestre 1982: pervenuta rimessa bancaria il 15 giugno 1982; emesso mandato di pagamento sull'istituto bancario San Paolo di Torino il 12 luglio 1982.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: DI GIESI.

FERRARI MARTE, POTI, RAFFAELLI MARIO E FIANDROTTI. — *Al Ministro del tesoro, al Ministro per la funzione pubblica e al Ministro per gli affari regionali.* — Per conoscere — atteso che:

la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l'articolo 6 della legge 9 ottobre 1971, n. 824 relativa ai benefici degli ex combattenti in quanto nella legge « non si è indicato con quali risorse finanziarie, i comuni, le aziende municipalizzate, i consorzi e gli enti ospedalieri intendevano far fronte agli oneri di carattere finanziario a loro carico;

la CPDEL ha dato applicazione di quanto espresso nel dispositivo della sentenza —

quali provvedimenti siano stati definiti o s'intendano assumere per risolvere positivamente e giustamente i problemi che hanno portato al blocco delle pensioni degli ex combattenti negli enti di competenza. (4-14636)

RISPOSTA. — Dalla sentenza della Corte costituzionale 9 aprile 1981, n. 92, discendono problemi di carattere prevalentemen-

te finanziario, in quanto gli istituti previdenziali interessati (Cassa pensioni dipendenti enti locali, INADEL (Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali) e, marginalmente l'INPS, per il solo riguardo all'azienda di trasporto), a fronte delle erogazioni che sono tenuti comunque a corrispondere a titolo di attribuzione dei benefici combattentistici di cui alla legge n. 336, devono procedere, nei confronti degli enti di appartenenza del personale in questione, al recupero del valore capitale dei benefici attribuiti sul trattamento di pensione; recupero, però, che sembrerebbe pregiudicato per effetto della richiamata sentenza della Corte costituzionale. Gli enti di appartenenza del personale di che trattasi possono, intanto, essere individuati come segue: comuni e province, aziende locali di trasporto, aziende municipalizzate che operano in regime di prezzi amministrati, altre aziende municipalizzate.

Per ciò che concerne i comuni e le province si ritiene che la citata sentenza non dovrebbe comunque dare luogo ad un loro rifiuto circa la corresponsione agli istituti di previdenza dei valori capitali dei benefici combattentistici liquidati sul trattamento di pensione del personale dipendente. Infatti, anche se l'articolo 6 della legge n. 824 del 1971 non ha fornito alcuna indicazione sui prezzi di copertura degli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della legge n. 336 del 1970, è pur vero che la normativa che ha disciplinato la finanza locale prima e dopo il 1978 dovrebbe far ritenere superata la questione. Invero, nel periodo antecedente il 1978 la normativa consentiva agli enti locali di contrarre mutui a copertura dei disavanzi economici, di modo che se gli oneri in questione fossero stati iscritti in bilancio avrebbero trovato apposita copertura. In proposito, si ritiene per altro di aggiungere che le rate di ammortamento dei suddetti mutui sono state assunte, ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito con modificazioni nella legge 27 febbraio 1978, n. 43, a completo carico del bilancio dello

Stato e, quindi, gli oneri suddetti avrebbero già trovato la loro copertura nell'intervento statale.

Per quanto riguarda gli anni 1978 e successivi, il pareggio dei bilanci comunali e provinciali è stato sempre assicurato da trasferimenti a carico del bilancio statale; trasferimenti nel cui ammontare, per espresse disposizioni di legge, ha trovato considerazione l'intera spesa di personale comunque a carico dei bilanci degli enti locali, ivi compresa pertanto anche quella in questione. Un ulteriore intervento dello Stato si configurerebbe, quindi, come una duplicazione di finanziamento di una spesa che ha già trovato la sua copertura nei numerosi provvedimenti legislativi che si sono succeduti a far tempo dal 1978.

Anche relativamente alle aziende locali di trasporto si ritiene che la citata sentenza non dovrebbe comunque dar luogo ad un loro rifiuto circa la corresponsione all'INPS dei valori capitali dei benefici combattentistici liquidati sul trattamento di pensione del personale dipendente. Tale opinione trova la sua ragion d'essere nella considerazione che prima del 1978 le perdite di gestione delle aziende di trasporto confluivano nei bilanci dell'ente locale proprietario e, pertanto, trovavano finanziamento nell'ambito delle risorse finanziarie dell'ente proprietario o nell'ambito del mutuo che l'ente stesso assumeva per la copertura dell'eventuale disavanzo economico del proprio bilancio. Le eventuali perdite di gestione accertate al 31 dicembre 1977 che non fossero state ripianate dall'ente proprietario trovano comunque un ulteriore finanziamento nella disposizione di cui all'articolo 3 del predetto decreto-legge n. 946, che prevede il trasferimento a carico del bilancio dell'onere di ammortamento dei mutui assunti o ancora da assumere per la copertura delle suddette perdite. Sembra pertanto che l'intervento, indiretto o diretto, dello Stato operato con la richiamata normativa debba far ritenere sanata la questione della copertura degli oneri in esame.

Dal 1978 in poi, le perdite di gestione delle aziende locali di trasporto sono state finanziate attraverso il riconoscimento di una predeterminata percentuale d'incremento che la perdita di un anno poteva registrare rispetto a quella dell'anno precedente. Nella determinazione delle percentuali d'incremento riconosciute per ogni singolo anno si è tenuto conto delle varie componenti di spesa e di entrate e, quindi, tra le prime, anche degli oneri in parola. Si ritiene che alle aziende siano stati assegnati i mezzi finanziari occorrenti per l'assunzione degli oneri conseguiti all'attribuzione dei benefici combattentistici al proprio personale.

Per le aziende municipalizzate che operano in regime di prezzi amministrati è da considerare che, essendo obbligatorio per tali aziende il pareggio di bilancio (articolo 10 legge n. 843 del 1978), la determinazione dei prezzi viene effettuata con riferimento all'esigenza di assicurare la copertura delle varie voci di spesa, ivi compresa quella in questione, in ordine alla quale, pertanto, non si ritiene debba essere ricercata una copertura *ad hoc*.

Circa infine le altre aziende municipalizzate, si considera che l'obbligatorietà del pareggio di bilancio (articolo 10 legge n. 834 del 1978) comporta consequenzialmente la copertura degli oneri in parola. Se si considera poi che l'articolo 27 della legge n. 299 del 1980 dispone che gli avanzi di gestione di tali aziende devono essere integralmente iscritti nella parte entrata dei bilanci degli enti proprietari per essere utilizzati a fronte delle loro spese di gestione corrente, va rilevato che i riflessi che tale operazione comporta sui trasferimenti statali a pareggio dei bilanci comunali e provinciali sono tali che la questione sembrerebbe essere di per se stessa superata. Infatti, dalla constatazione che gli eventuali utili dovrebbero essere portati, per il meccanismo suddetto, in detrazione dei trasferimenti statali necessari ad assicurare il pareggio di bilancio degli enti locali, discende che lo Stato indirettamente ha già finanziato

ogni genere a carico delle aziende municipalizzate.

Il Tesoro si è dato naturalmente carico del problema e, nella considerazione che una questione così complessa e delicata può dar luogo a perplessità di vario ordine, non ha mancato di rappresentare alla Presidenza del Consiglio dei ministri l'opportunità di acquisire il parere del Consiglio di Stato e dell'Avvocatura generale dello Stato sulla questione di che trattasi, al fine di non intraprendere azioni che possano dar luogo ad un eventuale contenzioso. Va, altresì, fatto presente, che la Corte dei conti - sezione controlli, con deliberazione emessa nell'adunanza del 28 gennaio 1982, n. 1222, ha affermato, in relazione alla ripetuta sentenza della Corte costituzionale n. 92, che fino a quando non sarà emanata apposita legge di copertura, gli enti datori di lavoro non potendo per difetto di copertura far fronte agli oneri conseguenti, non sono legittimati ad attribuire benefici combattentistici, cosicché le delibere concessive eventualmente adottate sono sotto tale profilo illegittime. Tale orientamento dell'organo di controllo ha accentuato l'urgenza di una soluzione da parte dello Stato degli oneri relativi ai benefici combattentistici tenga conto in ogni caso di quanto già sostenuto dall'erario a tale titolo attraverso gli interventi finanziari effettuati a favore degli enti e gestioni interessate.

Il Ministro del tesoro: ANDREATTA.

FIORI PUBLIO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se sia a conoscenza dei gravissimi ritardi accumulati dalla direzione provinciale del tesoro di Roma nelle variazioni delle pensioni che risalgono addirittura al 1979.

Per conoscere quali provvedimenti s'intendano prendere per mettere finalmente ordine nel settore delle pensioni e per restituire tempestività al loro pagamento.

(4-13520)

RISPOSTA. — La precaria situazione della direzione provinciale del Tesoro di Roma è comune a tutti gli altri uffici periferici del Tesoro che presentano da anni una gravissima carenza di personale determinata, com'è noto, dal massiccio esodo volontario di impiegati, a tutti i livelli, che si sono avvalsi dei benefici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e della legge 24 maggio 1970, n. 336, successivamente modificata ed integrata dalla legge 14 agosto 1974, n. 355. Infatti la dotazione di personale dell'amministrazione periferica del Tesoro si è ridotta al 1° gennaio 1982 di 1.919 elementi pari al 28 per cento dell'organico fissato dalla legge 12 agosto 1962, n. 1290, in 6.717 unità.

D'altra parte il Ministero del tesoro si è trovato nella impossibilità di colmare con nuove assunzioni i vuoti creati dal personale esodato, in quanto le leggi sopramenzionate, prevedendo la indisponibilità nella qualifica iniziale di tanti posti quanti avessero beneficiato del pensionamento anticipato, non hanno reso possibile provvedere con nuove assunzioni alla sostituzione degli impiegati che via via venivano collocati a riposo. È da porre in evidenza che le direzioni provinciali del Tesoro, in quanto uffici ordinari della spesa, da alcuni anni sono costantemente interessate all'applicazione di una molteplicità di provvedimenti legislativi intervenuti, con rapida successione, a modificare la disciplina giuridica ed il trattamento economico dei dipendenti statali in attività di servizio ed in quiescenza, nonché dei pensionati di guerra.

Sempre negli ultimi anni si è dovuto registrare una ulteriore dilatazione dei compiti affidati alle predette direzioni provinciali a causa della continua espansione della spesa pubblica e della devoluzione di sempre nuove competenze che, per altro, non hanno previsto l'adeguamento degli organici degli uffici stessi alle sopravvenute necessità. Per porre rimedio a tale critica situazione il Ministero del tesoro ha ora predisposto un disegno di legge che appunto riguarda la: Semplificazione e

snellimento delle procedure in materia di stipendi, pensioni ed altri assegni; riorganizzazione delle direzioni provinciali del Tesoro e istituzione della Direzione generale dei servizi periferici del tesoro; adeguamento degli organici della Ragioneria generale dello Stato. Tale disegno di legge, attualmente all'esame della VI Commissione del Senato, prevede anche un aumento della dotazione organica del personale delle direzioni provinciali del Tesoro di 2.800 unità. Si ha fiducia che con l'approvazione del cennato disegno di legge ed anche con la chiamata in servizio dei vincitori di alcuni concorsi in via di espletamento, la situazione degli uffici periferici del Tesoro dovrebbe sensibilmente migliorare.

Il Ministro del tesoro: ANDREATTA.

FIORI PUBLIO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere — premesso che:

la Corte costituzionale, con sentenza n. 92 del 9 aprile 1981, ha rilevato che lo Stato, nel concedere i benefici di legge n. 336 del 1970 e successive variazioni, non ha assicurato la copertura finanziaria agli enti previdenziali, e, pertanto, la legge stessa non può essere applicata;

a seguito di tale sentenza, la Corte dei conti, con decisione n. 1222 del 28 gennaio 1982, ha stabilito di non ammettere a registrazione i decreti concernenti il personale beneficiario della legge n. 336, ritardando ulteriormente i provvedimenti di liquidazione e riliquidazione delle pensioni;

allo stato attuale non risulta che il Governo abbia provveduto in qualsiasi modo a sbloccare la situazione: anzi sembra che gli organi previdenziali dovrebbero procedere al recupero di quanto percepito dal personale che ha già ottenuto provvedimenti definitivi;

le conseguenze catastrofiche della decisione presa dalla Corte, a dodici anni di distanza dalla emanazione della legge, potrebbero portare a situazioni aberranti e potrebbero portare anche alla enuncia-

zione che la legge è incostituzionale per disparità di trattamento —

quali provvedimenti il Governo intenda assumere per risolvere i problemi che sono scaturiti da tale sentenza. (4-14353)

RISPOSTA. — Dalla pronuncia della Corte costituzionale del 9 aprile 1981, n. 92, discendono problemi di carattere prevalentemente finanziario, in quanto gli istituti previdenziali interessati (Cassa pensioni dipendenti enti locali, INADEL (Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali) e, marginalmente l'INPS, per il solo riguardo all'azienda di trasporto), a fronte delle erogazioni che sono tenute comunque a corrispondere a titolo di attribuzione dei benefici combattentistici di cui alla legge n. 336, devono procedere, nei confronti degli enti di appartenenza del personale in questione, al recupero del valore capitale dei benefici attribuiti sul trattamento di pensione; recupero, però, che sembrerebbe pregiudicato per effetto della richiamata sentenza della Corte costituzionale.

Gli enti di appartenenza del personale di che trattasi possono, intanto, essere individuati come segue: comuni e province, aziende locali di trasporto, aziende municipalizzate che operano in regime di prezzi amministrati, altre aziende municipalizzate. Per ciò che concerne i comuni e le province si ritiene che la citata sentenza non dovrebbe comunque dar luogo ad un loro rifiuto circa la corresponsione agli istituti di previdenza dei valori capitali dei benefici combattentistici liquidati sul trattamento di pensione del personale dipendente. Infatti, anche se l'articolo 6 della legge n. 824 del 1971 non ha fornito alcuna indicazione sui mezzi di copertura degli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della legge n. 336 del 1970, è pur vero che la normativa che ha disciplinato la finanza locale prima e dopo il 1978 dovrebbe far ritenere superata la questione.

Invero, nel periodo antecedente il 1978 la normativa consentiva agli enti locali di contrarre mutui a copertura dei disavanzi

economici, di modo che se gli oneri in questione fossero stati iscritti in bilancio avrebbero trovato apposita copertura. In proposito, si ritiene per altro di soggiungere che le rate di ammortamento dei suddetti mutui sono state assunte, ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito con modificazioni nella legge 27 febbraio 1978, n. 43, a completo carico del bilancio dello Stato e, quindi, gli oneri suddetti avrebbero già trovato la loro copertura nell'intervento statale.

Per quanto riguarda gli anni 1978 e successivi, il pareggio dei bilanci comunali e provinciali è stato sempre assicurato da trasferimenti a carico del bilancio statale; trasferimenti nel cui ammontare, per espresse disposizioni di legge, ha trovato considerazione l'intera spesa di personale comunque a carico dei bilanci degli enti locali, ivi compresa pertanto anche quella in questione. Un ulteriore intervento dello Stato si configurerebbe, quindi, come una duplicazione di finanziamento di una spesa che ha già trovato la sua copertura dei numerosi provvedimenti legislativi che si sono succeduti a far tempo dal 1978.

Anche relativamente alle aziende locali di trasporto si ritiene che la citata sentenza non dovrebbe comunque dar luogo ad un loro rifiuto circa la corresponsione all'INPS dei valori capitali dei benefici combattentistici liquidati sul trattamento di pensione del personale dipendente. Tale opinione trova la sua ragion d'essere nella considerazione che prima del 1978 le perdite di gestione delle aziende di trasporto confluivano nei bilanci dell'ente locale proprietario e, pertanto, trovano finanziamento nell'ambito delle risorse finanziarie dell'ente proprietario o nell'ambito del mutuo che l'ente stesso assumeva per la copertura dell'eventuale disavanzo economico del proprio bilancio. Le eventuali perdite di gestione accertate al 31 dicembre 1977 che non fossero state ripianate dall'ente proprietario trovano comunque un ulteriore finanziamento nella disposizione di cui all'articolo 3 del predetto

decreto-legge n. 946, che prevede il trasferimento a carico del bilancio statale dell'onere di ammortamento dei mutui assunti o ancora da assumere per la copertura delle suddette perdite. Sembra pertanto che l'intervento, indiretto o diretto, dello Stato operato con la richiamata normativa debba far ritenere sanata la questione della copertura degli oneri in esame.

Dal 1978 in poi, le perdite di gestione delle aziende locali di trasporto sono state finanziate attraverso il riconoscimento di una predeterminata percentuale di incremento che la perdita di un anno poteva registrare rispetto a quella dell'anno precedente. Nella determinazione delle percentuali d'incremento riconosciute per ogni singolo anno si è tenuto conto delle varie componenti di spesa e di entrate e, quindi, tra le prime, anche degli oneri in parola.

Si ritiene che alle aziende siano stati assegnati i mezzi finanziari occorrenti per l'assunzione degli oneri conseguenti all'attribuzione dei benefici combattentistici al proprio personale. Per le aziende municipalizzate che operano in regime di prezzi amministrati è da considerare che, essendo obbligatorio per tali aziende il pareggio di bilancio (articolo 10 della legge n. 843 del 1978), la determinazione dei prezzi viene effettuata con riferimento alla esigenza di assicurare la copertura delle varie voci di spesa, ivi compresa quella in questione, in ordine alla quale, pertanto, non si ritiene debba essere ricercata una copertura *ad hoc*.

Circa infine le altre aziende municipalizzate, si considera che l'obbligatorietà del pareggio di bilancio (articolo 10 legge n. 834 del 1978) comporta conseguenzialmente la copertura degli oneri in parola. Se si considera poi che l'articolo 27 della legge n. 299 del 1980 dispone che gli avanzi di gestione di tali aziende devono essere integralmente iscritti nella parte entrata dei bilanci degli enti proprietari per essere utilizzati a fronte delle loro

spese di gestione corrente, va rilevato che i riflessi che tale operazione comporta sui trasferimenti statali a pareggio dei bilanci comunali e provinciali sono tali che la questione sembrerebbe essere di per se stessa superata. Infatti, dalla constatazione che gli eventuali utili dovrebbero essere portati, per il meccanismo suddetto, in detrazione dei trasferimenti statali necessari ad assicurare il pareggio di bilancio degli enti locali, discende che lo Stato indirettamente ha già finanziato ogni onere a carico delle aziende municipalizzate.

Il Tesoro si è dato naturalmente carico del problema e, nella considerazione che una questione così complessa e delicata può dar luogo a perplessità di vario ordine, non ha mancato di rappresentare alla Presidenza del Consiglio dei ministri l'opportunità di acquisire il parere del Consiglio di Stato e dell'Avvocatura generale dello Stato sulla questione di che trattasi, al fine di non intraprendere azioni che possano dar luogo ad un eventuale contenzioso. Come l'interrogante ha fatto presente, la Corte dei conti, con deliberazione del 28 gennaio 1982, n. 1222, ha affermato, in relazione alla ripetuta sentenza della Corte costituzionale n. 92, che fino a quando non sarà emanata apposita legge di copertura, gli enti datori di lavoro non potendo per difetto di copertura far fronte agli oneri conseguenti, non sono legittimati ad attribuire i benefici combattentistici, cosicché le delibere concessive eventualmente adottate sono sotto tale profilo illegittime. Tale orientamento dell'organo di controllo ha accentuato l'urgenza di una soluzione legislativa che nell'individuare i termini dell'assunzione da parte dello Stato degli oneri relativi ai benefici combattentistici tenga conto in ogni caso di quanto già sostenuto dall'erario a tale titolo attraverso gli interventi finanziari effettuati a favore degli enti e gestioni interessate.

Il Ministro del tesoro: ANDREATTA.

FRANCHI. — *Al Ministro del tesoro.*
— Per conoscere — premesso:

che in data 9 giugno 1975, con lettera della Direzione provinciale del tesoro di Livorno (protocollo n. 23294, ufficio I) veniva trasmessa alla direzione generale delle pensioni di guerra (divisione VIII), la domanda documentata con la quale la signora Rossi Francesca nata Paolini, chiede, in qualità di collaterale maggiorenne inabile di Paolini Domenico e Piero, la reversibilità della pensione, di cui era in godimento la madre Giuseppina Assunta nata Mazzei, deceduta il 31 gennaio 1967;

che l'interessata è stata riconosciuta inabile a proficuo lavoro fin dal 1972 -

i motivi per i quali, ad oltre sette anni dall'inizio della pratica, questa non sia stata ancora evasa.

Si precisa che la pratica porta il numero di posizione 389438/G. (4-15180)

RISPOSTA. — L'istanza cui accenna l'interrogante e con la quale la signora Francesca Paolini coniugata Rossi chiese di conseguire pensione indiretta di guerra in qualità di collaterale inabile degli *ex* militari Domenico e Piero, risulta da tempo definita.

Infatti, con determinazione direttoriale del 6 agosto 1977, n. 2605945/Z, tale istanza fu respinta ai sensi dell'articolo 67 della legge 18 marzo 1968, n. 313. E ciò in quanto, dalla certificazione tributaria rilasciata il 6 dicembre 1976 dall'ufficio distrettuale delle imposte di Livorno, risultò che il marito della predetta richiedente era in possesso di un reddito complessivo annuo — determinato ai sensi dell'articolo 88-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 — superiore a quello previsto dalle disposizioni di legge, allora vigenti, per potersi far luogo alla concessione del cennato beneficio. All'epoca, infatti, la valutazione delle condizioni economiche — cui la legge subordinava, tra l'altro, la concessione di taluni benefici in materia di trattamenti pensionistici di guerra — veniva fatta tenendo conto dei redditi del nucleo fami-

liare inteso in senso tributario e cioè delle persone i cui redditi, ai fini dell'IRPEF, formavano oggetto di un'unica dichiarazione e di un unico accertamento.

La suindicata determinazione direttoriale fu regolarmente notificata alla stessa interessata, per il tramite del comune di Livorno, in data 15 dicembre 1977. Dopo tale data, non risulta che la signora Paolini abbia presentato una qualsiasi altra richiesta; non risulta neppure che la medesima abbia impugnato la determinazione direttoriale in questione e pertanto, allo stato attuale degli atti, nessun nuovo provvedimento può essere adottato, da parte di questa amministrazione, nei riguardi della predetta collaterale.

Comunque, si ritiene utile rappresentare all'interrogante che, in base ai nuovi criteri di valutazione delle condizioni economiche nei casi in cui tale requisito sia previsto come condizione per il conferimento di taluni benefici pensionistici di guerra, il diritto alla pensione indiretta dei collaterali maggiorenni inabili del militare deceduto a causa della guerra viene ora riconosciuto, in presenza degli altri requisiti richiesti dalla legge, prendendo in considerazione soltanto il reddito prodotto dal richiedente il beneficio. Attualmente, per i casi della specie, il limite di reddito annuo complessivo, in base a quanto disposto dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, è stabilito in lire 5.200.000. Pertanto, qualora la signora Paolini sia in possesso, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di un reddito annuo complessivo non superiore al suindicato limite, può produrre nuova istanza di pensione che verrà esaminata e definita con ogni possibile sollecitudine.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: PISANU.

FRANCHI. — *Al Ministro del tesoro.*
— Per conoscere i motivi per cui la pratica di pensione per invalidità contratta in servizio e per motivi di servizio (pre-

sentata nel 1962) di Giannini Luigi, nato a Vergemoli (Lucca) il 19 aprile 1934, non sia stata ancora evasa;

il ricorso del Giannini alla Corte dei conti porta il numero 066813. (4-15956)

RISPOSTA. — Per poter svolgere un proficuo intervento presso gli organi competenti, occorre conoscere dati più precisi riguardanti la pratica in esame. Dall'interrogazione parlamentare in questione non risulta, infatti, il Ministero di appartenenza del signor Luigi Giannini, né se il medesimo sia tuttora in attività di servizio o in pensione, né la data di presentazione del ricorso.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: PISANU.

GALLI MARIA LUISA, GALANTE GARONE, BALDELLI, BASSANINI, FERRARI MARTE, RAMELLA, PALLANTI, GIANNI, PINTO, BOFFARDI E FRASNELLI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere le ragioni per le quali alcuni ex sacerdoti vengono assoggettati ad una doppia contribuzione e precisamente quella a favore del Fondo per il clero e quella a favore della previdenza sociale.

Per conoscere altresì le ragioni per le quali l'Istituto nazionale della previdenza sociale, benché investito della questione dagli interessati, non abbia adottato alcun provvedimento e non abbia dato alcuna risposta. (4-15429)

RISPOSTA. — L'obbligo di contribuzione al fondo di previdenza per il clero viene meno nel caso in cui l'interessato sia ridotto allo stato laicale. A tal riguardo, si osserva che tale riduzione comporta necessariamente l'emanazione di un apposito decreto da parte della competente autorità ecclesiastica, che esercita sul soggetto la propria giurisdizione.

Infatti, per concretare l'ipotesi di riduzione allo stato laicale ai fini della cessazione dall'obbligo della contribuzione al

fondo, non è sufficiente l'abbandono di fatto dell'attività di culto. Ciò, in quanto l'ordinazione sacerdotale e lo svolgimento delle relative funzioni determinano, per l'ordinamento canonico, l'assoggettamento all'autorità ecclesiastica e l'inserimento in una organizzazione nell'ambito della quale l'iniziativa unilaterale di abbandonare lo stato sacerdotale è irrilevante, qualora non sia accompagnata da una presa d'atto da parte dell'autorità religiosa. Tale orientamento seguito dall'INPS trova, del resto, conferma sia nella dizione letterale dell'articolo 13 della legge n. 903 del 1973, che estende il diritto alla pensione di invalidità anche ai sacerdoti ridotti e non autoridottisi allo stato laicale, sia nello spirito della legge stessa che, agli effetti della cessazione dall'obbligo della contribuzione, richiede necessariamente la certezza della data dalla quale far decorrere gli effetti: tale certezza sarebbe quasi sempre elusa nei casi di abbandono di fatto dell'attività sacerdotale.

Da quanto sopra esposto, consegue che l'INPS — nei casi di ex sacerdoti secolari che non abbiano ottenuto il formale decreto di riduzione allo stato laicale — considera irrilevante l'abbandono di fatto del ministero sacerdotale e conseguentemente fa presente agli stessi che nei loro confronti continua a sussistere l'obbligo di versare i contributi al fondo; e ciò indipendentemente dalla circostanza che gli interessati esercitino o meno un'attività lavorativa subordinata per la quale sia prevista apposita tutela previdenziale.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: DI GIESI.

GARAVAGLIA. — *Ai Ministri del tesoro e della pubblica istruzione.* — Per conoscere — stante la consolidata giurisprudenza seguita alla sentenza del Consiglio di Stato n. 250 del 12 luglio 1974 — se il Governo non concordi sull'opportunità di un'interpretazione autentica circa la cumulabilità dei benefici, di cui è titolare il dipendente pubblico coniugato, ex articolo 42 del decreto del Presidente

della Repubblica 29 dicembre 1973, numero 1092, e dei benefici ex articolo 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, come richiamati dall'articolo 3 della legge 9 ottobre 1971, n. 824. (4-13130)

RISPOSTA. — Le disposizioni previste dall'articolo 126 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3 — recepite, per quanto riguarda il trattamento di quiescenza, dall'articolo 42, comma quinto, del testo unico del 29 dicembre 1973, n. 1092 — riconoscono il beneficio di un aumento di servizio fino al massimo di cinque anni, ai fini della anzianità minima prescritta per il conseguimento del diritto alla pensione normale, esclusivamente a favore dell'impiegata dimissionaria coniugata o dell'impiegata vedova con prole a carico.

Non si appalesa, pertanto, possibile l'accoglimento della richiesta relativa alla cumulabilità del beneficio suddetto con quelli connessi al possesso della qualifica di *ex* combattente ed assimilato, previsti in particolare dall'articolo 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336. Né, d'altra parte, le più recenti disposizioni introdotte dagli articoli 1, 11 e 19 della legge n. 905 del 1977, che sanciscono il divieto di qualsiasi discriminazione fondata sul sesso in materia di lavoro e di trattamento di fine lavoro, contengono alcuna esplicita previsione che induca a propendere per la cumulabilità di cui trattasi.

In particolare, la mancata estensione a tutti i lavoratori di alcuni benefici contemplati dall'anzidetta legge n. 905 non costituisce motivo di illegittimità costituzionale per violazione del principio di uguaglianza, in quanto — in conformità di quanto affermato dal TAR (tribunale amministrativo regionale) del Lazio, con la decisione del 7 gennaio 1981, n. 11 — la *ratio* della legge stessa è intesa soprattutto ad eliminare discriminazioni limitative nei confronti del personale di sesso femminile, più che ad estendere ai lavoratori di sesso maschile specifiche agevolazioni strettamente connesse alla funzione della donna nella società. Occorre, inoltre,

tener presente che i benefici previsti a favore degli *ex* combattenti si sono ormai esauriti con l'ultimo contingente di esodo stabilito dalla legge 14 agosto 1974, numero 355, che, com'è noto, ha avuto decorrenza dal 1° gennaio 1980 per il personale amministrativo dello Stato, e dal 1° ottobre 1980 per il personale della scuola. A così tanta distanza dalla conclusione dell'esodo anticipato, non appare opportuno riaprire il problema relativo ai benefici combattentistici, onde evitare, tra l'altro, eventuali diverse rivendicazioni che verrebbero sicuramente riproposte qualora venisse nuovamente messa in discussione una qualunque questione attinente alla normativa contenuta nella legge n. 336 del 1970.

Il Ministro del tesoro: ANDREATTA.

GRIPPO. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere i motivi per cui la direzione della VAVID Pastorano non ritiene dover riconoscere la rappresentanza di ben 96 lavoratori aderenti ad un sindacato autonomo determinando così palesi discriminazioni e non autorizzando nemmeno le relative assemblee. (4-14149)

RISPOSTA. — Dagli accertamenti appositamente esperiti dal locale ispettorato del lavoro è emerso quanto segue: la società VAVID ubicata nel comune di Pastorano, in provincia di Caserta, produce articoli sanitari in vetrochina ed in *fire-clay*; attualmente conta un organico di circa 700 lavoratori. All'interno dello stabilimento il sindacato è presente con le organizzazioni: CGIL, CISL. Nell'ottobre 1981 un gruppo di lavoratori costituirono un sindacato autonomo, la CISAL, ed a seguito di presentazione delle deleghe (circa 50) alla direzione dello stabilimento chiesero di poter svolgere la loro attività così come era stata riconosciuta per le altre organizzazioni sindacali.

A sua volta la direzione della società precisò che il citato sindacato CISAL poteva esercitare il diritto di cui all'articolo 14 della legge 20 maggio 1970, n. 300 ma non quello previsto dall'articolo 19 della stessa legge in quanto la CISAL non era considerata tra i sindacati maggiormente rappresentativi sul piano nazionale, né era firmataria di contratti collettivi nazionali o provinciali di lavoro applicati all'unità produttiva. Dopo una serie di riunioni tenutesi in sede aziendale e presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Caserta, durante le quali la direzione dell'azienda ha sempre ribadito la propria posizione in merito, i rappresentanti della CISAL intravedendo nella condotta da parte della società un comportamento diretto ad impedire e limitare l'esercizio dell'attività sindacale, hanno intercessato il pretore di Pignataro Maggiore (Caserta) perché si pronunciasse nel merito ai sensi dell'articolo 28 della già citata legge n. 30 del 1970. Questi ha rigettato l'istanza riconoscendo la legittimità del comportamento dei responsabili dell'azienda non ritenendo la CISAL tra i sindacati maggiormente rappresentativi in campo nazionale, né tra quelli che avevano sottoscritto contratti collettivi di lavoro applicabili all'azienda.

Avverso tale decreto, la CISAL ha proposto formale opposizione ed all'udienza del 17 aprile 1982 il citato pretore ha rigettato la opposizione confermando quanto deciso col decreto menzionato. Allo stato attuale la società VAVID ha provveduto ad istituire nello stabilimento una bacheca per le comunicazioni del sindacato CISAL agli iscritti nonché a ritirare contributi per conto della medesima associazione dietro presentazione delle relative deleghe degli iscritti.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: DI GIESI.

GUARRA. — Ai Ministri delle finanze e del tesoro. — Per conoscere i motivi per i quali dal 1° gennaio 1981 ad oggi

non vengono corrisposti i canoni di locazione di immobili adibiti ad uffici finanziari e quali provvedimenti si intende adottare per ovviare nel più breve tempo possibile al lamentato inconveniente.

Per conoscere se risponde al vero che detta sospensione del pagamento dei canoni di locazione sia dovuta ad un rilievo della Corte dei conti sull'applicazione dell'aumento del canone di cui all'articolo 68 della legge sull'equo canone che riguarda gli immobili adibiti ad uso diverso dell'abitazione. (4-13808)

RISPOSTA. — I provvedimenti di spesa per il pagamento dei canoni dovuti dall'amministrazione per la locazione di immobili adibiti a sedi di uffici giudiziari, non sono stati ammessi a registrazione dalla Corte dei conti, in quanto l'organo di controllo non ha condiviso l'interpretazione data dall'amministrazione in merito all'applicazione del disposto dell'articolo 68 della legge sull'equo canone. La tesi dell'amministrazione, sostenuta dall'Avvocatura generale dello Stato, è stata condivisa dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, che, sull'argomento ha acquisito anche i pareri favorevoli del Ministero di grazia e giustizia e del Consiglio di Stato.

La Corte dei conti ha però sempre restituito senza registrazione i provvedimenti di spesa che l'amministrazione, al fine di evitare le conseguenze negative che il mancato pagamento dei canoni di locazione avrebbero potuto far insorgere, ha, a più riprese e con sempre più articolate e precise motivazioni, riproposto all'esame della medesima Corte. Si è reso quindi necessario investire della questione il Consiglio dei ministri, affinché provocasse la delibera delle sezioni unite della Corte dei conti per ottenere la registrazione con riserva dei provvedimenti di spesa di cui trattasi; registrazione che è intervenuta in data 27 maggio 1981. Devesi però precisare che la situazione non è ancora completamente normalizzata in quanto i provvedimenti registrati con riserva non riguardano tutti i contratti in corso; comunque anche per questi è stata avviata

la procedura per ottenere la registrazione con riserva. Infine occorre sottolineare che, ad evitare il ripresentarsi nel prossimo futuro della stessa questione, questa amministrazione, su concorde parere dell'Avvocatura generale dello Stato, ha proposto al Ministero di grazia e giustizia di farsi promotore di un provvedimento di interpretazione autentica del citato articolo 68 della legge sull'equo canone, in senso conforme alle pronunce espresse al riguardo dallo stesso Ministero, del Consiglio di Stato e dell'Avvocatura generale dello Stato.

Il Ministro delle finanze: FORMICA.

GUARRA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere lo stato della pratica di pensione di guerra dell'ex militare Domenico Bianco nato a Sapri il 29 maggio 1916 le cui condizioni fisiche sono attualmente allo stremo avendo subito l'amputazione delle gambe e delle braccia e vivendo in situazione di estrema miseria. (4-14351)

RISPOSTA. — Con decreto ministeriale del 6 gennaio 1968, n. 2296572, al signor Domenico Bianco venne negato diritto a trattamento pensionistico per le infermità malaria, catarro bronchiale, disturbi gastrici ed eczema, non risultando tale affezioni debitamente constatate, dalle competenti autorità militari e civili, entro il termine di cinque anni dalla cessazione del servizio di guerra, come tassativamente prescritto dall'articolo 24 della legge 9 novembre 1961, n. 1240. Contro il suindicato provvedimento di diniego, l'interessato presentò alla Corte dei conti ricorso giurisdizionale n. 751388.

A seguito della segnalazione effettuata dalla Procura generale di detta magistratura in ordine al cennato gravame, la Direzione generale delle pensioni di guerra avviò gli adempimenti preliminari onde poter effettuare, in applicazione di quanto stabilito dall'articolo 13 della legge 28

luglio 1971, n. 585, il riesame amministrativo del decreto impugnato. Non si rese però possibile completare la necessaria istruttoria entro il termine utile stabilito dall'articolo 129 del sopravvenuto decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, per la revisione amministrativa dei provvedimenti oggetto di gravame giurisdizionale. Pertanto, in base a tale norma, il ricorso originale numero 751388 con la relativa documentazione ed il fascicolo istruttorio n. 1535633/D, concernenti il signor Bianco, furono restituiti, con elenco del 21 luglio 1980, n. 12635, alla Corte dei conti per l'ulteriore seguito del gravame in sede giurisdizionale. Di ciò venne fornita, in pari data, diretta notizia anche all'interessato.

Da informazioni assunte presso la Procura generale della Corte dei conti, è risultato il cennato ricorso giurisdizionale. La questione esula dalla competenza di questa amministrazione e, pertanto, ulteriori notizie, anche per quanto concerne la sollecita definizione del gravame, potranno essere fornite direttamente dalla Corte dei conti.

I Sottosegretario di Stato per il tesoro: PISANU.

IANNIELLO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se è informato del grave intralcio recato dalla nuova normativa « speciale » sul collocamento applicata a Napoli e nella Campania.

Sta di fatto che la rigidità del sistema introdotto con la cristallizzazione delle graduatorie non consente tempestivi avviamenti neppure per le richieste a carattere di urgenza.

Consegue che si sta progressivamente estendendo il ricorso alle assunzioni ex articolo 19, per « presunti » motivi di somma urgenza a scavalco delle graduatorie ed in aperta violazione della vigente disciplina sul collocamento.

Si chiede in particolare se non si ritiene di estendere anche a Napoli ed in

Campania l'esperimento già adottato a Roma con il quale per ogni richiesta di lavoro vengono affissi avvisi per la presentazione di apposite istanze da parte di coloro che hanno interesse, titoli e requisiti professionali.

Si eviterebbe, così, di legittimare il ricorso « fasullo » alle assunzioni per « somma urgenza » e si depurerebbe automaticamente la graduatoria di quei nominativi che non hanno interesse o volontà di lavorare o che, pur risultando ai primi posti, non hanno titolo per essere iscritti fra i disoccupati.

(4-15595)

RISPOSTA. — Gli inconvenienti lamentati, scaturenti dall'applicazione a Napoli e nella Campania della nuova normativa speciale sul collocamento, hanno già da tempo costituito motivo di particolare preoccupazione e di attenta valutazione da parte dei competenti uffici del lavoro e sezioni circoscrizionali, che hanno sensibilizzato la commissione regionale per l'impiego della Campania per la emanazione di provvedimenti atti a procedere ad una loro totale o graduale eliminazione. Al riguardo, si evidenzia che il citato organo collegiale, allo scopo di conseguire la rimozione degli inconvenienti di che trattasi e di consentire il tempestivo espletamento del servizio di collocamento specie per quanto attiene gli avviamenti al lavoro, ha disposto nella riunione del 14 luglio 1982 procedure idonee ad accelerare gli avviamenti al lavoro.

Le linee della nuova metodologia burocratica si basano sull'opera di pubblicazione delle occasioni di lavoro pervenute alle sezioni circoscrizionali, che saranno divulgate mediante affissione e con tutti gli altri mezzi di informazione (stampa, radio, eccetera) ritenuti utili dalla commissione circoscrizionale di collocamento per una opportuna e più capillare informativa. I comunicati conterranno altresì l'indicazione del giorno e dell'ora in cui i lavoratori interessati dovranno presentarsi, muniti della documentazione occorrente, per partecipare all'assegnazione dei posti disponibili. In questo modo

potrà farsi a meno della chiamata a domicilio dei lavoratori, con tutte le disposizioni che comporta, e saranno avviati nel rispetto della graduatoria e per le richieste da evadere i lavoratori presenti alla convocazione. Per altro verso, per conseguire comportamenti amministrativi sempre più consoni all'ottimizzazione della funzionalità, i primi 50/100 lavoratori iscritti nelle liste di disoccupazione saranno chiamati, a scadenza settimanale dalla sezione circoscrizionale al fine di consentire l'espletamento delle necessarie incombenze burocratiche prima della ricezione delle richieste di avviamento.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: DI GIESI.

MANFREDI GIUSEPPE, ALLEGRA, RO-SOLEN ANGELA MARIA, MANFREDINI, FURIA, FRACCHIA, NESPOLO CARLA FEDERICA, CASTOLDI E PUGNO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se non ritenga opportuno, avvalendosi delle facoltà di legge, accertare con quali sistemi sia amministrata la Cassa di risparmio di Fossano il cui consiglio d'amministrazione continua ad essere presieduto, in un modo che eufemisticamente si potrebbe definire « personalistico », dal geometra Giovenale Miglio, scaduto come presidente da ben sette anni.

In particolare dovrebbero essere oggetto di una rigorosa indagine:

1) i criteri con i quali vengono distribuite le inserzioni pubblicitarie e le sovvenzioni « benefiche » dell'Istituto (risulta infatti che, in dispregio di ogni pluralismo democratico e in violazione delle più elementari norme della correttezza e dei principi dello Stato di diritto sanciti dalla Costituzione, i fondi, che sono di tutti i contribuenti, destinati *ad hoc* vengono indirizzati a ben determinati enti ed organi di informazione, da cui — vedi caso — sono per lo più esclusi organismi e pubblicazioni dell'area laica e di sinistra);

2) da chi è stato autorizzato il direttore dell'Istituto a interferire pesante-

mente nell'ultima agitazione sindacale dei dipendenti con l'invio agli stessi di una lettera che suona intimidazione e minaccia e che lede il diritto di sciopero di ogni lavoratore;

3) se nella dichiarazione dei redditi del presidente geometra Miglio figurano denunciati i compensi che — a quanto si dice ingenti e cospicui — il predetto percepisce dalla Cassa e dai numerosi enti a cui partecipa in qualità di amministratore (e dei quali non si è mai riuscito a conoscere l'esatto ammontare);

4) i criteri coi quali vengono assegnate le « consulenze » di natura tecnico-giuridica, che stranamente sono appannaggio dei soliti professionisti;

5) infine, se nelle operazioni di assegnazione di appalti, di compra e vendita, di acquisti vari eccetera vengono sempre rigorosamente rispettate quelle norme di garanzia e di procedura previste dalle leggi e che assicurano trasparenza e correttezza alla gestione di enti delicati e importanti come le Casse di risparmio, che sono enti pubblici di natura morale e che in regime democratico non possono più essere gestite come masi chiusi né tanto meno come feudi personali. (4-02072)

RISPOSTA. — La Cassa di risparmio di Fossano (Cuneo), opportunamente interpellata dalla Banca d'Italia sui rilievi evidenziati nell'interrogazione, ha precisato quanto segue:

1) nessuna sovvenzione è stata effettuata a favore di organi di stampa e che la pubblicità, nell'esclusivo interesse dell'istituto, viene fatta sui giornali locali o su edizioni locali di quotidiani di informazione, al di sopra di qualsiasi tendenza politica;

2) nessuna pressione sul personale ha inteso operare la direzione della Cassa in occasione di agitazioni sindacali;

3) gli emolumenti percepiti dal presidente della Cassa in discorso, per que-

sto e per altri incarichi, figurano regolarmente dichiarati nella denuncia dei redditi;

4) le consulenze di cui si avvale l'azienda vengono assegnate ai vari professionisti operando le necessarie rotazioni;

5) gli appalti per la costruzione di edifici sono effettuati mediante licitazioni aperte a tutte le imprese che operano nella zona, mentre nelle operazioni di compravendita e di acquisti vari si osservano le formalità prescritte dalla legge.

Si fa presente che i chiarimenti di cui sopra hanno trovato puntuale riscontro negli ulteriori dati e notizie acquisiti dalla Banca d'Italia. Circa il rinnovo dei nuovi organi di vertice della Cassa di risparmio di che trattasi, si fa presente che la questione è iscritta all'ordine del giorno del comitato per il credito ed il risparmio per essere esaminata in una delle prossime sedute.

Il Ministro del tesoro: ANDREATTA.

MANFREDI GIUSEPPE. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se è a conoscenza che « a civico riconoscimento dell'attività svolta al servizio dell'amministrazione finanziaria dello Stato » si rilascia da parte dell'Associazione nazionale tra gli anziani dei Ministeri delle finanze e del tesoro, un barocco e floreale « attestato di pubblica e collegiale gratitudine » dal ministro benevolmente controfirmato a piè di pagina di non robusta fattura, mentre di maggior consistenza cartacea risulta il conto corrente postale che accompagna il suddetto diploma con cui si intende apprezzare « il patrimonio di devozione allo Stato, di capacità tecnica e di umana esperienza », valutato — a dir il vero — a sole cinque mila lire...

La cosa in sé è risibile e di poco conto, ma meno risibili e di grave momento sono le reazioni che suscita in coloro che dopo aver servito quarant'anni l'am-

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 OTTOBRE 1982

ministrazione si trovano di fronte a simili pitocche espressioni « di stima e di affetto ».

(4-07534)

RISPOSTA. — L'attestato rilasciato dall'Associazione nazionale tra gli anziani dei Ministeri delle finanze e del tesoro (ANAMFIT) cui si riferisce l'interrogante viene consegnato, all'atto del collocamento a riposo o anche prima, a tutti i dipendenti associati con almeno 20 anni di servizio. Tale diploma — firmato dal ministro delle finanze nella sua veste di presidente onorario della associazione in parola — costituisce un riconoscimento del servizio svolto alle dipendenze dell'Amministrazione.

Per il rilascio di questo attestato è previsto a titolo di rimborso spese, un contributo volontario di lire cinquemila secondo quanto deliberato dal consiglio direttivo nazionale della stessa ANAMFIT; tale versamento non rappresenta il corrispettivo della quota associativa annuale, per la quale viene richiesta, a parte, la corresponsione di altre cinquemila lire.

L'ultima consegna dei diplomi è avvenuta il 26 aprile 1982 in occasione del convegno del SALFI (Sindacato autonomo lavoratori finanziari). La presidenza onoraria dell'ente è stata fino ad ora conferita al ministro delle finanze, ma, a partire da quest'anno, si procederà come previsto dall'articolo 6, comma secondo dello statuto della predetta associazione, il quale stabilisce che la carica in parola spetta, in alternativa, ai ministri per le finanze e per il tesoro *pro tempore*.

Il Ministro delle finanze: FORMICA.

MARABINI. — *Al Ministri dell'industria, commercio e artigianato e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere le ragioni per le quali i 110 dipendenti dell'Autogrill Motta di Cantagallo sull'autostrada del Sole, in comune di Casalecchio sul Reno, a seguito dell'incendio del 22 ottobre 1981 che non ha reso più agibile lo stabile, non hanno ancora usufruito

della cassa integrazione, tenuto presente che nel suddetto autogrill si sviluppa una attività commerciale.

Per sapere quali passi il Ministero dell'industria intenda compiere, dato che l'azienda potrebbe benissimo aprire il bar e il supermercato ovest in un'ala dello stabile che è ormai praticamente attivata e dove potrebbero trovare occupazione a turno 20 persone al giorno. In tale modo si darebbe lavoro ad un considerevole gruppo di lavoratori e si offrirebbe alla numerosa utenza un servizio indispensabile.

(4-11977)

RISPOSTA. — La concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale obbedisce ad una procedura che nel caso dell'*autogrill* Motta di Cantagallo (Firenze) non si è ancora definita. Infatti il CIPI cui era stata trasmessa l'istanza istruita da questo Ministero per il prescritto accertamento della causa di intervento nella seduta dell'11 marzo 1982 ne aveva rinviato l'esame per un ulteriore approfondimento da parte del comitato tecnico.

Successivamente la richiesta è stata accolta in data 28 aprile 1982, per crisi aziendale e quanto prima sarà emanato il conseguente decreto ministeriale di concessione della cassa integrazione guadagni straordinaria per sei mesi a decorrere dal 20 ottobre 1981. In ordine alla possibile riapertura del bar e del supermercato ovest in un'aula riattivata dello stabile dell'*autogrill* si rende noto che, portati a compimento i necessari lavori per il riassetto, ripristino e ristrutturazione dell'ala ovest, sarà possibile procedere alla ripresa di esercizio prevista in via parziale per il settembre 1982 e totalmente per il febbraio 1983.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: DI GIESI.

MENZIANI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se intenda assumere iniziative per provvedere ad aggiornare il limite massimo consentito per la vendita

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 OTTOBRE 1982

dei biglietti per le pesche e i banchi di beneficenza.

La materia è regolata dal decreto del Presidente della Repubblica 28 agosto 1971, n. 1190, che stabilisce che la somma totale della vendita dei biglietti, e quindi il ricavo relativo, non deve eccedere la somma di tre milioni di lire.

Tale somma, che al netto si riduce a circa 2.650.000, è oggi del tutto insufficiente per fare fronte alle spese che numerose associazioni di volontariato incontrano, nel corso dell'anno, per lo svolgimento delle loro attività a scopo benefico. (4-15560)

RISPOSTA. — La questione rappresentata dall'interrogante ha trovato soluzione con la legge 2 agosto 1982, n. 528, concernente l'ordinamento del gioco del lotto, con la quale si dispone, tra l'altro, l'elevazione a lire 15 milioni del limite massimo consentito per la vendita dei biglietti per le pesche e i banchi di beneficenza.

Il Ministro delle finanze: FORMICA.

PANI. — *Al Ministro del tesoro* — Per conoscere lo stato di trattazione della domanda di pensione indiretta di guerra presentata dal signor Pes Gesù Francesco nato a Macomer il 5 dicembre 1935 e residente a Borore via Vittorio Emanuele, unico figlio vivente di Angioni Maria Valverde già titolare della pensione di guerra n. 5581850 in quanto madre di un caduto nell'ultimo conflitto. (4-10064)

RISPOSTA. — La pratica concernente il signor Gesù Francesco Pes, collaterale maggiorenne dell'ex militare Giovanni Gavino, è in trattazione presso la direzione provinciale del Tesoro di Nuoro che ha in carico la partita di pensione iscrizione n. 5581850, già intestata alla defunta madre signora Maria Valverde Angioni vedova Pes.

Detta direzione provinciale, opportunamente interpellata, ha comunicato di aver emesso decreto direttoriale n. 7184 a fa-

vore della persona indicata in oggetto, dal 1° maggio 1979 al 30 aprile 1983, data di scadenza dell'inabilità.

Il decreto di che trattasi sarà trasmesso alla Corte dei conti per il controllo di legittimità in via successiva.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: PISANU.

PARLATO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere:

se sia informato dei contenuti salienti di una lettera che un gruppo di detenuti del padiglione « Napoli », ristretti nel carcere di Poggioreale, ha diretto alla stampa cittadina;

se abbia disposto immediati accertamenti sulla veridicità delle gravi affermazioni dei detenuti e con quale esito, considerato che i detenuti sostengono: « ci preme far notare la specificità del padiglione "Napoli" con la sua composizione per circa i due terzi di lavoratori. Fondamentale questo dato per capire in tutta la sua estensione e profondità la possibilità, sempre presente nel rapporto con le guardie, del ricatto del lavoro. È logico che questo rapporto condiziona e regola tutti i ritmi di vita del padiglione stesso. Il padiglione "Napoli" è l'unico padiglione in tutto il carcere in cui non vengono rispettati gli orari d'"aria" che sono invece regolati da norme ministeriali. Queste norme permettono circa quattro ore e mezza di aria: dalle 9 alle 11,30 e dalle 13 alle 15. Si assiste invece a notevoli ritardi di apertura e anticipazioni per la chiusura. In pratica l'aria si riduce spesso a poco più di due ore. Per quanto riguarda i sessanta minuti di colloquio settimanali essi non vengono mai rispettati e si arriva ai 40-45 minuti di colloquio. Succede spesso che i nostri contatti con le famiglie sono rovinati dall'atteggiamento delle guardie addette ai colloqui. Vorremmo far presente che nonostante la censura sia stata abolita da molto tempo, nel carcere di Poggioreale essa funziona ancora »;

se siano emerse responsabilità in ordine a quanto sopra riportato ma anche in ordine a quanto il *Roma*, pubblicando la lettera anzidetta, ha omesso e quali iniziative, ove la verifica di quanto denunziato trovi in tutto od in parte conferma, abbia rapidamente adottato onde ripristinare il rispetto del regolamento carcerario e dei diritti dei detenuti nel carcere di Poggioreale. (4-04510)

RISPOSTA. — Attualmente il padiglione Napoli del carcere di Poggioreale è chiuso, perché inagibile a causa del sisma del novembre 1980; non sono emerse irregolarità circa l'ammissione al lavoro di detenuti, che risulta essersi svolta sempre nel pieno rispetto delle norme di legge e di regolamento vigenti.

In particolare, per quanto riguarda gli orari all'aperto, si precisa che i detenuti lavoranti, ospitati nei primi due piani del padiglione Napoli, avevano orari lavorativi in buona parte coincidenti con le ore riservate al passeggio per gli altri detenuti (dalle 9 alle 11 e dalle 13 alle 15) e sarebbe stato impossibile, per imprescindibili esigenze di sicurezza e per le carenze di personale di custodia allora esistenti, modificare gli orari. Non quelli lavorativi, perché fissati in relazione a quelli del personale penitenziario, e neppure quelli per il passeggio, che per i detenuti lavoranti non avrebbe potuto essere differito dopo le ore 15, orario di chiusura delle principali attività interne dell'istituto, anche perché dalle 15,30 alle 16 - e talvolta oltre - si svolgeva la visita generale, con qualche parziale perquisizione straordinaria.

Del resto le attività lavorative nelle quali venivano impiegati i detenuti in questione si svolgevano prevalentemente all'aperto, con continui spostamenti all'interno o all'esterno dei padiglioni. Ciò non di meno, la direzione dell'istituto fu a suo tempo invitata ad offrire ai detenuti medesimi più opportunità di svago all'aperto.

Non risulta che l'ora regolamentare di colloquio settimanale venisse sistematicamente ridotta per i detenuti del padiglione Napoli, anche se talvolta accadeva che,

nella tarda mattinata o nel pomeriggio, approssimandosi l'esaurimento degli spazi temporali destinati ai colloqui, i detenuti venissero invitati a concludere il colloquio con qualche minuto di anticipo, per evitare ritardi nelle operazioni di avvicendamento al colloquio di coloro che erano in attesa ed impedire che questi ultimi fossero impossibilitati a fruire, in tutto o in parte, del colloquio.

In ogni modo, si cercò sempre di adottare dei correttivi, che venivano però frustrati dall'abitudine dei familiari di recarsi ai colloqui con i loro parenti detenuti tutti insieme nella tarda mattinata, creando in tal modo rezza e rendendo particolarmente difficoltose le operazioni di avvicendamento.

I colloqui si svolgevano sotto il controllo visivo, ma non auditivo, del personale di custodia, di cui non risultano atteggiamenti contrari alle norme che regolano il servizio in questione. La censura alla corrispondenza veniva effettuata soltanto su specifico provvedimento dell'autorità giudiziaria, secondo le norme vigenti.

Il Ministro di grazia e giustizia:
DARIDA.

PARLATO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere -

premessi che il Governo non ha smentito, non potendo evidentemente farlo, l'ulteriore conferma, venuta questa volta dall'indagine svolta anche in Italia dalla « Anti-Slavery society » di Londra, in ordine alla gravità ed alla estensione del triste fenomeno del lavoro e dello sfruttamento minorile, nuova forma di schiavismo nata all'ombra delle società industrializzate e della economia « sommersa » tipica della realtà esistente dietro le contraddizioni e la facciata del « benessere » sociale e rilevato che le risultanze di questa indagine mettono alla gogna l'Italia, classificandola al primo posto dei paesi europei (ennesimo primato negativo colto dal « sistema » da cui è sorto

ed in cui si è alimentato l'attuale ultratrentennale « regime ») con oltre cinquecentomila bambini in condizioni inenarrabili di sfruttamento, privi di ogni e qualsiasi assistenza sanitaria e, ovviamente previdenziale, esclusi dalla istruzione, sottoposti a massacranti turni di lavoro, con stipendi di fame ed in condizioni lavorative nell'ambiente stesso di lavoro largamente al di sotto dei livelli di igiene e sicurezza del lavoro -:

quali urgentissime e concrete iniziative il Governo intenda adottare onde affrontare e debellare il fenomeno, peraltro noto da tempo e da tempo vanamente e ripetutamente denunciato, non con misure meramente repressive ma al contrario risolutive delle condizioni di disoccupazione e sottoccupazione familiari che spingono i genitori soprattutto a Napoli, nella sua provincia, in quella di Caserta - come l'indagine dianzi richiamata ha ancora una volta confermato - a ricorrere a questa forma aberrante di integrazione del reddito familiare, peraltro comprensibile con l'esigenza di salvaguardare l'acquisizione di un minimo corrispettivo complessivo, capace di assicurare la sopravvivenza del nucleo sociale di cui il minore è parte;

se si disponga di dati aggiornati in ordine alla reale e concreta estensione del triste fenomeno, agli insediamenti produttivi sommersi sui quali intervenire onde prevenirlo e risolverlo agendo nella maniera e nel senso esposto, sia con provvedimenti di breve termine che di medio termine, e quali siano i dati disponibili in ordine alla evasione della scuola dell'obbligo che possano far ritenere quella la direzione principale nella quale muoversi per disporre adeguati interventi di assistenza sociale e di inserimento occupazionale per le famiglie che, dalla qualità della vita offerta dal sistema economico-produttivo, siano indotte a ricorrere alla sola sostanziale alternativa alle carenze statuali, consistente nel lavoro « nero » e « sommerso » sul quale si afferma, ma a quale prezzo, si regga tuttora l'equilibrio precario della economia nazionale.

(4-12200)

RISPOSTA. — Il fenomeno del lavoro minorile si presenta quanto mai complesso e delicato, sia per ciò che attiene allo accertamento delle sue reali dimensioni, sia per l'approntamento di validi ed idonei strumenti concernenti l'attuazione delle soluzioni in proposito adottate.

Nel nostro paese, potremmo dire da sempre - dato che la prima legge risale al lontano 19 giugno 1902, n. 242 - è stato dedicato un rilevante impegno, inteso a realizzare la più efficace tutela del lavoro dei minori, fino a giungere alla legislazione vigente, contenuta nella legge 17 ottobre 1967, n. 977, con la quale è stata predisposta una compiuta disciplina che regola i diversi aspetti della prestazione lavorativa dei minori, che vanno dall'età minima di ammissione al lavoro, ai requisiti di istruzione, agli esami medici di idoneità al lavoro, ai riposi, alla tutela previdenziale, tanto per citare i punti più qualificanti.

Recentemente, con il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1976, n. 432, sono stati, in particolare, determinati i lavori pericolosi, faticosi ed insalubri per i quali è vietata l'occupazione dei fanciulli e degli adolescenti che non abbiano compiuto i 16 anni. Il quadro della legislazione di cui trattasi va completato con la legge 19 gennaio 1955, n. 25, sulla disciplina dell'apprendistato che riguarda la formazione professionale dei giovani, attraverso uno speciale rapporto di lavoro, nel quale l'addestramento pratico si congiunge, in una sintesi qualificante, all'insegnamento teorico. Nell'ambito di una rimediazione critica del predetto istituto giuridico, non vi è dubbio che esso va adeguato al fine di migliorare e di agevolarne, in particolare, lo inserimento nell'attività produttiva.

Una particolare attenzione è stata rivolta alla vigilanza sulla esecuzione delle disposizioni sopra cennate che viene esplicata, su tutto il territorio nazionale, da parte degli ispettorati del lavoro, con una severa azione repressiva e conoscitiva sotto un duplice aspetto. Da un lato, viene controllato che nei confronti dei giovani, regolarmente occupati, siano applicate le

norme poste a tutela della loro prestazione lavorativa e dall'altro, che non sussistano rapporti di lavoro relativi ai minori degli anni 15 per i quali la legge vieta tassativamente l'ammissione al lavoro.

Questa è l'altra faccia del problema, quella cioè riguardante i minori degli anni 15 i quali, anziché assolvere all'obbligo scolastico, vengono avviati ai lavori più diversi.

Si ritiene utile soffermarsi brevemente sugli aspetti quantitativi del fenomeno attraverso la citazione, seppure sommaria, dei principali dati sul lavoro minorile. La scolarizzazione ha subito, negli ultimi anni, un notevole incremento: la popolazione scolastica è aumentata dal 1965 al 1979 di oltre 1.100.000 studenti, mentre la percentuale, per la scuola media, è passata dal 50-60 per cento del 1969, al 98 per cento del 1979; l'attuale livello, 98,2 per cento, era stato quasi raggiunto, nelle elementari, già negli anni sessanta, ma è solo di recente che la scuola dell'obbligo nel suo complesso si è stabilizzata su questa percentuale.

Il numero complessivo dei minori occupati era, secondo i dati del 1971 del Ministero del lavoro, di 130 mila minori; il rapporto ILO (Organizzazione internazionale del lavoro) del 1975 ne registrava 114 mila; le statistiche CENSIS ne indicano, nel 1976, 106 mila e quelle dell'ISTAT conformano, sia pure con dati diversi, questa tendenza alla riduzione del fenomeno.

I tipi di lavoro più ricorrenti sono commercio e agricoltura, servizi e turismo (lavoro stagionale spesso presso terzi), lavoro in piccole aziende e lavoro a domicilio. Mentre il lavoro continuato nell'anno è proprio dei figli dei commercianti e dei coltivatori che lo svolgono nell'azienda familiare, il lavoro presso terzi, riguardante circa il 30 per cento dei minori, si verifica, in larga parte, nelle occupazioni periodiche o stagionali.

I genitori sono, per la quasi totalità, lavoratori dipendenti (solitamente non impiegati e precari), commercianti e col-

tivatori, mentre fra le madri prevalgono le casalinghe, le lavoranti a domicilio e le domestiche.

Fra le motivazioni date dai genitori che permettono o mandano i figli a lavorare figurano, a fianco di quelle di carattere economico, la sfiducia nella scuola, il desiderio di inserire al più presto i figli nel mondo del lavoro, l'intento di tenerli lontani dalla strada quando la scuola è chiusa. I fanciulli che dichiarano di preferire il lavoro alla scuola hanno, invece, una sola motivazione principale: cattivi voti o mancanza di socializzazione.

Come può rilevarsi dai dati sopraportati, l'ampiezza dello scostamento risulta abbastanza significativa, e ciò può verosimilmente imputarsi a criteri e modalità di rilevazione diversi che, probabilmente, non hanno tenuto conto di particolari situazioni di occupazione, quali, ad esempio, quelle che si verificano nelle aziende a conduzione familiare e artigiane; nel lavoro a domicilio — difficilmente apprezzabile quantitativamente e, comunque, da non potersi normalmente considerare una occupazione istituzionale — e, infine, nei periodi di chiusura delle scuole durante i quali può agevolmente presentarsi l'occasione per precarie prestazioni lavorative da parte dei minori.

Si tratta di un fenomeno complesso, è stato detto più avanti, nel senso che esso si incentra essenzialmente su alcuni fattori di diversa natura: in primo luogo, quello di ordine economico che si sostanzia, ad esempio, degli squilibri della redistribuzione dei redditi, sia a livello individuale che del nucleo familiare; nonché, degli squilibri regionali, nella allocazione delle risorse e degli investimenti e, infine, dell'evoluzione del processo di produzione con una diversa organizzazione del lavoro ed un decentramento produttivo; in secondo luogo di ordine culturale e sociale, nell'ambito dei quali possono riscontrarsi carenze varie sotto il profilo del sistema e dell'organizzazione della scuola dell'obbligo e sotto il profilo delle infrastrutture sociali.

Il lavoro minorile è variamente connesso ad altri problemi di natura economica, sanitaria, sociale, educativo, tra cui l'inadempienza dell'obbligo scolastico, e necessita quindi di molteplici iniziative per la sua soluzione. I dati emersi sottolineano l'urgenza di una programmazione di interventi per ridurre il fenomeno allo studio. Sul piano operativo sembra quindi utile proporre di:

a) per far conoscere la situazione e agevolare la presa di coscienza di cambiamenti necessari:

coordinare l'attività di Ministeri e degli enti pubblici interessati al problema (pubblica istruzione, lavoro e previdenza sociale, interno, sanità, regioni, eccetera), al fine di realizzare una concreta armonia di indirizzi nel campo dell'educazione dei giovani in generale e particolarmente per attuare un attivo collegamento tra il mondo della scuola e quello del lavoro;

coordinare, sul piano tecnico, a livello nazionale, le attività di orientamento scolastico-professionale attuato dalle Regioni o da altri organismi;

organizzare un efficiente servizio sociale scolastico-orientativo composto da assistenti sociali specializzati, diffuso nel territorio nazionale a livello di scuola dell'obbligo, cui affidare il compito di svolgere possibili interventi atti a rimuovere le cause dell'evasione dell'obbligo scolastico e del precoce avviamento al lavoro dei minori;

sensibilizzare periodicamente la opinione pubblica nazionale sul fenomeno mediante l'uso dei *mass media* (televisione, radio, cinema, stampa, manifesti murali, *dépliants*), conferenze, incontri con genitori, eccetera e responsabilizzare i genitori e gli imprenditori;

richiamare con apposita circolare ministeriale gli insegnanti e le autorità scolastiche della scuola dell'obbligo al rigoroso svolgimento del diritto-dovere di tutori dell'obbligo scolastico sancito dal-

la Costituzione e dei connessi adempimenti (anagrafe scolastica, eccetera);

sollecitare, fin dalla scuola elementare, un'adeguata preparazione alla problematica del mondo del lavoro ed ai vari aspetti connessi al precoce avviamento al lavoro, specialmente sotto il profilo della consapevolezza civica e della coscienza democratica;

programmare lo svolgimento di un'azione preventiva di informazione e di sensibilizzazione sul problema, nei suoi aspetti, sociologico, sanitario, educativo, avvalendosi anche dell'opera degli assistenti sociali, nei confronti dei datori di lavoro, delle famiglie e dei minori;

attuare un più preciso coordinamento tra gli ispettori del lavoro, le prefetture, i comuni, le autorità scolastiche e sanitarie e le organizzazioni dei lavoratori.

b) per avviare a lungo termine la abolizione e a breve e medio termine la pratica maggiore protezione del lavoro dei fanciulli:

coordinare la legislazione protettiva del lavoro minorile e la legislazione scolastica, al fine di eliminare il periodo di attesa di un anno tra la fine dell'obbligo scolastico (14 anni) e l'età minima di ammissione al lavoro (15 anni), nella prospettiva di un prolungamento dell'obbligo scolastico dai 14 ai 16 anni e della statuizione a 16 anni dall'età minima di ammissione a qualsiasi tipo di lavoro, come previsto dalla raccomandazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro;

affrontare strumenti legislativi intesi da una parte ad inasprire le sanzioni per i datori di lavoro trasgressori delle leggi sul lavoro minorile e dall'altra a favorire con sussidi economici lo incremento di reddito di quelle famiglie che sono costrette dal bisogno a consentire l'occupazione dei fanciulli;

sviluppare nell'ambito della scuola dell'obbligo un efficace intervento di edu-

cazione sociale e del lavoro, da affidare ad insegnanti con la collaborazione di specialisti dell'orientamento;

rendere la frequenza alla scuola dell'obbligo completamente gratuita;

affrontare una programmazione globale, articolata, dei canali istituzionali di socializzazione educativa e di formazione professionale fondata sul principio dell'alternanza scuola-istruzione-lavoro;

programmare sul piano socio-economico gli sbocchi professionali, secondo modelli di razionalizzazione delle istituzioni formative centrate sugli effettivi modelli di sviluppo socio-economico del paese;

promuovere una maggiore partecipazione dei giovani lavoratori alla vita delle associazioni sindacali e all'esercizio dell'elettorato attivo e passivo, per quanto riguarda la costituzione delle commissioni interne e delle rappresentanze industriali;

rendere sempre più efficiente il servizio di vigilanza speciale sulla occupazione minorile.

Va ricordata, infine, la posizione del Ministero del lavoro in ordine a taluni specifici problemi, riguardanti il fenomeno in parola, che può sintetizzarsi come segue:

a) adeguamento della vigente legislazione: sotto questo aspetto vanno ricondotte le iniziative riguardanti l'orientamento e la formazione professionale e la revisione della disciplina sull'apprendistato;

b) recepimento atti internazionali: si tratta, in particolare, della ratifica della convenzione n. 138 dell'OIL, concernente l'età minima di ammissione allo impiego, in merito alla quale è stato già presentato al Parlamento, in data 25 settembre 1979, il disegno di legge per la relativa ratifica, per altro già approvato dalla Camera dei deputati ed attualmente all'esame del Senato della Repubblica.

Circa la raccomandazione n. 146, concernente la medesima materia oggetto della citata convenzione, si osserva che la sua accettazione, auspicata nel rapporto di cui trattasi, è meramente conseguente alla ratifica della convenzione stessa e non ha bisogno di un autonomo provvedimento;

c) vigilanza sulla applicazione della specifica legislazione: si è provveduto a richiamare l'attenzione degli ispettorati provinciali del lavoro sulla necessità di intensificare l'azione di vigilanza ai fini di poter pervenire ad una generale ed uniforme osservanza delle leggi vigenti, e, in particolare, alla eliminazione del fenomeno del lavoro minorile in quelle zone del paese, come Napoli, dove si riscontra la maggiore incidenza.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: DI GIESI.

PAZZAGLIA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se è a conoscenza che numerosi ex ufficiali giudiziari in Sardegna sinora non hanno visto riconosciuti i loro diritti sanciti dalla legge 27 aprile 1981, n. 167, concernente « miglioramenti al trattamento di quiescenza e perequazione automatica delle pensioni a carico della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari ».

Per sapere se corrisponde a verità che la Cassa pensioni ufficiali giudiziari della Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro, avrebbe già provveduto per quanto di competenza ai fini dell'applicazione della citata legge, mentre le direzioni provinciali del tesoro della Sardegna, reiteratamente interpellate dagli interessati, sostengono di non aver ricevuto alcuna disposizione in merito.

Si chiede, quindi, di conoscere se il Ministro non ritenga urgente intervenire, per chiarire la situazione ed evitare che il giusto risentimento degli interessati, tutte persone anziane, si faccia più acuto.

(4-12705)

RISPOSTA. — Le direzioni provinciali del Tesoro della Sardegna, ad eccezione di quella di Cagliari che ha reso noto che in breve gli interessati riceveranno quanto loro dovuto, hanno assicurato che i ruoli di variazione fatti pervenire dalla Direzione generale degli istituti di previdenza sono stati tutti regolarmente applicati.

Il Ministro del tesoro: ANDREATTA.

PAZZAGLIA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere le ragioni per cui, ancor oggi, ai soci dell'« Oleificio cooperativo » con sede in Alghero, non sono stati erogati i contributi noti con il nome di « integrazione » CEE per l'olio di oliva, relativi all'annata agraria 1980-1981.

Per sapere se corrisponda a verità che dal momento della domanda al momento della corresponsione passano in media non meno di 13-14 mesi.

Per sapere se sia vero che detto contributo è corrisposto a rate, con un primo pagamento, dopo i 13-14 mesi di attesa, del 70 per cento dell'integrazione e che solo dopo un anno, in genere, viene corrisposto il saldo.

Per conoscere i motivi di tali tempi lunghissimi e di una corresponsione a rate, mentre non risulta che la CEE accrediti allo Stato le somme di competenza a tratti successivi.

Per sapere, infine, se, di fronte ai giustificati malumori dei produttori, ritenga urgente intervenire per abbreviare i tempi di attesa che appaiono assolutamente ingiustificati. (4-14199)

RISPOSTA. — In favore dell'Oleificio cooperativo di Alghero sono stati già corrisposti tutti i pagamenti relativi all'anticipazione dell'aiuto alla produzione dell'olio di oliva della campagna 1980-1981, pari al 70 per cento dell'importo richiesto con le domande dai produttori aderenti alla cooperativa. È attualmente in corso di pagamento un ultimo elenco di liquidazione di lire 11.614.710, che si riferisce

ai soci della cooperativa sottoposta a controllo nella prescritta misura del 10 per cento.

In merito ai ritardi dei pagamenti dell'aiuto alla produzione dell'olio di oliva, si fa presente che la campagna olearia va dal 1° novembre al 30 ottobre dell'anno successivo, mentre le domande di aiuto possono essere presentate fino al 20 giugno, per cui è soltanto da quest'ultima data che si possono far decorrere i termini per il pagamento dell'aiuto. Comunque, entro la campagna olearia vengono corrisposti i pagamenti di tutte le anticipazioni.

Per quanto riguarda poi il sistema dei pagamenti anticipati e dei pagamenti a saldo, che l'interrogante vorrebbe vedere unificati, si precisa che tale criterio è stato concordato con la CEE proprio allo scopo di far pervenire l'aiuto ai produttori, sia pure limitatamente all'acconto del 70 per cento, entro ciascuna campagna olearia. Ciò perché il diritto all'aiuto viene a maturarsi qualora lo Stato membro abbia istituito un valido sistema di controllo delle domande; in tal modo il controllo effettivo (statale) viene espletato in sede di pagamento del saldo, mentre l'anticipazione viene corrisposta su verifica fatta dalle associazioni (privati) di appartenenza dei produttori.

Si chiarisce, infine, che da parte del FEOGA vengono anticipate somme a mano a mano che si determina l'esigenza dei pagamenti, a titolo sia di anticipazione che di saldo, per cui non è esatto che la CEE corrisponde allo Stato italiano l'intero ammontare dell'aiuto in un'unica soluzione.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: BARTOLOMEI.

PAZZAGLIA, TREMAGLIA E RALLO. — *Ai Ministri degli affari esteri e della pubblica istruzione.* — Per sapere se la situazione degli insegnanti italiani presso

la scuola « Al Maziri » di Tripoli (Libia), esclusi dall'assistenza medica e pensionistica, sia stata regolarizzata, mettendo fine ad un increscioso e ingiusto stato di cose che vede tale personale contribuire alla educazione scolastica di più di 300 alunni, figli di italiani che svolgono la loro opera in Libia, senza che possa godere dei diritti di cui godono i loro colleghi appartenenti ad istituzioni scolastiche statali all'estero. (4-15026)

RISPOSTA. — Le scuole italiane di Tripoli, articolate in scuola elementare, media e liceo scientifico, sono dotate del riconoscimento legale concesso con decreto di questo Ministero di concerto con quello della pubblica istruzione. Presso le istituzioni in parola prestano servizio docenti di ruolo e non di ruolo, assunti a carico di questo Ministero rispettivamente ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 215 del 1967 e della legge n. 327 del 1975 — l'articolo 7 del testo unico 12 febbraio 1940, n. 740, consente, infatti, allo Stato di contribuire al mantenimento delle scuole italiane all'estero che dipendono da enti, da associazioni o da privati... destinandovi insegnanti governativi. Accanto al predetto personale presta servizio, nel medesimo complesso scolastico, un certo numero di insegnanti assunti direttamente dall'ente gestore con contratto privato.

Da un'indagine condotta dal consolato generale d'Italia in Tripoli, per altro, è risultato che alcuni docenti di quest'ultima categoria hanno sottoscritto un contratto in territorio metropolitano e per essi il datore di lavoro versa non solo i contributi sociali previsti in Italia ma anche quelli imposti dalla normativa libica; i restanti sono stati reclutati sul posto dall'ente gestore che per essi versa i contributi assicurativi (pensione, vecchiaia e malattia) egualmente richiesti dalle disposizioni locali.

Si fa infine presente che la legislazione libica consente ai lavoratori stranieri di recuperare e di trasferire in valuta, nel proprio paese di origine, il 62 per cento

del totale dei contributi versati durante tutto il periodo del rapporto di lavoro in quel paese. In sostanza, gli interessati possono con tale cifra provvedere al riscatto della pensione in territorio metropolitano, avvalendosi della legge n. 153 del 1969.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: COSTA.

PERNICE. — *Ai Ministri delle finanze e di grazia e giustizia.* — Per conoscere i motivi che ostano al rilascio in concessione dei terreni demaniali siti nel comune di Castelvetro e facenti parte del parco archeologico di Selinunte alla cooperativa agricola « Triscina », costituita tra giovani disoccupati ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e della legge regionale siciliana 18 agosto 1978, n. 37, e, qualora tra i motivi vi fosse il mancato parere dell'Avvocatura generale dello Stato richiesto dalla Sovrintendenza archeologica di Palermo, se non intenda sollecitarne l'emissione. (4-04191)

RISPOSTA. — L'Intendenza di finanza di Trapani ha rilasciato alla cooperativa Triscina un atto di concessione per la utilizzazione di 57.57.23 ettari di terreno demaniale, sito nel parco archeologico di Selinunte. Per detta concessione, la cui durata è stata fissata in anni sei, a decorrere dal 1° settembre 1981, il canone annuo è stato determinato in lire 7 milioni.

Avverso tale determinazione, la sopracitata cooperativa ha prodotto istanza eccependo l'eccessiva onerosità del canone e chiedendo, in pari tempo, che la durata della concessione venisse fissata in anni 18. L'intendenza di finanza di Trapani ha interessato il locale ufficio tecnico erariale ed i competenti organi regionali perché facciano conoscere il loro parere in merito alla citata istanza.

Il Ministro delle finanze: FORMICA.

PERRONE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se è a conoscenza di quanto denunciato con un circostanziato telegramma dal sindaco del comune di Caltagirone (Catania) inoltrato al presidente ed al direttore generale dell'INPS, oltre che al Ministro stesso, sul problema della assoluta ed indispensabile necessità della istituzione di una sede zonale dell'Istituto in detto comune.

Il documento, sottoscritto anche dai sindaci di comuni limitrofi, pone in evidenza come l'istituzione di questa importante struttura sociale abbia subito ormai notevoli ed incomprensibili ritardi che hanno determinato e determinano insostenibili disagi nell'ambito delle popolazioni del calatino residenti in quindici comuni.

L'interrogante chiede, altresì, di sapere se il Ministro è anche a conoscenza che il problema, che si inquadra nella riforma del sistema previdenziale, si presenta oltremodo favorevole sotto l'aspetto finanziario atteso che la istituenda sede zonale dovrebbe essere collocata, come da intese già raggiunte tra l'INPS e la fondazione « Mons. Geroino » di Caltagirone, in un immobile di proprietà di quest'ultima per cui il costo di ristrutturazione dell'immobile stesso e la sua utilizzazione verrebbe ad essere defalcato dal fitto che l'Istituto verserebbe alla fondazione medesima.

L'interrogante, tenuta presente la suddetta favorevole circostanza, chiede ancora di conoscere come mai non si sia fino ad oggi riusciti a superare le remore burocratiche ed avviare a definitiva soluzione l'iniziativa da tempo posta in essere.

L'interrogante chiede, infine, di sapere quali provvedimenti il Ministro intenda adottare in merito alla vicenda denunciata. (4-13831)

RISPOSTA. — Il consiglio di amministrazione dell'INPS, nello stabilire i criteri generali di decentramento territoriale dei servizi alla luce del processo di rinnovamento in atto nell'Istituto, ha ritenuto di

dover pervenire alla determinazione di parametri obiettivi costituiti da unità ottimali di produzione, il cui livello minimo è stato individuato, per le sedi autonome (*ex* sedi zonali), in una struttura comprendente circa 150 unità. L'analisi condotta sulla potenzialità della sede di Caltagirone (Catania) ha permesso di accertare la non completa corrispondenza del dimensionamento della sede stessa a tali parametri in quanto inferiore, per carico di lavoro e conseguentemente per fabbisogno di personale, al livello minimo ottimale.

Per altro, risultando in corso di approvazione presso l'assemblea regionale siciliana una legge che prevede l'istituzione di dieci comprensori, di cui nove corrispondenti alle attuali province ed uno facente capo a Caltagirone, cui sarebbero aggregati altri comuni tra i quali quello di Piazza Armerina (circa 24 mila abitanti, oggi in provincia di Enna), il consiglio di amministrazione, nell'approvare il piano programmatico generale di decentramento territoriale dei servizi, si è riservato ogni decisione in merito alla sede di Caltagirone, in attesa che siano effettuati ulteriori approfondimenti per quanto riguarda il carico di lavoro ed il dimensionamento della struttura. Un primo esame, volto a verificare le condizioni di realizzabilità dei diversi fattori che sul piano pratico costituiscono i necessari presupposti organizzativo-operativi della struttura in esame, ha messo in luce, intanto, sia la scarsissima disponibilità del personale al trasferimento da Catania a Caltagirone, sia la complessità e onerosità dei lavori di consolidamento, ristrutturazione ed adattamento dell'immobile in cui dovrebbe trovare sistemazione la sede autonoma di Caltagirone, per cui il provvedimento di istituzione della sede stessa potrà essere deliberato solo allorché saranno individuate le soluzioni dei problemi organizzativi anzi accennati e definitivamente stabilita la sua circoscrizione territoriale.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: DI GIESI.

PICCINELLI. — *Ai Ministri del tesoro, dell'interno e del lavoro e previdenza sociale e al Ministro per la funzione pubblica.* — Per sapere se siano a conoscenza che il Monte dei Paschi di Siena non ha accolto la richiesta di avvicinamento al proprio comune di residenza presentata dall'assessore del comune di Roccalbegna (Grosseto) Brunello Rossi, recentemente trasferito alla sede di Milano e pertanto impossibilitato a svolgere le pubbliche funzioni a cui è stato chiamato.

Per conoscere quindi quali interventi ritengano opportuno effettuare e quali provvedimenti adottare per garantire il rispetto, da parte di un ente pubblico, dell'articolo 51, terzo comma, della Costituzione della Repubblica e delle leggi vigenti in materia. (4-12257)

RISPOSTA. — La questione rappresentata esula dalla competenza istituzionale degli organi preposti alla vigilanza del sistema creditizio, pertanto si comunica che il Monte dei paschi di Siena, interessato sulla questione per il tramite della Banca d'Italia, nel rendere noto che il ragioniere Brunello Rossi ha partecipato ad una selezione per l'assunzione svoltasi nel corso del 1980, ha precisato che fra le avvertenze riportate in calce al modulo di domanda veniva specificato che la normativa interna vigente non consente di prendere in considerazione eventuali domande di trasferimento prima che siano trascorsi due anni dalla data di assunzione in servizio e che in relazione alla presumibile dinamica degli organici non esistono prospettive di utilizzo nelle province di residenza (Siena e Grosseto) o in zone limitrofe per un periodo di tempo assai prolungato, comunque non inferiore a cinque anni. All'atto dell'assunzione (marzo 1981) il ragioniere Rossi fu assegnato all'Isola d'Elba (Livorno) a fronte di esigenze stagionali e al termine della stagione utilizzato, come del resto altri dipendenti assunti nello stesso periodo, presso la sede di Milano.

Lo stesso Monte dei paschi di Siena ha fatto altresì rilevare che per le sedi

prossime al comune di Roccalbegna (Grosseto) le esigenze di personale sono irrisorie, mentre le domande di trasferimento di dipendenti con anzianità superiore a quella del ragioniere Rossi ammontano ad alcune centinaia. Recentemente, per altro, il ragioniere Rossi è stato chiamato per essere assunto dalla Banca di Toscana, istituto a sviluppo prevalentemente regionale — facente parte del gruppo Monte dei paschi di Siena — ove il medesimo prenderà servizio quanto prima.

Il Ministro del tesoro: ANDREATTA.

PISICCHIO E MAROLI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se è a conoscenza del malcontento che si sta generando tra i pensionati degli enti locali a causa del blocco delle riliquidazioni delle pensioni da parte della CPDEL, di cui all'articolo 27 della legge n. 153 del 1981 comprendenti i benefici della legge n. 336 del 1970.

Per conoscere, inoltre, quali interventi intende adottare al fine di provvedere alla copertura finanziaria e mettere nelle condizioni gli enti interessati di corrispondere i benefici predetti. (4-13406)

RISPOSTA. — La Corte costituzionale in data 9 aprile 1981, con sentenza n. 92 ha dichiarato l'incostituzionalità dell'articolo 6 della legge 9 ottobre 1971, n. 824 nella parte in cui non indica con quali mezzi i comuni, le aziende municipalizzate e loro consorzi faranno fronte agli oneri finanziari posti a loro carico. Ciò posto, va innanzitutto, precisato che dalla suindicata pronuncia della Corte costituzionale, discendono problemi di carattere prevalentemente finanziario, in quanto gli istituti previdenziali interessati (Cassa pensioni dipendenti enti locali, INADEL - Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali, e, marginalmente l'INPS, per il solo riguardo all'azienda di trasporto), a fronte delle erogazioni che sono tenuti comunque a corrispondere a titolo di attri-

buzione dei benefici combattentistici di cui alla legge n. 336, devono procedere, nei confronti degli enti di appartenenza del personale in questione, al recupero del valore capitale dei benefici attribuiti sul trattamento di pensione; recupero, però, che sembrerebbe pregiudicato per effetto della richiamata sentenza della Corte costituzionale. Gli enti di appartenenza del personale di che trattasi possono, intanto, essere individuati come segue: comuni e province, aziende locali di trasporto, aziende municipalizzate che operano in regime di prezzi amministrati, altre aziende municipalizzate.

Per ciò che concerne i comuni e le province si ritiene che la citata sentenza non dovrebbe comunque dar luogo ad un loro rifiuto circa la corresponsione agli istituti di previdenza dei valori capitali dei benefici combattentistici liquidati sul trattamento di pensione del personale dipendente. Infatti, anche se l'articolo 6 della legge n. 824 del 1971 non ha fornito alcuna indicazione sui mezzi di copertura degli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della legge n. 336 del 1970, è pur vero che la normativa che ha disciplinato la finanza locale prima e dopo il 1978 dovrebbe far ritenere superata la questione.

Invero, nel periodo antecedente il 1978 la normativa consentiva agli enti locali di contrarre mutui a copertura dei disavanzi economici, di modo che se gli oneri in questione fossero stati iscritti in bilancio avrebbero trovato apposita copertura. In proposito, si ritiene per altro di aggiungere che le rate di ammortamento dei suddetti mutui sono state assunte, ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito con modificazioni nella legge 27 febbraio 1978, n. 43, a completo carico del bilancio dello Stato e, quindi, gli oneri suddetti avrebbero già trovato la loro copertura nell'intervento statale. Per quanto riguarda gli anni 1978 e successivi, il pareggio dei bilanci comunali e provinciali è stato sempre assicurato da trasferimenti a carico del bilancio statale; trasferimenti nel

cui ammontare, per espresse disposizioni di legge, ha trovato considerazione l'intera spesa di personale comunque a carico dei bilanci degli enti locali, ivi compresa pertanto anche quella in questione. Un ulteriore intervento dello Stato si configurerebbe, quindi, come una duplicazione di finanziamento di una spesa che ha già trovato la sua copertura nei numerosi provvedimenti legislativi che si sono succeduti a far tempo dal 1978.

Anche relativamente alle aziende locali di trasporto si ritiene che la citata sentenza non dovrebbe comunque dar luogo ad un loro rifiuto circa la corresponsione all'INPS dei valori capitali dei benefici combattentistici liquidati sul trattamento di pensione del personale dipendente. Tale opinione trova la sua ragion d'essere nella considerazione che prima del 1978 le perdite di gestione delle aziende di trasporto confluivano nei bilanci dell'ente locale proprietario e, pertanto, trovavano finanziamento nell'ambito delle risorse finanziarie dell'ente proprietario o nell'ambito del mutuo che l'ente stesso assumeva per la copertura dell'eventuale disavanzo economico del proprio bilancio. Le eventuali perdite di gestione accertate al 31 dicembre 1977 che non fossero state ripianate dall'ente proprietario trovano comunque un ulteriore finanziamento nella disposizione di cui all'articolo 3 del predetto decreto-legge n. 946, che prevede il trasferimento a carico del bilancio statale dell'onere di ammortamento dei mutui assunti o ancora da assumere per la copertura delle suddette perdite. Sembra pertanto che l'intervento, indiretto o diretto, dello Stato operato con la richiamata normativa debba far ritenere sanata la questione della copertura degli oneri in esame. Dal 1978 in poi, le perdite di gestione delle aziende locali di trasporto sono state finanziate attraverso il riconoscimento di una predeterminata percentuale d'incremento che la perdita di un anno poteva registrare rispetto a quella dell'anno precedente.

Nella determinazione delle percentuali d'incremento riconosciute per ogni singo-

lo anno si è tenuto conto delle varie componenti di spesa e di entrate e, quindi, tra le prime, anche degli oneri in parola. Si ritiene, che alle aziende siano stati assegnati i mezzi finanziari occorrenti per l'assunzione degli oneri conseguenti all'attribuzione dei benefici combattentistici al proprio personale. Per le aziende municipalizzate che operano in regime di prezzi amministrati è da considerare che, essendo obbligatorio per tali aziende il pareggio di bilancio (articolo 10, legge n. 843 del 1978), la determinazione dei prezzi viene effettuata con riferimento all'esigenza di assicurare la copertura delle varie voci di spesa, ivi compresa quella in questione, in ordine alla quale, pertanto, non si ritiene debba essere ricercata una copertura *ad hoc*.

Circa infine le altre aziende municipalizzate, si considera che l'obbligatorietà del pareggio di bilancio (articolo 10, legge n. 834 del 1978) comporta consequenzialmente la copertura degli oneri in parola. Se si considera poi che l'articolo 27 della legge n. 299 del 1980 dispone che gli avanzi di gestione di tali aziende devono essere integralmente iscritti nella parte entrata dei bilanci degli enti proprietari per essere utilizzati a fronte delle loro spese di gestione corrente, va rilevato che i riflessi che tale operazione comporta sui trasferimenti statali a pareggio dei bilanci comunali e provinciali sono tali che la questione sembrerebbe essere di per se stessa superata. Infatti, dalla constatazione che gli eventuali utili dovrebbero essere portati, per il meccanismo suddetto, in detrazione dei trasferimenti statali necessari ad assicurare il pareggio di bilancio degli enti locali, discende che lo Stato indirettamente ha già finanziato ogni onere a carico delle aziende municipalizzate. Il Tesoro si è dato naturalmente carico del problema e, nella considerazione che una questione così complessa e delicata può dar luogo a perplessità di vario ordine, non ha mancato di rappresentare alla Presidenza del Consiglio dei ministri l'opportunità di acquisire il parere del Consiglio di Stato

e dell'Avvocatura generale dello Stato sulla questione di che trattasi, al fine di non intraprendere azioni che possano dar luogo ad un eventuale contenzioso.

Va altresì fatto presente che la Corte dei conti - sezione dei controlli, con deliberazione emessa nell'adunanza del 28 gennaio 1982, n. 1222 - ha affermato, in relazione alla ripetuta sentenza della Corte costituzionale n. 92, che fino a quando non sarà emanata apposita legge di copertura, gli enti datori di lavoro non potendo per difetto di copertura far fronte agli oneri conseguenti, non sono legittimati ad attribuire i benefici combattentistici, cosicché le delibere concessive eventualmente adottate, sono sotto tale profilo illegittime. Tale orientamento dell'organo di controllo ha accentuato l'urgenza di una soluzione legislativa che nell'individuare i termini dell'assunzione da parte dello Stato degli oneri relativi ai benefici combattentistici tenga conto in ogni caso di quanto già sostenuto dall'erario a tale titolo attraverso gli interventi finanziari effettuati a favore degli enti e gestioni interessate.

Il Ministro del tesoro: ANDREATTA.

PROIETTI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere - premesso che l'Istituto sperimentale per la zootecnia di Monterotondo ha deciso di vendere all'asta 817 ettari di prati e boschi sui monti della Duchessa in località Corvaro di Borgorose (Rieti) e che l'asta, che parte da una base di 600 milioni, è stata indetta per il prossimo 29 giugno -:

quali sono stati i motivi che hanno spinto l'istituto di cui sopra a prendere questa drastica decisione, fortemente contestata dagli abitanti di quelle zone e dagli stessi enti locali;

quali iniziative intende prendere con tempestività per bloccare l'asta già indetta;

quali indicazioni intende dare all'istituto perché riveda la sua decisione e per invitarlo a raccordarsi con gli enti locali della zona per ogni eventuale decisione futura. (4-14823)

RISPOSTA. — L'istituto sperimentale per la zootecnia ha sede a Roma e sezioni operative periferiche a Torino, Cremona, Rovigo, Modena, Foggia, Potenza e Ragusa; esso è stato istituito con il decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, inglobando l'attività e il patrimonio di preesistenti istituzioni scientifiche, corrispondenti in parte alle attuali sezioni operative periferiche. Il patrimonio ereditato è stato notevole, anzi a volte sovrabbondante rispetto alle esigenze della nuova istituzione e spesso in precarie condizioni di manutenzione e di efficienza. La sua gestione richiedeva pertanto un deciso impegno organizzativo, nonché un piano organico di investimenti che l'istituto, nella fragilità delle sue strutture iniziali, non ha potuto assicurare; né il Ministero, per le limitate disponibilità del corrispondente capitolo di bilancio, è stato in grado di intervenire con la necessaria incisività.

È accaduto pertanto che, accanto ad aziende strutturalmente e organizzativamente valide, coesistessero nello stesso istituto altre aziende a scarsa intensità di capitale, che hanno continuato ad operare secondo la vecchia logica dei bassi salari. Ma questa logica, già in parte mutata, in parte ha continuato rapidamente ad evolvere, sicché l'istituto si è trovato ben presto assillato, da un lato, dall'impossibilità di assicurare gli interventi intesi ad un ragionevole recupero in termini di produttività e, dall'altro, dalle preclusioni ai licenziamenti da parte delle organizzazioni sindacali. In tal modo, le aziende più fragili sono state risucchiate in una pericolosa spirale negativa.

Il Ministero, nell'intento di coinvolgere più adeguatamente le disponibilità umane e strumentali dell'istituto, ha fatto ricorso oltre che ai fondi ordinari di bilancio, del tutto insufficienti, alle disponibilità recate da leggi straordinarie, co-

me la legge 6 ottobre 1975, n. 493; inoltre ha chiesto al Ministero del tesoro uno specifico stanziamento per ripianare il notevole *deficit* di bilancio, che nel frattempo si era accumulato. Si è trattato, tuttavia, di interventi episodici e parziali, non in grado di aggredire adeguatamente le cause del dissesto. Il Ministero ha pertanto invitato l'istituto a predisporre un organico piano di ristrutturazione, che è stato sottoposto all'esame di una speciale commissione. Sulla base delle relative risultanze si è autorizzato l'istituto a procedere all'alienazione di alcune aziende agricole al fine di impiegarne il ricavato per il ripianamento del bilancio, nonché per la ristrutturazione e il potenziamento del restante patrimonio.

La Duchessa, dell'estensione di 817 ettari e sita in una zona montagnosa della provincia di Rieti, è appunto una delle aziende interessate alla vendita. Essa ha esplicitato in passato una sua funzione integrativa, essendo stata destinata, nella precedente organizzazione, alla transumanza del bestiame. Oggi però, a parte ogni considerazione sull'attività di questa pratica, nella vigente organizzazione dell'istituto la sperimentazione ovina non è di competenza della sede centrale, ma della sezione operativa periferica di Foggia. La Duchessa resta quindi per l'istituto una azienda non più adeguatamente utilizzabile, posta ad una notevole altitudine, carente di infrastrutture e fortemente decentrata rispetto al restante patrimonio immobiliare della sede centrale, che trovasi per la maggior parte concentrato nel comune di Monterotondo, in provincia di Roma. Per queste ragioni, il Ministero ha autorizzato l'istituto ad alienarla.

Per altro, in seguito a sollecitazioni pervenute, il Ministero è venuto nella determinazione di invitare l'istituto a sospendere l'asta, allo scopo di verificare le intenzioni, manifestate dalle amministrazioni provinciali e comunali nonché dalle comunità montane, di procedere all'acquisto del terreno in parola.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: BARTOLOMEI.

RALLO. — *Al Ministro delle finanze.*
— Per sapere se è a conoscenza della particolare situazione che si è venuta a creare nella città di Catania riguardo al gioco del lotto: pare, infatti, che, oltre alle code interminabili che si formano davanti alle poche ricevitorie rimaste, le puntate si possano effettuare soltanto nei giorni di lunedì e di martedì, in quanto dal mercoledì risultano introvabili i bollettari; si aggiunga che sono state chiuse ben 10 ricevitorie e che, nelle poche rimaste, è presente un solo ricevitore, mentre ne occorrerebbero almeno quattro per ogni sede. La situazione dovrebbe essere nota al Ministro, dal momento che l'intendente di finanza di Catania l'ha segnalata, esponendo la necessità di assegnare almeno sessanta impiegati alla provincia, mentre pare che, sulla base dell'ultimo concorso espletato, ne saranno assegnati appena 15.

Per sapere, infine, quali provvedimenti al riguardo intenda prendere per andare incontro alle giuste richieste dei giocatori che vivono di sogni, tanto necessari in tempi di così grave recessione economica e in fondo tanto utili alle casse dello Stato che da quei sogni trova concreto sostentamento. (4-10336)

RISPOSTA. — Le attuali carenze riscontrabili nella gestione del gioco del lotto, che l'interrogante ha evidenziato in particolare per la città di Catania, devono ora ritenersi superate con l'entrata in vigore della legge 2 agosto 1982, n. 528 con la quale viene disposto un nuovo ordinamento del gioco che risponde a moderni criteri di gestione automatizzata, nonché alle esigenze espresse dall'utenza.

Il Ministro delle finanze: FORMICA.

SANTI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere - premesso che:

con un comunicato del Ministro dell'agricoltura e foreste pubblicato a pag. 3192 della *Gazzetta Ufficiale* n. 134 del 18 maggio 1981 si provvede all'aumento

dell'aliquota del prelievo di corresponsabilità sul prezzo del latte a far data dal 1° maggio 1981: ciò significa un aumento della tassa dalla cifra attuale di lire 5,1545 a lire 7,4417 al chilogrammo cioè a lire 7,665 al litro, che verrà a gravare totalmente sui contadini produttori di latte nelle zone non montane;

già precedentemente e precisamente in data 17 febbraio 1980 e per la stessa ragione (aumento della tassa di corresponsabilità da lire 1,200 a lire 5,15) l'interrogante ha avuto modo di rappresentare quanto appaia ingiusta tale applicazione, anche se la si giustifica come rispondente alla normativa CEE;

tutto questo accade, mentre si ascolta ad ogni occasione per TV o attraverso convegni addirittura nazionali nel nostro paese il grido d'allarme che si eleva per la salvaguardia dell'agricoltura, per incentivare la permanenza dei lavoratori della terra nella campagna e per assicurare una difesa dell'ambiente naturale;

appare quindi contraddittorio oggi continuare a penalizzare il produttore del latte, con il risultato che anche quel poco di terra che resta in Liguria da difendere, presto sarà abbandonato -

se non ritenga più produttivo abolire tale tassa di corresponsabilità nell'interesse dell'economia agricola considerando che, oltretutto, in Liguria la produzione del latte è inferiore al consumo, e ricordando che il nostro paese subisce l'enorme passivo della bilancia commerciale dei pagamenti con l'estero per un valore raggiunto di 6.000 miliardi all'anno. (4-11265)

RISPOSTA. — Come già fatto presente in numerose altre analoghe occasioni, questo Ministero si è sempre opposto, in sede comunitaria, all'applicazione del prelievo di corresponsabilità sull'intero territorio nazionale, consapevole dell'aggravio di costi che esso causa agli allevatori italiani, che non sono, tra l'altro, responsabili delle eccedenze comunitarie dei prodotti lattiero-caseari.

In seguito all'azione svolta, è stato possibile ottenere l'esonero dal pagamento del prelievo dei produttori di tutto il territorio nazionale le cui aziende siano ubicate in zone di montagna, nonché di quelli del Lazio, dell'Italia meridionale ed insulare. Per quanto riguarda, in particolare, la Liguria si rammenta che il suo territorio è classificato, per la quasi totalità, montano e, quindi, esentato dal pagamento della tassa in questione. Il problema del prelievo di corresponsabilità continuerà ad essere trattato in sede comunitaria e il Governo non mancherà di battersi, come ha fatto finora, affinché l'esonero dal versamento del prelievo venga esteso all'intero territorio nazionale.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: BARTOLOMEI.

SANTI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere le intenzioni del Governo sulle prospettive e funzionalità del popolarissimo gioco del lotto che interessa un grande numero di cittadini con un ingente movimento di denaro, visto e considerato che da tempo, con sistematica perseveranza, questo servizio decade perdendo funzionalità e accentuando la speculazione più vergognosa sulla massa di questi cittadini che sono ancora legati al gioco del lotto nonostante da parte delle Intendenze di finanza e del Ministero si faccia deliberatamente di tutto per allontanarli dalle giocate.

Si assiste infatti a chiusura inopinata dei botteghini; mancanza di bollettari, specie di quelli destinati alle quote più popolari; disfunzione dell'organizzazione per cui si registrano troppe chiusure contemporanee da parte dei titolari delle agenzie di gioco lasciati allo sbando assoluto e, infine, enorme ritardo nel pagamento dei mandati nell'ordine dei quattrocinque mesi dopo che lo Stato ha invece incassato subito i soldi delle giocate, cui si aggiunge l'ulteriore danno della crescente inflazione che incide ancora sui ceti

più popolari quali sono i cittadini fedeli a questo antico gioco del lotto.

Si chiede al Ministro se ritenga di dover disporre i dovuti accertamenti per mettere ordine in un settore sempre più degradato e se ritenga di rendere subito operante un provvedimento che consenta l'immediato pagamento al botteghino delle vincite contenute entro le 250.000 lire snellendo così, ovviamente, anche tutti gli altri pagamenti e richiamando ad una maggiore funzionalità e diligenza gli uffici preposti a questa attività. (4-11589)

SANTI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

per quanto il settore « lotto » costituisca, nel quadro delle attività e dei problemi, invero gravi e assillanti, dell'amministrazione finanziaria, un aspetto alquanto marginale, esso merita tuttavia la massima considerazione e certamente qualcosa di positivo può e deve essere fatto, e neanche con grande difficoltà;

detto servizio è andato progressivamente decadendo negli ultimi anni. Nei recenti mesi sono state frequenti e vibrante le proteste di numerosi vincitori in attesa di pagamento delle giocate (superiori alle 100.000 lire e pertanto richiedenti la procedura, non certo snella, della emissione del mandato di pagamento da parte dell'intendenza di finanza della sede di estrazione, previo controllo della commissione d'archivio segreto prevista dalla legge sul lotto pubblico);

la situazione numerica del personale è andata progressivamente peggiorando tanto da diventare insostenibile;

di un concorso per aiuto ricevitori bandito ed espletato ormai da qualche anno non si sa ancora niente;

tale allarmante carenza ha indotto il Ministero ad autorizzare la temporanea chiusura dei Banchi, con modalità e tempi, tuttavia, tali da evitare che vaste zone rimangano prive del servizio;

si segnalano inoltre con particolare incidenza sul totale del servizio le assenze

per malattia, effettuate in misura alquanto elevata da parte del personale lottista prevalentemente femminile e non più in giovane età;

la chiusura di una ricevitoria non è legittima. La legge infatti non la prevede e non è concepibile che un sia pur minuscolo organo dello Stato, che allo Stato procura una entrata, possa essere chiuso.

altro aspetto preoccupante della questione è costituito dalla situazione giuridica in cui si è venuto a trovare il personale inquadrato nelle qualifiche funzionali, equiparato, in concreto, al restante personale statale, senza peraltro modificare la previgente normativa che fa carico al gestore di reperire i locali, arredarli, ecc., pur essendo tali spese rimborsate dallo Stato;

tale inquadramento potrà pur essere stato un fatto positivo sotto il profilo del rapporto di lavoro, ma ha fatto venir meno quel determinante, decisivo fattore incentivante che era l'aggio, commisurato all'entità del gioco; ciò ha determinato nei gestori una progressiva disaffezione e, talora, una voluta autolimitazione del gioco, anche evitando di chiedere l'aumento della dotazione dei bollettari;

la riforma del gioco del lotto, soprattutto sotto l'aspetto organizzativo, è problema di vecchia data ma, a quanto sembra, non è ancora emersa una chiara volontà di adottare una delle tre possibili soluzioni: privatizzare la raccolta del gioco, con sistemi analoghi al Totocalcio, all'Enalotto ed al Totip o assegnando ai tabacchini possibilmetne utilizzando una di queste organizzazioni che hanno già una rete capillare di buona efficienza; oppure trasformare le ricevitorie in veri e propri piccoli organi di Stato che dovrebbero provvedere ai locali, alle dotazioni e ad ogni altra esigenza, come per qualsiasi altro ufficio pubblico;

la prima soluzione sarebbe preferibile, per convenienza e possibilità di efficienza, nonché per non coinvolgere direttamente lo Stato in una attività che, pur pienamente e comprensibilmente giustificata,

non può ritenersi rientrante tra i compiti necessari e di pubblico interesse dello Stato stesso da gestire direttamente;

naturalmente l'attività si dovrebbe svolgere sotto il controllo dell'Amministrazione finanziaria, come avviene ora per il Totocalcio e gli altri giochi, con risultati soddisfacenti; vi sono però anche altri problemi, forse non completamente e da tutti rilevati, ma alquanto determinanti;

il personale delle intendenze, specie nell'Italia del nord, è gravemente carente sotto il profilo quantitativo, ed il servizio dei « riscontri » - in pratica il controllo delle vincite - richiede molto personale, particolarmente attento e diligente;

altro fattore di appesantimento è dato dal fatto che l'effettuazione delle giocate ai botteghini del lotto richiede, oggi come cent'anni fa, tempi lunghi e impegno manuale notevole da parte degli addetti, che debbono, a penna (« con l'inchiostro nero »), compilare, per ogni giocata, la bolletta, composta da due sezioni, matrice e figlia; più la « copia giochi » che rimane al ricevitore;

il sistema potrebbe essere ammoderato, ad esempio affidando al giocatore il compito e la responsabilità di compilare la giocata, come nel Totocalcio, oppure introducendo sistemi a ricalco che, tra l'altro, eviterebbero errori, non infrequenti, nella scritturazione delle giocate che, per essere valide, devono essere formulate in modo del tutto identico e non difforme tra matrice e figlia;

l'esperienza delle macchine automatiche per la raccolta del gioco, introdotte molti anni fa con la speranza e intenti avveniristici, in pratica ha avuto un ben scarso successo: il giocatore non pare affatto interessato dalla possibilità di tirare fuori un tagliando-giocata da una specie di *slot-machine* previa introduzione di un gran numero di monete da 50 o da 100 lire, ed i gestori dei bar e dei pubblici esercizi, nei quali dette macchine erano installate, le hanno a mano a mano rifiutate, anche per i frequenti guasti; il giocatore inoltre non ama mettersi in vista e preferisce una comprensibile discrezione;

inoltre il tetto di 100.000 lire che costituisce il limite delle vincite pagabili dal ricevitore con i fondi delle riscossioni fissato nel 1969 deve essere elevato a lire 250.000. Tale provvedimento è non solo urgente ma indispensabile. Proposte in tal senso sono state, e da tempo, avanzate da molti intendenti di finanza, che vivono quotidianamente i problemi del lotto e sono a diretto contatto con la realtà;

sussiste però il problema del maggiore importo che i gestori debbono trattenerne, per il pagamento delle vincite, invece di versarlo alla Tesoreria dello Stato: ciò può comportare una maggiore esposizione a pericoli e furti (purtroppo anche ora non infrequenti) di fronte ai quali i « botteghini » e i gestori sono del tutto privi di protezione: la questione quindi, è da studiare in tutte le sue interconnessioni

quale sia il pensiero del Ministro su tale problema e quali interventi intenda intraprendere onde ridare impulso ed efficienza ad una realtà che, come fatto sociale ed economico, coinvolge milioni di cittadini. (4-12849)

SANTI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere che cosa si è fatto e si intende fare, in un ragionevole periodo di tempo, per normalizzare la vergognosa situazione che in maniera cronica sta distruggendo il vecchio e popolare gioco del lotto (tra l'altro fortemente remunerativo per lo Stato che è alla sistematica quanto disperata ricerca di denaro).

L'interrogante ha già presentato interrogazioni su questo problema (n. 4-11589 del 16 dicembre 1981 e n. 4-12849 del 17 febbraio 1982), che non hanno però fino ad oggi ottenuto risposta.

L'ultimo sciopero generale di tutto lo apparato del lotto in Lombardia da parte dei cosiddetti addetti ai lavori segna un quadro, già del resto ampiamente rimarcato nelle interrogazioni citate, estremamente preoccupante.

Si chiede dunque di conoscere quali iniziative il Ministro abbia assunto o intenda assumere per avviare finalmente a soluzione questo problema. (4-15010)

SANTI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che l'interrogante ha già richiamato l'attenzione del Ministro sul problema relativo alla situazione del gioco del lotto nel nostro paese e in particolare sugli incomprensibili ritardi dello Stato nel pagare le vincite; che di tale realtà e del grave malcontento tra i giocatori si è fatta diffusamente interpretare la stampa nazionale che ha fatto rilevare l'estensione del fenomeno agli altri giochi gestiti dallo Stato, a cominciare dal Totocalcio; che, oltre al disagio creato tra gli utenti, tutto ciò finisce inevitabilmente per dare spazio a forme clandestine e illegali di gioco: che in questi giorni è stata scoperta a Pescara una rete di allibratori di scommesse clandestine sul calcio con un giro, dall'inizio dell'anno, di 5 miliardi (si ritiene che il fatturato di questa attività illegale possa essere complessivamente su tutto il territorio nazionale superiore a quello del lotto e del Totocalcio ufficiali) — quali elementi siano a conoscenza del Ministro in proposito e come intenda intervenire per riportare alla normalità la situazione del settore suddetto. (4-13557)

RISPOSTA. — L'interrogante ha richiamato l'attenzione su alcune carenze e disfunzioni riscontrabili nella gestione del gioco del lotto, suggerendo anche l'adozione di alcuni provvedimenti per ridare validità ad un gioco così diffuso nel nostro paese. Al riguardo occorre premettere che l'Amministrazione anche in questo settore ha trasfuso il proprio impegno al fine di riordinare il gioco del lotto in modo organico e completo, evitando interventi parziali e di temporanea efficacia secondo criteri di economicità e rendimento, che portassero ad una automazione della gestione, ad una capillare diffusione dei punti di

raccolta delle giocate, ad una più snella procedura per il pagamento delle vincite, nonché alla sistemazione economico-giuridica del personale ivi addetto; il tutto senza ulteriori aggravii di spesa e nel rispetto di rigidi sistemi di controllo. Tali obiettivi possono ora considerarsi conseguiti con la normativa introdotta dalla legge 2 agosto 1982, n. 528 per cui si può ritenere che entro breve tempo la gestione del gioco del lotto sarà nuovamente adeguata alle esigenze sia dell'utenza sia del fisco.

Il Ministro delle finanze: FORMICA.

SANTI. — *Ai Ministri del tesoro, del bilancio e programmazione economica e delle finanze.* — Per conoscere - premesso che:

nell'attuale periodo di grande crisi economica e sociale che il paese sta attraversando, i comuni hanno accolto favorevolmente il principio di richiedere con equità al paese sacrifici atti a ridurre la spesa per frenare l'inflazione e rilanciare la produttività con precisi indirizzi, controlli puntuali, seri e tempestivi della spesa pubblica, e hanno assunto un ruolo importante nella lotta per il risanamento e la ripresa economica;

in questa realtà grave disagio provoca l'assenza di una normativa organica che consenta agli enti locali di avviare una programmazione seria, responsabile, necessaria per fronteggiare, da un lato, le esigenze dei cittadini e, dall'altro, per operare preventivamente scelte finalizzate al contenimento della spesa;

tutto ciò ha portato l'ANCI ad esprimere le proprie valutazioni in un documento che, con l'accordo di tutte le componenti in essa rappresentate, si articola nelle seguenti richieste:

1) superamento della distinzione fra comuni in pareggio e quelli in disavanzo; distinzione che, disattendendo le conclusioni unanimemente raggiunte fra comuni e Governo al Convegno nazio-

nale di Viareggio, penalizza la capacità operativa messa in atto dalla stragrande maggioranza dei comuni italiani, per far fronte alle legittime esigenze dei cittadini;

2) revisione dell'attuale destinazione delle risorse degli enti locali (come gli avanzi di amministrazione) al fine di mantenerne l'utilizzo per spese di investimento o straordinarie;

3) revisione delle norme per le spese di esercizio con particolare riferimento alle necessità di assicurare a tutti gli enti locali una espansione della spesa corrente, minimo del 16 per cento, superando, al contempo, l'assurdo vincolo di cassa fissato nel limite dei pagamenti effettuati nel corso del 1981;

4) verifica e chiarimento sulle norme che impongono ai cittadini contribuiti per i servizi cosiddetti a « domanda individuale » e sulla mancanza di differenziazione per i tributi da chiedere alla popolazione, sia che si trovi in un comune ubicato in un'area forte oppure in una zona montana o in una regione meridionale;

5) revisione della normativa relativa al blocco delle assunzioni del personale, al fine di consentire almeno la copertura dei posti previsti dalle piante organiche esecutive, per assicurare il funzionamento di nuove strutture, già realizzate - come il Governo valuti le osservazioni dell'ANCI e quali interventi intenda promuovere perché esse possano trovare positiva applicazione. (4-12847)

RISPOSTA. — Le valutazioni dell'ANCI (Associazione nazionale dei comuni italiani) concernenti la posizione dei comuni in ordine ai più recenti indirizzi di politica economica adottati dal Governo, sono state formulate con riferimento ai contenuti del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, recante disposizioni in materia di finanza locale. Detto decreto, per altro, in sede di conversione (legge 26 febbraio 1982, n. 51) ha subito profonde modificazioni che hanno in larga misura recepito le proposte avanzate dalle forze politiche e dalle associazioni degli enti locali (l'ANCI stessa, l'unione delle province d'Italia,

l'unione nazionale comuni ed enti montani).

Ciò premesso, si precisa quanto segue: la destinazione fra comuni in pareggio e comuni in disavanzo è di fatto superata dal disposto dell'articolo 5-bis della legge di conversione che riconosce agli enti locali, che non riescono a pareggiare il proprio bilancio, la possibilità di ricevere un contributo integrativo dallo Stato non superiore al trasferimento richiesto al bilancio 1981; l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione secondo le modalità previste dall'articolo 7 della legge n. 51 del 1982 (che distingue i comuni con riferimento sia alla spesa corrente *pro-capite* sia alla eventuale attivazione del contributo integrativo previsto dall'articolo 5-bis) si accompagna ad un ampliamento delle capacità di investimento già assicurato ai comuni nel 1981. È infatti stabilito che per il triennio 1982-1984 i comuni sono autorizzati a contrarre mutui con la cassa depositi e prestiti per un ammontare complessivo di 15 mila miliardi di lire, a fronte dei 12 mila miliardi di lire stabiliti dalla legge n. 153 del 1981 per il triennio 1981-1983; il vincolo ai pagamenti per spese correnti (che non devono superare i pagamenti in conto competenza e in conto residui effettuati nel 1981, incrementati del 16 per cento) stabilito dall'articolo 9 del testo originario, è stato sostanzialmente corretto dalla legge di conversione che ha limitato l'applicazione della norma ai comuni con popolazione superiore a 20 mila abitanti. È stata, inoltre, prevista la possibilità di elevare da parte del tesoro, su proposta del Ministero dell'interno, il predetto limite del 16 per cento per comprovate e indilazionabili esigenze di singoli comuni e province.

Circa, poi, la prospettata opportunità di operare una differenziazione delle contribuzioni da richiedere ai cittadini per i così detti servizi a domanda individuale, tenendo conto di particolari criteri di valutazione in base alle risorse economiche e alla posizione geografica, dei vari comuni, si fa presente che tale criterio avrebbe comportato un accertamento preventivo della situazione finanziaria di cia-

scun ente, materialmente impossibile se si tiene conto del numero degli enti e dei tempi tecnici di applicazione della norma, e una valutazione discrezionale da parte dell'Amministrazione centrale che, invece, viene lasciata agli enti consentendo la non generalizzata applicazione delle maggiorazioni di contribuzioni agli utenti.

Per quanto riguarda, infine, la revisione della normativa relativa al blocco delle assunzioni di personale, si fa presente che essa è stata parzialmente attuata in sede di conversione in legge del citato decreto-legge n. 786 del 1981, consentendo particolari deroghe all'applicazione dei limiti precedentemente posti, per i comuni terremotati della Basilicata e della Campania e per quelli che avevano avuto l'approvazione dei piani generali di riorganizzazione della commissione centrale per la finanza locale dopo il 1° gennaio 1981, per assicurare il funzionamento delle nuove strutture già realizzate, pur nel limite del 16 per cento posto all'espansione delle spese correnti.

Il Ministro del tesoro: ANDREATTA.

SANTI. — *Al Ministro per il coordinamento interno delle politiche comunitarie.* — Per conoscere — premesso che la direttiva n. 409 del Consiglio delle Comunità europee ha affermato normative atte ad impedire lo sterminio delle correnti migratorie degli uccelli, e che tale direttiva, approvata e sostenuta dalle associazioni di protezione degli animali e dell'ambiente, necessita di una rigida e puntuale applicazione — quali interventi siano stati intrapresi o si intendano intraprendere al fine di dare attuazione severissima e decisa alla direttiva in oggetto e quali siano gli organi preposti alla sua applicazione onde impedire che il nostro paese sia retrocesso all'estremo limite del consesso civile.

(4-15379)

RISPOSTA. — La legge n. 968 del 1977 contiene già gran parte delle limitazioni previste dalla direttiva comunitaria n. 409

del 1979. Per altro una modificazione dell'elenco delle specie cacciabili con il divieto della caccia di 13 specie è stata già attuata con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (4 giugno 1982 - *Gazzetta ufficiale* dell'8 giugno 1982, n. 155), proposto dal Ministero dell'agricoltura. Il completo recepimento della direttiva in parola dovrebbe invece essere attuato con l'approvazione del disegno di legge diramato dal Ministero dell'agricoltura per l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio dei ministri concernente: norme per la protezione della fauna e principi di compatibilità per l'esercizio della caccia che, modificando la vigente legislazione venatoria, l'adeguata alla convenzione di Parigi (1979) per la protezione degli uccelli selvatici, nel pieno rispetto giuridico delle specie selvatiche rare, o minacciate, o in via di diminuzione, o in via di estinzione. Analoghe finalità presenta anche il disegno di legge di iniziativa parlamentare, già approvato dalla Camera dei deputati ed ora al Senato (n. 1915).

Per altro, le Regioni, competenti ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 968 del 1977, dovranno adottare, ai sensi degli articoli 2 e 3 della direttiva in parola, misure per la protezione degli *habitat* degli uccelli selvatici, con particolare riferimento alle specie comprese nell'allegato n. 1 della direttiva stessa (72 specie) e per le zone umide di importanza internazionale (120 aree) da tutelare prioritariamente e altre 47 per le quali non è stata adottata alcuna decisione, ma che sono, comunque, meritevoli di protezione. Risulta, inoltre, che il Ministero dell'agricoltura - che ha già provveduto alla costituzione di numerose riserve naturali per la difesa e la conservazione dell'ambiente e della fauna ivi esistente - si propone di compiere i passi necessari sia presso la commissione della CEE sia presso i competenti uffici statali e regionali, affinché possa essere assicurato un soddisfacente livello di tutela ambientale in tali territori. Ciò anche in armonia con ana-

loghe iniziative adottate in altri paesi della Comunità economica europea.

Il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie: ABIS.

SANTI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere - premesso che:

con il voto del 6 luglio il Parlamento europeo ha approvato a maggioranza assoluta dei suoi membri (votanti 316; favorevoli 258; contrari 37; astensioni 21) gli orientamenti fondamentali della riforma democratica della Comunità. Ha così onorato l'impegno, che si era assunto il 9 luglio dello scorso anno, di giungere al secondo appuntamento elettorale europeo con un progetto innovativo rispetto ai vecchi Trattati e capace di dar vita ad una vera unione europea democratica ed efficace;

questa è la sola strada corretta per affrontare il problema della riforma democratica della Comunità perché ne affida il compito, attraverso i suoi rappresentanti, al popolo stesso. Ed è la sola strada efficace, perché non c'è, in democrazia, all'infuori del fatto elettorale, altro modo per creare la volontà politica necessaria a generare una situazione nuova di potere;

il Parlamento europeo sta dunque mantenendo fede agli impegni che si era assunto. Ma questo zelo non è ancora garanzia di vittoria. Alcuni governi sono più o meno apertamente contrari. Molti restano indifferenti. Le forze politiche, anche dopo il voto europeo, rimangono disattente e tacciono. Non fa perciò meraviglia che la grande stampa non se ne occupi e l'opinione pubblica non ne sappia nulla;

è contro questo muro del silenzio che si gioca la partita ingaggiata dal Parlamento europeo. Una particolare responsabilità ricade su quei paesi e su quelle forze politiche che possono sin d'ora

schierarsi a fianco del Parlamento europeo. L'atteggiamento dell'Italia, sotto questo profilo, ha un'importanza cruciale e forse decisiva —

quali azioni il Governo intenda intraprendere, sul piano nazionale e comunitario, onde affermare la fattiva adesione dell'Italia agli orientamenti del Parlamento europeo e sollecitare analoghe prese di posizione da parte degli altri membri della Comunità europea. (4-15721)

RISPOSTA. — Il Governo italiano condivide le intenzioni che animano l'iniziativa del Parlamento europeo per la riforma dei trattati e la realizzazione dell'Unione europea. Essa muove da una visione, dotata di logica politica e di afflato democratico, che corrisponde alle aspettative ed alle profonde aspirazioni dei popoli europei, il cui consenso rappresenta una condizione essenziale per riprendere il cammino dell'integrazione. Nell'attuale difficile momento della vita comunitaria, l'azione di sensibilizzazione delle opinioni pubbliche che ne potrà conseguire appare indispensabile per accrescere la capacità di costruzione politica degli europei verso il traguardo dell'Europa unita.

Il Governo italiano segue con grande interesse gli sviluppi in corso. Mentre uniforma la propria condotta al mantenimento integrale del fondamentale obiettivo dell'unificazione politica europea, si adopera attivamente anche per la promozione sollecitata di ogni misura che, pur non realizzando che parzialmente tale obiettivo, rappresenti comunque un contributo al progresso concreto verso il raggiungimento della meta unitaria. La profondità della crisi nella quale la Comunità si dibatte attualmente minaccia non soltanto lo sviluppo della costruzione europea, ma rischia di scatenare un pericoloso processo di involuzione suscettibile di compromettere finanche i risultati finora conseguiti. Le recenti iniziative — quella del Parlamento europeo e quella governativa italo-tedesca sull'atto europeo — partono entrambe da una analisi sostanzialmente comune della situazione attuale

e tendono entrambe al rilancio della costruzione europea. Occorre, per altro, rendersi realisticamente conto che, se l'unificazione europea conserva tuttora la sua validità come obiettivo di lungo periodo, la situazione attuale, in particolare la posizione in materia di vari Stati membri, non consente di valutare compiutamente le possibilità concrete di una sua realizzazione a breve termine. È in tale spirito che il Governo italiano, nel prendere l'iniziativa con il governo tedesco della presentazione di un progetto di atto europeo, ha voluto fornire un concreto contributo, suscettibile di determinare sin d'ora l'avvio di una nuova fase dinamica della costruzione europea. Un'iniziativa che viene sviluppata in una mentalità di convergenza e non di concorrenza rispetto ad ogni altro apporto, in particolare se proviene dal Parlamento europeo che riteniamo avere, con la forza che gli deriva dal suffragio popolare, l'autorità, oltre che la qualità per svolgere un ruolo centrale di stimolo verso l'unificazione europea.

L'iniziativa italo-tedesca ha cercato, da un lato, di rispondere concretamente a quel diffuso senso di urgenza avvertito in seno alle forze culturali e politiche democratiche dei paesi europei affinché si operasse per superare un periodo di incertezze e stagnazione e, dall'altro, ha voluto riportare d'attualità la meta della Unione europea come sviluppo indispensabile, introducendo nella vita comunitaria una tensione politica ad un livello più elevato che nel passato. Forme più incisive e più concrete di integrazione sono necessarie non solo per il raggiungimento di quella dimensione economico-sociale dell'Europa adeguata alle esigenze dei tempi attuali, ma anche affinché essa possa operare come entità capace di inserirsi con la propria voce nel confronto dialettico che caratterizza questa critica fase della politica mondiale. Non ci si può limitare ad una più consistente, e certamente necessaria, integrazione economica e sociale: nel completare e irrobustire il settore già integrato, bisogna acce-

lerare il passo verso la meta politica. Ciò postula uno sviluppo istituzionale — la Unione europea — atto a delineare una gamma sempre più ampia di politiche comuni ed un accresciuto controllo democratico. Questa unione potrà essere conseguita solo creandone le condizioni mediante soluzioni realistiche e da tutti accettabili. Si tratta, dunque, di un obiettivo da raggiungere gradualmente, ma nell'ottica italiana, con un ritmo progressivo e costante. Il Governo italiano ritiene, pertanto, che occorra da un lato, garantire e consolidare le istituzioni comunitarie e, dall'altro, dare nuova linfa al processo di integrazione attraverso una azione organica che si ponga anche finalità non coperte dai trattati di Roma, che indichi quindi nuovi obiettivi comuni, fuori cioè dalla portata dei singoli paesi, con lo scopo di affrontare tutti gli altri aspetti essenziali alla vita, alla cultura ed al progresso dei popoli europei. In questo quadro occorre porre un particolare accento sull'esigenza, sempre sostenuta dal Governo italiano, di accrescere la partecipazione del Parlamento europeo all'impresa unitaria attraverso un rafforzamento dei suoi poteri, accentuando in tal modo la caratterizzazione democratica del processo unificante.

È con questa visione che l'Italia partecipa ai lavori sull'atto europeo che, col provocare una riflessione collettiva sui temi dell'integrazione e coll'evidenziare la naturale convergenza di interessi, hanno già fatto conseguire risultati, nonostante l'attuale congiuntura non ne abbia sin qui consentito la realizzazione al massimo livello. L'atto europeo, nel promuovere una più avanzata conciliazione di realtà nuove, vuole, nelle intenzioni italiane, rappresentare solo l'inizio di una più vasta intesa, nel contesto della solidarietà e della coerenza, cui il Parlamento potrà e dovrà dare un indispensabile contributo. Il Governo italiano resta permanentemente impegnato in una ferma azione di stimolo in tale direzione.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: FIORET.

SCAIOLA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per risolvere il problema degli assegni vitalizi, che, dopo l'emanazione della legge 29 aprile 1976, n. 177, ha avuto travagliate vicende parlamentari e sindacali, conclusesi positivamente con la legge 20 marzo 1980, n. 75, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* 21 marzo 1980, n. 80.

Come è noto, dal 20 settembre 1980, gli enti interessati (INADEL, ENPAS, Amministrazione delle poste e telegrafi ecc.) sono in attesa del decreto ministeriale, previsto dal 3° comma dell'articolo 6 della legge 20 aprile 1976, n. 177.

Senza detto dispositivo, non possono essere definiti i rapporti finanziari fra gli enti erogatori degli assegni vitalizi e lo INPS, quindi non può avvenire il passaggio delle competenze e l'attuazione delle disposizioni legislative.

I titolari degli assegni vitalizi, che vantano i nuovi importi, previsti dalla legge n. 75 del 1980, sono qualche migliaia ed hanno maturato, per la maggior parte, circa 3 milioni ciascuno per conguaglio al 31 dicembre 1980.

Al fine di evitare il sorgere di un'altra campagna di contenzioso, si chiede di conoscere se il Ministro non ritenga di assumere idonee iniziative, per una concreta e sollecita definizione del problema.

Si chiede inoltre se il Ministro non ritenga equo che il decreto disponga, altresì, la erogazione prioritaria degli arretrati, che gli interessati hanno maturato, per differenza, dal 1° gennaio 1976 al 31 dicembre 1980. (4-07690)

RISPOSTA. — Si informa che con decreto 26 gennaio 1982, pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* del 16 febbraio 1982, n. 45, sono state determinate le tariffe previste dal primo comma dell'articolo 16 della legge 20 marzo 1980, n. 75, per il calcolo delle riserve matematiche relative agli assegni vitalizi da trasferire all'INPS. Viene previsto che l'ammontare della riserva matematica per ciascun assegno vitalizio è determinato dal prodotto tra il coefficiente

te attuariale individuato in relazione allo status del titolare e l'importo annuo dell'assegno, al netto delle ritenute operate per l'assistenza sanitaria nonché delle rate corrisposte dagli enti erogatori nel periodo dal 1° gennaio 1976 fino alla data del trasferimento al fondo sociale gestito dall'INPS.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: DI GIESI.

SCAIOLA, ABETE, MANFREDI MANFREDO, REVELLI E BOFFARDI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere se a seguito delle numerose segnalazioni pervenute al Ministero da parte dei sindacati, dei cittadini ed anche di altri parlamentari, abbia in animo di adottare idonee iniziative volte a dotare gli uffici provinciali del tesoro di un numero di dipendenti che sia effettivamente adeguato alla mole di lavoro che quegli uffici debbono sostenere, in considerazione, tra l'altro, che parte rilevante delle pratiche che si esaminano sono proprio relative a pensioni che tardano in modo eccessivo e ingiusto ad essere liquidate. (4-07868)

RISPOSTA. — È all'esame del Parlamento il disegno di legge n. 1580 concernente semplificazione e snellimento delle procedure in materia di stipendi, pensioni ed altri assegni; riorganizzazione delle direzioni provinciali del Tesoro e istituzione della Direzione generale dei servizi periferici del tesoro; adeguamento degli organici della ragioneria generale dello Stato.

L'iniziativa contempla, tra l'altro, lo aumento degli organici delle direzioni provinciali del Tesoro fino ad un massimo di 2.800 unità (articolo 6) oltre a 56 posti nelle qualifiche dirigenziali delle stesse direzioni provinciali, nonché l'incremento, connesso con le altre finalità della legge, delle dotazioni organiche del personale appartenente al ruolo dei servizi centrali e delle ragionerie provinciali del-

la ragioneria generale dello Stato nella misura di 1.500 posti (articolo 12).

Il Ministro del tesoro: ANDREATTA.

SERVADEI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere se intenda rendere noti i nominativi e le posizioni fiscali dei cittadini italiani che hanno recentemente perduto diversi miliardi di lire al casinò di Nizza, e che hanno pagato le perdite con gli assegni bancari rinvenuti alla nostra frontiera su di un dipendente di tale casinò, evidentemente interessato a cambiarli, contravvenendo ad ogni norma valutaria.

L'interrogante, riferendosi ad una sua interrogazione di alcuni anni fa, desidera inoltre conoscere che cosa è stato sinora fatto dal Governo italiano per evitare che i casinò della costa azzurra continuino ad essere un luogo di dissipazione di ingenti mezzi di operatori economici, professionisti, ecc. italiani, in genere evasori fiscali, in dispregio delle leggi valutarie nazionali e delle più elementari norme di serietà e di responsabilità.

È ormai risaputo da tempo che gli italiani, nei citati casinò, hanno per la entità delle presenze, delle puntate, delle perdite, ecc. soppiantato anche i frequentatori tradizionalmente più dotati di mezzi, ivi compresi i notabili dei paesi petroliferi arabi.

In genere si tratta di cittadini residenti nelle località industriali dell'Italia settentrionale, con posizioni contributive modestissime.

L'interrogante ritiene che questo stato di cose, che offende profondamente la condizione di chi in Italia lavora, affronta privazioni e paga le tasse, vada eliminato al più presto, esistendone, fra l'altro, vaste possibilità. (4-03244)

RISPOSTA. — Il sequestro degli assegni di cui trattasi è stato operato non alla nostra frontiera, ma a quella francese e si precisa che solo difficoltà realmente obiettive impediscono di fornire

esauriente risposta. Questa amministrazione, invero, non conoscendo i nomi dei soggetti cui l'interrogante si riferisce si è rivolta, a tal fine, su suggerimento del Ministero degli affari esteri, al Dicastero di grazia e giustizia. Quest'ultima amministrazione, dopo aver precisato che, ai sensi della convenzione europea di assistenza giudiziaria firmata a Strasburgo il 20 aprile 1959, l'esibizione degli assegni sequestrati in Francia ed ogni altra utile notizia avrebbero potuto essere richieste alle autorità francesi, a mezzo di rogatoria internazionale nel corso del procedimento penale che sarebbe stato instaurato in Italia, ha per altro recentemente comunicato che l'autorità giudiziaria francese, interessata al riguardo, non ha ritenuto di evadere la richiesta in quanto trattasi di affare doganale. Conseguentemente il competente procuratore della Repubblica di San Remo (Imperia) ha richiesto al giudice istruttore l'archiviazione degli atti.

Ciò detto sulla questione specifica, si assicura, per quanto attiene al più generale problema sollevato, che l'amministrazione finanziaria non mancherà, nell'ambito della propria competenza, di porre in essere ogni adeguato strumento per combattere il segnalato fenomeno attraverso una più incisiva lotta all'evasione fiscale.

Il Ministro delle finanze: FORMICA.

SERVADEI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere le ragioni per le quali il consiglio di amministrazione dell'Istituto sperimentale per la frutticoltura di Roma ha deliberato prima di sopprimere, poi di tenere ancora in vita per pochi mesi, il servizio di analisi per conto terzi, con particolare riferimento all'analisi dei vini da esportare all'estero che viene tradizionalmente effettuata dalla sezione di Forlì dell'istituto medesimo.

Tale decisione ha causato un vasto e comprensibile malcontento fra gli esportatori delle province di Forlì e di Raven-

na, che sono moltissimi ed interessati a transazioni con l'estero a questo titolo per cifre rilevantissime.

Ciò premesso, l'interrogante è del parere che il Ministero debba annullare anche per incompetenza la deliberazione in questione, la quale non potrebbe che fare riferimento alla struttura governativa così come è sempre accaduto nel passato, e debba contestualmente porsi il problema di un serio potenziamento in personale ed attrezzature della sezione citata, rendendola sempre in grado di far fronte agli accresciuti delicati compiti. (4-14908)

RISPOSTA. — Si premette che l'Istituto sperimentale per la frutticoltura di Roma è ente di diritto pubblico, ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, ed è stato dichiarato necessario a norma dell'articolo 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70, con il successivo decreto del Presidente della Repubblica del 1° aprile 1978, n. 245. Le aree di attività del predetto istituto risultano delineate dal disposto dell'articolo 17 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1318 del 1967 e riguardano: gli studi e le ricerche per la ricostituzione e il miglioramento di varietà di piante da frutta e la relativa tecnica di coltivazione secondo le esigenze poste dallo sviluppo delle produzioni frutticole nel contesto dei mercati interni ed internazionali.

L'istituto medesimo è subentrato al soppresso laboratorio autonomo di chimica agraria di Forlì (che a suo tempo svolgeva le analisi per l'esportazione) il cui patrimonio — e non anche l'attività istituzionale — è stato devoluto per legge al nuovo ente. Infatti, mentre il regio decreto-legge 25 novembre 1929, n. 2226, prevedeva espressamente l'istituzione, presso le stazioni sperimentali agrarie, di apposite sezioni di analisi per il pubblico, la nuova normativa recata dal suddetto decreto del Presidente della Repubblica n. 1318 del 1967 nulla ha disposto sullo argomento, eccezion fatta per le analisi di revisione e per il servizio repressioni

frodi, regolamentato dall'articolo 26 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 1318 del 1967.

A seguito delle sollecitazioni pervenute da parte degli operatori economici del settore enologico, sensibilizzati dalle dimostrazioni degli esportatori, il Ministero, con telegramma in data 24 aprile 1968, autorizzò gli istituti sperimentali a proseguire in via straordinaria ed in attesa di definitive determinazioni le analisi in parola. Purtroppo, i vari disegni di legge, predisposti da questo Ministero al fine di far rientrare nei compiti istituzionali degli enti sperimentali il servizio di cui trattasi, non hanno mai potuto completare, per vari motivi, il prescritto *iter* parlamentare, per cui ancora oggi le analisi per esportazione verrebbero effettuate in esecuzione del citato telegramma ministeriale. Così stando le cose, non essendo intervenuta nel frattempo alcuna disposizione di legge diretta ad ampliare l'area di attività dell'istituto sperimentale per la frutticoltura, il consiglio di amministrazione ha ritenuto che non sussista alcun obbligo, bensì solo una eventuale convenienza ed opportunità all'espletamento delle analisi in argomento che, perciò, possono continuare ad essere effettuate entro i limiti in cui il personale e le necessarie strutture lo consentono. La carenza di personale e la mancanza di fondi necessari per l'adeguamento delle strutture tecniche alle norme comunitarie hanno determinato il consiglio di amministrazione medesimo a sospendere l'attività di analisi dei vini da esportare, causando con ciò il malcontento segnalato dall'interrogante.

Per altro, su invito di questo ministero, consapevole della necessità degli operatori vinicoli della zona di vedere assicurato un efficiente servizio di analisi per i vini in esportazione, il predetto organo amministrativo ha deliberato, nella seduta del 23 marzo 1982, la ripresa del servizio stesso. Nel perdurare delle cause (principalmente la carenza di personale) che avevano determinato la chiusura del laboratorio di analisi della sezione opera-

tiva periferica di Forlì, questo Ministero sta esaminando ogni possibile soluzione, anche alternativa, che tenga soprattutto conto dell'esigenza innanzi detta.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: BARTOLOMEI.

SERVELLO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se siano stati effettuati i passi necessari per ovviare alla grave situazione determinatasi nella zona di Cesano Maderno, a seguito della ritardata erogazione di quanto previsto dalla legge nei confronti di 400 operai in cassa integrazione.

Essendosi in presenza di una inadempienza cronica da parte dell'INPS, che dura da circa sei mesi, si chiede di sapere se essa — a parte il rilievo sociale — non configuri una vera e propria omissione di atti d'ufficio. (4-15226)

RISPOSTA. — L'arretrato determinatosi presso la sede provinciale INPS di Milano nella liquidazione diretta delle integrazioni salariali straordinarie dipende esclusivamente dalla carenza di personale della sede medesima rispetto al continuo e massiccio lievitare dei decreti ministeriali che dispongono l'intervento della cassa integrazione guadagni straordinaria con pagamento diretto a cura dell'istituto. Nel corso dell'anno 1981, per esempio, le liquidazioni dirette, effettuate dalla predetta sede, sono state circa 65 mila e le stesse hanno interessato, in media, 10.500 lavoratori.

Per quanto riguarda specificamente gli operai in cassa integrazione nella zona di Cesano Maderno (Milano), che si presume vadano riferiti ai dipendenti sospesi dalla società per azioni ACNA, si può affermare che dopo le ferie estive la situazione dalle erogazioni salariali, secondo anche le intese con la rappresentanza aziendale dei lavoratori, sia tornata in linea con i tempi di emanazione dei relati-

vi decreti ministeriali di concessione della cassa integrazione guadagni.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: DI GIESI.

SOSPURI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere quali motivi ritardano la definizione della pratica di pensione di invalidità intestata al signor Giuseppe Milone, residente a Celano (L'Aquila), atteso che le notizie richieste in data 4 gennaio 1982 (n. 28-7/38495/C.I.) dalla sede centrale dell'INPS al sopra nominato sono state fornite in data 28 gennaio 1982. (4-14871)

RISPOSTA. — Il signor Giuseppe Milone è titolare di pensione di invalidità dal 1° giugno 1971 ma, avendo lavorato in Francia, la sua pensione deve essere riliquidata. È necessario tuttavia che l'interessato faccia pervenire all'INPS (servizio rapporti e convenzioni internazionali) le notizie che sono state già richieste il 4 gennaio 1982 a seguito di apposita domanda formulata dalla cassa francese di Tolone. Dal testo della interrogazione risulta che il signor Milone avrebbe già provveduto in tal senso sin dal 28 gennaio 1982.

Considerato tuttavia che, nonostante le accurate ricerche, l'indispensabile documentazione non risulta pervenuta all'INPS, è stata richiesta all'interessato la documentazione non reperita.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: DI GIESI.

SOSPURI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere, con riferimento anche alla precedente interrogazione n. 4-06331, fornita di risposta in data 8 aprile 1981, e premesso che tutta la documentazione richiesta è stata trasmessa dall'interessata, quali altri motivi ritardano la definizione della pratica di reversibilità della pensione di guerra riguardante la signora Livia Di Giovanni,

nata e residente a San Benedetto dei Marsi (L'Aquila), vedova di Domenico Capogrosso, nato a Trani il 10 settembre 1899 e deceduto il 24 maggio 1976 (posizione diretta n. 1653332/D, posizione indiretta n. 685998/G). (4-15444)

RISPOSTA. — La pratica di pensione diretta n. 1653332/D concernente il defunto signor Domenico Capogrosso e quella di pensione indiretta n. 685998/G relativa alla di lui vedova signora Livia Di Giovanni, sono in corso di definizione. In merito a tali pratiche, infatti, sono state emesse, rispettivamente, determinazioni direttoriali entrambe dell'11 giugno 1982, n. 3510749/Z e n. 1320312/Z.

Con il primo dei surriferiti provvedimenti, al signor Domenico Capogrosso, e per esso agli eredi, è stato concesso il rateo di pensione di ottava categoria a far tempo dal 1° agosto 1967, elevato nella misura della settima categoria dal 1° giugno 1973 (primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda di revisione per aggravamento di infermità) al 24 maggio 1976 (data di morte dell'invalido). Con il secondo provvedimento, invece, alla signora Livia Di Giovanni vedova Capogrosso è stato concesso, a decorrere dal 25 maggio 1976, il trattamento di reversibilità di cui all'articolo 59 della legge 18 marzo 1968, n. 313 e successive modificazioni.

Le determinazioni direttoriali di cui sopra è cenno, adottate in conformità del parere espresso dalla commissione medica superiore nella seduta del 9 ottobre 1981, si trovano, attualmente, all'esame del comitato di liquidazione delle pensioni di guerra per la prescritta approvazione, così come disposto dall'articolo 101, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.

Si assicura l'interrogante che appena detto consesso, opportunamente sollecitato, avrà approvato i provvedimenti in questione, i provvedimenti medesimi verranno trasmessi, con i corrispettivi ruoli di variazione n. 8224140 e di iscrizione n. 7792673, alla competente direzione pro-

vinciale del Tesoro de L'Aquila, per la corresponsione degli assegni spettanti alla signora Di Giovanni. L'interessata, comunque, sarà tempestivamente informata, da parte di questa amministrazione, sul seguito della pratica.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: PISANU.

STERPA. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste, dell'industria, commercio e artigianato e della sanità.* — Per conoscere — premesso che ai sensi della legge n. 580 la vendita della pasta alimentare prodotta con l'impiego anche di minime percentuali di sfarinati di grano tenero è penalmente perseguibile e che è tassativamente vietato importare tale pasta dall'estero; considerato che la stessa legge esplicitamente consente la produzione della pasta in parola a condizione che sia venduta nel territorio nazionale allo stato « fresco » oppure esportata allo stato « secco » — quale sia il pensiero del Governo in relazione alla situazione segnalata e se siano allo studio iniziative volte ad una più razionale disciplina del settore. (4-14507)

RISPOSTA. — Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha preso l'iniziativa di uno schema di disegno di legge, recante modifiche all'attuale disciplina del settore delle paste alimentari dettata dalla legge 4 luglio 1967, n. 580, attualmente all'esame, per il concerto, delle altre amministrazioni interessate. Con tale provvedimento, alla luce delle esperienze acquisite in materia, si consente la produzione di paste alimentari secche con l'impiego del quattro per cento massimo di sfarinati di grano tenero. In tal modo, si adegua al normativa nazionale a quella comunitaria e, in particolare, al regolamento della commissione CEE del 9 dicembre 1981, n. 3525, per effetto del quale il grano duro conferibile agli organismi di intervento non potrà contenere

grano tenero in misura superiore al quattro per cento.

Per quanto concerne le paste alimentari fresche, si precisa che la disposizione di cui al terzo comma dell'articolo 33 della citata legge, che consente l'uso delle farine di grano tenero per la produzione delle stesse, è esclusivamente finalizzata al soddisfacimento di esigenze determinate dagli usi locali. È infine da precisare che l'esportazione di paste secche aventi requisiti diversi da quelli prescritti dalla legge n. 580 del 1967 è subordinata all'autorizzazione delle competenti autorità amministrative, le quali adottano tutte le misure di controllo necessarie per evitare che il prodotto sia venduto sul territorio nazionale.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: BARTOLOMEI.

TANTALO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere quali urgenti ed adeguati provvedimenti intenda adottare in conseguenza degli estesi incendi verificatisi nella scorsa settimana nell'agro della città di Matera, incendi che hanno distrutto molte centinaia di ettari di bosco e di terreni coltivati, soprattutto seminativi nelle località di Picciano, Timmari e La Martella.

I danni di tali incendi, in parte, si dice, provocati da autocombustione e in parte da eventi colposi, sono estremamente gravi, sia per gli imprenditori agricoli che hanno visto compromesso il loro duro lavoro di un anno con la distruzione del grano già pronto per essere trebbiato e degli altri prodotti, sia per la collettività che ha visto scomparire l'oasi di verde e di tranquillità rappresentata dal bosco.

L'interrogante, pertanto, sollecita interventi immediati e proporzionati all'entità dei danni verificatisi. (4-15466)

RISPOSTA. — È innanzitutto da precisare che il tipo di clima e di vegetazione italiani rendono assolutamente improbabile l'autocombustione. Poco frequenti so-

no anche le cause accidentali (faville, raggi solari attraverso vetri funzionanti come lenti e in genere ogni evento in cui non intervenga l'azione dell'uomo), mentre l'incidenza delle cause naturali (fulmine, eruzione vulcanica, eccetera) è irrilevante. Il grosso delle cause si divide in tre parti pressapoco uguali fra le colpose (negligenza, trascuratezza, accensione di fuochi senza volontà di provocare l'incendio, abbandono di cerini e mozziconi di sigaretta, eccetera); le dolose (tutti i casi in cui si intende provocare l'incendio) e le dubbie (i casi per i quali non vi sono elementi per stabilire le cause del fuoco). Le cause dolose hanno avuto un forte incremento negli ultimi due anni.

Il potenziamento del numero degli aeromobili del servizio aereo nazionale attrezzati per gli interventi contro gli incendi boschivi, in collaborazione con le forze operanti da terra, ha consentito di soddisfare le richieste di mezzi aerei, avanzate dal centro operativo regionale di Potenza. In particolare, sull'incendio in località Picciano di Matera in data 26 giugno 1982, è intervenuto l'aeroplano C-130 *Hercules* con due missioni (nella seconda non ha lanciato, perché il fuoco era circoscritto). Il giorno 3 luglio 1982 l'aeroplano G-222 ha effettuato un intervento in località Masseria La Macchia del comune di Pisticci (Matera), con esito positivo. Il *Canadair* CL 215 è intervenuto a Matera in data 17 luglio 1982, effettuando 28 passaggi, sganciando complessivamente sul fuoco circa 155 mila litri di acqua.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: BARTOLOMEI.

TATARELLA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno.* — Per sapere se siano a conoscenza che la Corte costituzionale con sentenza n. 92 dell'8 giugno 1981, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 6 della legge 9 ottobre 1971, n. 824 — che reca norme di attuazione, modificazione ed integrazione della legge 24 mag-

gio 1970, n. 336 (benefici agli ex combattenti) — relativamente alla parte in cui non indica con quali mezzi i comuni, le aziende municipalizzate e relativi consorzi debbono far fronte agli oneri finanziari posti a loro carico;

per sapere se siano a conoscenza che a seguito di detta sentenza le amministrazioni dei comuni, delle aziende municipalizzate, dei relativi consorzi, non procedono più alle liquidazioni in favore dei propri dipendenti che, avendo titolo come ex combattenti o categorie equiparate, avevano fatto regolare domanda;

per conoscere se, di fronte a questa anomala situazione, che ha sollevato ben comprensibili reazioni ed evidenti malumori, intendano intervenire nel modo più sollecito e determinante per risolvere un caso che nella stretta legittimità della legge finisce per sconfinare nell'assurdo.

(4-14868)

RISPOSTA. — Si precisa che dalla sentenza della Corte costituzionale del 9 aprile 1981, n. 92, discendono problemi di carattere prevalentemente finanziario, in quanto gli istituti previdenziali interessati (Cassa pensioni dipendenti enti locali, INADEL Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali e, marginalmente l'INPS, per il solo riguardo all'azienda di trasporto), a fronte delle erogazioni che sono tenuti comunque a corrispondere a titolo di attribuzione dei benefici combattentistici di cui alla legge n. 336, devono procedere, nei confronti degli enti di appartenenza del personale in questione, al recupero del valore capitale dei benefici attribuiti sul trattamento di pensione; recupero, però, che sembrerebbe pregiudicato per effetto della richiamata sentenza della Corte costituzionale. Gli enti di appartenenza del personale di che trattasi possono, intanto, essere individuati come segue: comuni e province, aziende locali di trasporto, aziende municipalizzate che operano in regime di prezzi amministrati, altre aziende municipalizzate.

Per ciò che concerne i comuni e le province si ritiene che la citata sentenza

non dovrebbe comunque dar luogo ad un loro rifiuto circa la corresponsione agli istituti di previdenza dei valori capitali dei benefici combattentistici liquidati sul trattamento di pensione del personale dipendente. Infatti, anche se l'articolo 6 della legge n. 824 del 1971 non ha fornito alcuna indicazione sui mezzi di copertura degli oneri finanziari derivanti dalla applicazione della legge n. 336 del 1970, è pur vero che la normativa che ha disciplinato la finanza locale prima e dopo il 1978 dovrebbe far ritenere superata la questione.

Invero, nel periodo antecedente il 1978 la normativa consentiva agli enti locali di contrarre mutui a copertura dei disavanzi economici, di modo che se gli oneri in questione fossero stati iscritti in bilancio avrebbero trovato apposita copertura. In proposito, si ritiene per altro di aggiungere che le rate di ammortamento dei suddetti mutui sono state assunte, ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito con modificazioni nella legge 27 febbraio 1978, n. 43, a completo carico del bilancio dello Stato e, quindi, gli oneri suddetti avrebbero già trovato la loro copertura nell'intervento statale.

Per quanto riguarda gli anni 1978 e successivi, il pareggio dei bilanci comunali e provinciali è stato sempre assicurato da trasferimenti a carico del bilancio statale; trasferimenti nel cui ammontare, per espresse disposizioni di legge, ha trovato considerazione l'intera spesa di personale comunque a carico dei bilanci degli enti locali, ivi comprese pertanto anche quella in questione. Un ulteriore intervento dello Stato si configurerebbe, quindi, come una duplicazione di finanziamento di una spesa che ha già trovato la sua copertura nei numerosi provvedimenti legislativi che si sono succeduti a far tempo dal 1978.

Anche relativamente alle aziende locali di trasporto si ritiene che la citata sentenza non dovrebbe comunque dar luogo ad un loro rifiuto circa la corresponsione all'INPS dei valori capitali dei

benefici combattentistici liquidati sul trattamento di pensione del personale dipendente. Tale opinione trova la sua ragion d'essere nella considerazione che prima del 1978 le perdite di gestione delle aziende di trasporto confluivano nei bilanci dell'ente locale proprietario, e, pertanto, trovavano finanziamento nell'ambito delle risorse finanziarie dell'ente proprietario o nell'ambito del mutuo che l'ente stesso assumeva per la copertura dell'eventuale disavanzo economico del proprio bilancio. Le eventuali perdite di gestione accertate al 31 dicembre 1977 che non fossero state ripianate dall'ente proprietario trovano comunque un ulteriore finanziamento nella disposizione di cui all'articolo 3 del predetto decreto-legge n. 946, che prevede il trasferimento a carico del bilancio statale dell'onere di ammortamento dei mutui assunti o ancora da assumere per la copertura delle suddette perdite. Sembra pertanto che l'intervento, indiretto o diretto, dello Stato operato con la richiamata normativa debba far ritenere sanata la questione della copertura degli oneri in esame.

Dal 1978 in poi, le perdite di gestione delle aziende locali di trasporto sono state finanziate attraverso il riconoscimento di una predeterminata percentuale di incremento che la perdita di un anno poteva registrare rispetto a quella dell'anno precedente. Nella determinazione delle percentuali d'incremento riconosciute per ogni singolo anno si è tenuto conto delle varie componenti di spesa e di entrate, e, quindi, tra le prime, anche degli oneri in parola. Si ritiene, che alle aziende siano stati assegnati i mezzi finanziari occorrenti per l'assunzione degli oneri conseguenti alla attribuzione dei benefici combattentistici al proprio personale.

Per le aziende municipalizzate che operano in regime di prezzi amministrati è da considerare che, essendo obbligatorio per tali aziende il pareggio di bilancio (articolo 10 legge n. 843 del 1978), la determinazione dei prezzi viene effettuata con riferimento alla esigenza di assicurare la copertura delle varie voci di spesa, ivi

compresa quella in questione, in ordine alla quale, pertanto, non si ritiene debba essere ricercata una copertura *ad hoc*.

Circa infine le altre aziende municipalizzate, si considera che l'obbligatorietà del pareggio di bilancio (articolo 10 legge n. 834 del 1978) comporta conseguenzialmente la copertura degli oneri in parola. Se si considera poi che l'articolo 27 della legge n. 299 del 1980 dispone che gli avanzi di gestione di tali aziende devono essere integralmente iscritti nella parte entrata dei bilanci degli enti proprietari per essere utilizzati a fronte delle loro spese di gestione corrente, va rilevato che i riflessi che tale operazione comporta sui trasferimenti statali a pareggio dei bilanci comunali e provinciali sono tali che la questione sembrerebbe essere di per se stessa superata. Infatti, dalla constatazione che gli eventuali utili dovrebbero essere portati, per il meccanismo anzidetto, in detrazione dei trasferimenti statali necessari ad assicurare il pareggio di bilancio degli enti locali, discende che lo Stato indirettamente ha già finanziato ogni onere a carico delle aziende municipalizzate.

Il Tesoro, si è dato naturalmente carico del problema e, nella considerazione che una questione così complessa e delicata può dar luogo a perplessità di vario ordine, non ha mancato di rappresentare alla Presidenza del Consiglio dei ministri l'opportunità di acquisire il parere del Consiglio di Stato e dell'Avvocatura generale dello Stato sulla questione di che trattasi, al fine di non intraprendere azioni che possano dar luogo ad un eventuale contenzioso. Va altresì fatto presente, che la Corte dei conti - Sezione dei controlli con deliberazione emessa nella adunanza del 28 gennaio 1982, n. 1222, ha affermato, in relazione alla ripetuta sentenza della Corte costituzionale n. 92, che fino a quando non sarà emanata apposita legge di copertura, gli enti datori di lavoro non potendo per difetto di copertura far fronte agli oneri conseguenti non sono legittimati ad attribuire i benefici. cosicché le delibere concessive

eventualmente adottate sono sotto tale profilo illegittime. Tale orientamento dell'organo di controllo ha accentuato l'urgenza di una soluzione legislativa che nell'individuare i termini della assunzione da parte dello Stato degli oneri relativi ai benefici combattentistici tenga conto in ogni caso di quanto già sostenuto dall'erario a tale titolo attraverso gli interventi finanziari effettuati a fronte degli enti e gestioni interessate.

Il Ministro del tesoro: ANDREATTA.

TONI E DA PRATO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere - premesso:

che la CPDEL (Cassa previdenza dipendenti enti locali) avrebbe sospeso lo inoltro degli atti di conferimento e di pagamento delle pensioni in relazione alla sentenza n. 92 del 9 aprile 1981 con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l'articolo 6 della legge 9 ottobre 1971 n. 824 relativa ai benefici degli ex-combattenti, in quanto nella legge non viene indicato con quali mezzi i comuni, le aziende municipalizzate, i consorzi e gli enti ospedalieri possano far fronte agli oneri finanziari di loro competenza;

che la Corte dei conti (Sezione di controllo) avrebbe deciso, con provvedimento del 28 gennaio 1982, di non ammettere a registrazione i decreti delle pensioni conferite con l'applicazione della legge n. 336 -

quali provvedimenti urgenti si intendano adottare:

a) per evitare che un diritto sancito dalla legge venga disatteso, creando così un notevole malcontento e un danno economico di rilevante entità per gli interessati beneficiari ed una lunga attesa per la definizione della pensione;

b) le misure che si prevedono al fine di assicurare agli enti interessati i mezzi necessari per far fronte agli obblighi derivanti dalla sentenza della Corte costituzionale. (4-14378)

RISPOSTA. — Dalla sentenza della Corte costituzionale, in data 9 aprile 1981, n. 92, discendono problemi di carattere prevalentemente finanziario, in quanto gli istituti previdenziali interessati (Cassa pensioni dipendenti enti locali, INADEL - Istituto nazionale assistenza dipendenti, enti locali - e, marginalmente l'INPS, per il solo riguardo all'azienda di trasporto), a fronte delle erogazioni che sono tenute comunque a corrispondere a titolo di attribuzione dei benefici combattentistici di cui alla legge n. 336, devono procedere, nei confronti degli enti di appartenenza del personale in questione, al recupero del valore capitale dei benefici attribuiti sul trattamento di pensione; recupero, però, che sembrerebbe pregiudicato per effetto della richiamata sentenza della Corte costituzionale. Gli enti di appartenenza del personale di che trattasi possono, intanto, essere individuati come segue: comuni, e province, aziende locali di trasporto, aziende municipalizzate che operano in regime dei prezzi amministrati, altre aziende municipalizzate.

Per ciò che concerne i comuni e le province si ritiene che la citata sentenza non dovrebbe comunque dar luogo ad un loro rifiuto circa la corresponsione agli istituti di previdenza dei valori capitali dei benefici combattentistici liquidati sul trattamento di pensione del personale dipendente. Infatti, anche se l'articolo 6 della legge n. 824 del 1971 non ha fornito alcuna indicazione sui mezzi di copertura degli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della legge n. 336 del 1970, è pur vero che la normativa che ha disciplinato la finanza locale prima e dopo il 1978 dovrebbe far ritenere superata la questione.

Invero, nel periodo antecedente il 1978 la normativa consentiva agli enti locali di contrarre mutui a copertura dei disavanzi economici, di modo che se gli oneri in questione fossero stati iscritti in bilancio avrebbero trovato copertura. In proposito, si ritiene per altro di soggiungere che le rate di ammortamento dei suddetti mutui sono state assunte, ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 29 dicembre 1977,

n. 946, convertito con modificazioni nella legge 27 febbraio 1978, n. 43, a completo carico del bilancio dello Stato e, quindi, gli oneri suddetti avrebbero già trovato la loro copertura nell'intervento statale.

Per quanto riguarda gli anni 1978 e successivi, il pareggio dei bilanci comunali e provinciali è stato sempre assicurato da trasferimenti a carico del bilancio statale; trasferimenti nel cui ammontare, per espresse disposizioni di legge, ha trovato considerazione l'intera spesa di personale comunque a carico dei bilanci degli enti locali, ivi compresa pertanto anche quella in questione. Un ulteriore intervento dello Stato si configurerebbe, quindi, come una duplicazione di finanziamento di una spesa che ha già trovato la sua copertura nei numerosi provvedimenti legislativi che si sono succeduti a far tempo dal 1978.

Anche relativamente alle aziende locali di trasporto si ritiene che la citata sentenza non dovrebbe comunque dar luogo ad un loro rifiuto circa la corresponsione all'INPS dei valori capitali dei benefici combattentistici liquidati sul trattamento di pensione del personale dipendente. Tale opinione trova la sua ragion d'essere nella considerazione che prima del 1978 le perdite di gestione delle aziende di trasporto confluivano nei bilanci dell'ente locale proprietario e, pertanto, trovavano finanziamento nell'ambito delle risorse finanziarie dell'ente proprietario o nell'ambito del mutuo che l'ente stesso assumeva per la copertura dell'eventuale disavanzo economico del proprio bilancio. Le eventuali perdite di gestione accertate al 31 dicembre 1977 che non fossero state ripianate dall'ente proprietario trovano comunque un ulteriore finanziamento nella disposizione di cui all'articolo 3 del predetto decreto-legge n. 946, che prevede il trasferimento a carico del bilancio statale dell'onere di ammortamento dei mutui assunti o ancora da assumere per la copertura delle suddette perdite. Sembra pertanto che l'intervento, indiretto o diretto, dello Stato operato con la richiamata normativa debba far ritenere sanata

la questione della copertura degli oneri in esame.

Dal 1978 in poi, le perdite di gestione delle aziende locali di trasporto sono state finanziate attraverso il riconoscimento di una predeterminata percentuale d'incremento che la perdita di un anno poteva registrare rispetto a quella dell'anno precedente. Nella determinazione delle percentuali d'incremento riconosciute per ogni singolo anno si è tenuto conto delle varie componenti di spesa e di entrate e, quindi, tra le prime, anche degli oneri in parola. Si ritiene, che nelle aziende siano assegnati i mezzi finanziari occorrenti per l'assunzione degli oneri conseguenti all'attribuzione dei benefici combattentistici al proprio personale.

Per le aziende municipalizzate che operano in regime di prezzi amministrati è da considerare che, essendo obbligatorio per tali aziende il pareggio di bilancio (articolo 10 legge n. 843 del 1978), la determinazione dei prezzi viene effettuata con riferimento all'esigenza di assicurare la copertura delle varie voci di spesa, ivi compresa quella in questione, in ordine alla quale, pertanto, non si ritiene debba essere ricercata una copertura *ad hoc*.

Circa infine le altre aziende municipalizzate, si considera che l'obbligatorietà del pareggio di bilancio (articolo 10 legge n. 834 del 1978) comporta conseguenzialmente la copertura degli oneri in parola. Se si considera poi che l'articolo 27 della legge n. 299 del 1980 dispone che gli avanzi di gestione di tali aziende devono essere integralmente iscritti nella parte entrata dei bilanci degli enti proprietari per essere utilizzati a fronte delle loro spese di gestione corrente, va rilevato che i riflessi che tale operazione comporta sui trasferimenti statali a pareggio dei bilanci comunali e provinciali sono tali che la questione sembrerebbe essere di per se stessa superata. Infatti, dalla constatazione che gli eventuali utili dovrebbero essere portati, per il meccanismo suddetto, in detrazione dei trasferimenti statali necessari ad assicurare il pareggio di bilancio degli enti locali, di-

scende che lo Stato indirettamente ha già finanziato ogni onere a carico delle aziende municipalizzate.

Il Tesoro si è dato naturalmente carico del problema, nella considerazione che una questione così complessa e delicata può dar luogo a perplessità di vario ordine, non ha mancato di rappresentare alla Presidenza del Consiglio dei ministri l'opportunità di acquisire il parere del Consiglio di Stato e dell'Avvocatura generale dello Stato sulla questione di che trattasi, al fine di non intraprendere azioni che possano dar luogo ad un eventuale contenzioso. Va altresì fatto presente, che la Corte dei conti - servizio dei controlli con deliberazione emessa nella adunanza del 28 gennaio 1982, n. 1222, ha affermato, in relazione alla ripetuta sentenza della Corte costituzionale n. 92, che fino a quando non sarà emanata apposita legge di copertura, gli enti datori di lavoro non potendo per difetto di copertura far fronte agli oneri conseguenti, non sono legittimati ad attribuire i benefici combattentistici, cosicché le delibere concessive eventualmente adottate sono sotto tale profilo illegittime. Tale orientamento dell'organo di controllo ha accentuato l'urgenza di una soluzione legislativa che nell'individuare i termini della assunzione da parte dello Stato degli oneri relativi ai benefici combattentistici tenga conto in ogni caso di quanto già sostenuto dall'erario a tale titolo attraverso gli interventi finanziari effettuati a favore degli enti e gestioni interessate.

Il Ministro del tesoro: ANDREATTA.

TREMAGLIA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere l'attuale stato della domanda di reversibilità fatta dal signor Francesco Mameli, nato il 9 settembre 1913, residente a Ilbono (Nuoro), per la pensione in convenzione internazionale del figlio Carmine Mameli, deceduto in Germania, posizione n. 21170746 M 0 34. (4-14279)

RISPOSTA. — La domanda del signor Francesco Mameli intesa ad ottenere la reversibilità della pensione in convenzione internazionale di cui era titolare il figlio Carmine Mameli, deceduto nella Repubblica federale di Germania, è stata respinta sia in regime autonomo italiano, sia dalla cassa pensioni tedesca in quanto il signor Francesco Mameli è risultato titolare di pensione diretta, IO invalidità n. 60001540, con decorrenza 1° settembre 1970, e inoltre la legislazione tedesca non riconosce il diritto a percepire la pensione ai superstiti ai genitori di assicurato deceduto. Tali decisioni sono state regolarmente notificate all'interessato con lettere, rispettivamente, del 20 febbraio 1981 e del 1° marzo 1982 dell'INPS di Nuoro.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: DI GIESI.

TREMAGLIA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere lo stato attuale della pratica di pensione INPS intestata al signor Piperis Tommaso nato a Palombaia (Bari) il 1° novembre 1927, inoltrata alla Direzione Provinciale di Bari il 21 gennaio 1981.

(4-15526)

RISPOSTA. — Il signor Tommaso Piperis ha presentato domanda di pensione di invalidità alla sede provinciale dell'INPS di Bari il 31 gennaio 1981; la sede, nel corso dell'istruttoria, ha accertato che lo interessato non poteva far valere i requisiti contributivi per la pensione. Per altro, in base ad informazioni ricevute nel maggio del 1982 dall'ufficio di polizia urbana del comune di Bitonto, si è appreso che il signor Piperis risiede da tempo nella Repubblica federale di Germania e quindi avrebbe dovuto avanzare domanda di pensione nello Stato estero.

La sede di Bari, comunque, ha subito trasmesso la pratica al competente ufficio per le convenzioni internazionali della Puglia - presso la sede provinciale di Lecce - ai fini dell'ulteriore trattazione in regi-

me internazionale. Ovviamente, data la necessità di trattare la pratica in collegamento con il competente organismo assicuratore tedesco, non sono da prevedere tempi molto brevi, anche se si porrà ogni cura per il più sollecito svolgimento degli adempimenti procedurali.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: DI GIESI.

ZANONE. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere - premesso:

che presso la sede di Napoli della Banca d'Italia da anni i creditori dello Stato, con particolare riguardo agli impiegati statali, devono fare ogni mese varie ore di attesa, con grave disagio, per riscuotere quanto loro dovuto;

che nello scorso mese di dicembre 1981 i suddetti hanno protestato più volte provocando l'intervento della forza pubblica;

che i locali e l'organico della Banca sono assolutamente inadeguati a fronteggiare le attuali esigenze del pubblico, in special modo nei giorni di fine mese -

se non si ritenga opportuno considerare la possibilità di:

istituire, come già fatto per Roma, sportelli aggiuntivi o sussidiari dislocati altrove;

rivedere l'organico al fine di fronteggiare in modo più adeguato le esigenze del pubblico;

dare impulso a procedure sostitutive od integrative nuove tali da venire incontro alle esigenze predette. (4-13238)

RISPOSTA. — La Banca d'Italia, interessata sulla questione, ha ritenuto anzitutto di dover rappresentare, sul piano generale, come da tempo sia impegnata nella ricerca di misure volte a rimuovere ogni possibile disagio nella riscossione delle competenze da parte dei dipendenti dello Stato.

In tale linea vanno considerate le proposte nuove procedure per l'accREDITAMENTO in conto corrente bancario, per lo allungamento dell'arco di tempo in cui detti pagamenti sono eseguiti, nonché per l'introduzione dell'assegno di Stato.

Nei periodi di ordinaria attività della sezione, la clientela che si avvale degli sportelli della tesoreria provinciale di Napoli può perfezionare le proprie operazioni in tempi contenuti e che non vanno comunque al di là di quelli strettamente necessari sotto l'aspetto tecnico. Ciò non esclude per altro che — nei giorni in cui si provvede al pagamento delle competenze ai dipendenti dello Stato — i tempi di attesa possano prolungarsi in misura sensibile. In quei giorni — quindi — e principalmente in quelle fasce orarie (intorno alle ore 8 e dopo le ore 12) maggiormente gradite agli utenti — possono verificarsi punte di affollamento che, in qualche caso, ostacolano il regolare e sicuro svolgimento dell'attività della sezione. Di qui la necessità, in talune circostanze, di interventi delle forze dell'ordine, le quali pongono in essere — in piena autonomia — tutte quelle misure atte a ripristinare le indispensabili condizioni di sicurezza.

Sotto il profilo degli organici la situazione della sezione di tesoreria di Napoli può dirsi sostanzialmente rispondente alle esigenze operative. Per altro a fronte degli imprevedibili aggravii di lavoro causati da accadimenti eccezionali quali i noti eventi sismici, la Banca d'Italia ha provveduto a rafforzare la compagine del personale mediante provvedimenti di carattere gestionale. È da dire inoltre che la congruità dell'assetto organico verrà tra breve riesaminata in occasione della periodica, annuale riconsiderazione degli organici delle filiali. Già dal 1978 la Banca, al fine di assicurare un più funzionale assetto distributivo delle unità operative, migliorare l'ambiente di lavoro ed accrescere le condizioni di sicurezza dello stabilimento, ha realizzato una serie di interventi con espansione della filiale ai piani superiori dell'edificio ed annessione di circa mille metri qua-

drati. In conseguenza dei cennati lavori, iniziati nel 1979, è stato trasferito dal piano seminterrato al piano rialzato l'ufficio di cassa tesoreria, è stata creata una tesoreria sussidiaria per fronteggiare le punte di maggior lavoro ed è stata potenziata la dotazione globale degli sportelli — passati da 34 a 43 — per i quali è all'esame un ulteriore aumento.

Per altro — non essendo possibile ampliare la dotazione degli sportelli al di là di evidenti limiti obiettivi — la Banca d'Italia ha contestualmente perseguito una strategia alternativa finalizzata al reperimento di un'area sulla quale edificare una nuova sede. Al momento attuale è stato possibile individuare una sola area che, in linea di massima, apparirebbe rispondente alle esigenze; comunque la pratica attuazione di tale progetto incontra notevoli difficoltà determinate dalla stessa situazione urbanistica della città. La ripetuta Banca sta anche valutando l'opportunità e la possibilità di reperire locali — sotto il profilo della funzionalità e della sicurezza — per ospitare eventuali sportelli distaccati della tesoreria. In considerazione anche del particolare momento della città le relative ricerche appaiono complesse.

Il Ministro del tesoro: ANDREATTA.

ZANONE. — *Al Ministro del tesoro.*
— Per conoscere — premesso:

che il personale dell'ex GMA (Governo militare alleato), inquadrato nel RSE (Ruolo speciale ad esaurimento) con legge 22 dicembre 1960, n. 1600, è stato ora inquadrato nei livelli funzionali istituiti con legge 11 luglio 1980, n. 312, ai sensi dell'articolo 30, primo comma (decorrenza giuridica 1° gennaio 1978 ed economica 1° luglio 1978);

che con successivo decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310, sono state stabilite norme per il riconoscimento dell'anzianità di servizio, ed in particolare, all'articolo 7, è stato riconosciuto il beneficio dell'1,25 per cen-

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 OTTOBRE 1982

to sullo stipendio iniziale del livello di inquadramento per il servizio prestato, ante 1954 (considerato non di ruolo);

che il Ministero del tesoro starebbe predisponendo dei decreti in cui non si riconoscerebbe nel livello di inquadramento tutto il servizio di ruolo;

che tale interpretazione riduttiva penalizzerebbe tale personale -

se tali notizie rispondano al vero e, in caso affermativo, i motivi di tale orientamento, e se si ritenga opportuno correggere tale impostazione al fine di consentire un più equo trattamento degli interessati. (4-14197)

RISPOSTA. — Con circolare telegrafica del 10 maggio 1982 n. 37 protocollo numero 119854, diretta alla Presidenza del Consiglio, a tutti i Ministeri, nonché all'ANAS (Azienda nazionale autonoma delle strade) ed alla Corte dei conti, questa Amministrazione ha precisato che per il periodo successivo al 1954 occorre attribuire al personale in parola il riconoscimento economico dell'intera anzianità di servizio sul livello retributivo di inquadramento, secondo i criteri stabiliti, per il personale di ruolo dello Stato, dalla prima parte della lettera b) dell'articolo 2 del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 310 del 1981.

Il Ministro del tesoro: ANDREATTA.

ZOPPETTI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quali siano i problemi burocratici ancora da superare per portare a compimento il ricorso amministrativo - posizione n. 796059/U.G. - presentato dal signor Gioffrè Vincenzo nato il 28 luglio 1897 e residente a Milano, teso ad ottenere riconoscimento della pensione di guerra. (4-14599)

RISPOSTA. — La pratica di pensione di guerra n. 796059/VG. concernente il

signor Vincenzo Gioffrè risulta definita. Infatti, con determinazione direttoriale del 3 settembre 1981, n. 2684049/Z, al predetto è stato negato diritto ad ulteriore trattamento pensionistico per assenza di esiti di pregressa nevrosi cardiaca, affezione, questa, indennizzata con assegno temporaneo di nona categoria per il periodo dal 21 dicembre 1921 al 20 dicembre 1924 e, successivamente, giudicata guarita. Con lo stesso provvedimento, adottato in conformità del parere espresso dalla commissione medica superiore nella seduta del 7 febbraio 1981, non sono state ammesse a pensione, altresì, le infermità miocardiosclerosi con ipertensione arteriosa, lievi note elettrocardiografiche di ischemia miocardica in sede antero-laterale e bronchite con enfisema di notevole entità, in quanto non interdipendenti con la pregressa nevrosi cardiaca ed inoltre perché non debitamente constatata, dalle competenti autorità militari o civili, entro il termine di cinque anni dalla cessazione del servizio di guerra, come tassativamente prescritta dallo articolo 127 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978 n. 915.

La suindicata determinazione direttoriale, approvata dal comitato di liquidazione delle pensioni di guerra nell'adunanza collegiale del 17 novembre 1981, è stata trasmessa, il 10 dicembre 1981 al comune di Milano per la notifica alla parte interessata. Dopo tale data, non risulta che il signor Gioffrè abbia presentato una qualsiasi altra richiesta; non risulta neppure che il medesimo abbia impugnato la determinazione direttoriale di cui sopra è cenno e pertanto, allo stato attuale degli atti, nessun nuovo provvedimento può essere adottato, nei riguardi del predetto, da parte di questa Amministrazione.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: PISANU.